

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 dicembre 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05001

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA -

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 62.

Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 63.

Disciplina dell'attività di estetista nella regione Valle d'Aosta. . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 64.

Norme di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46: «Norme per la sicurezza degli impianti» . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 65.

Aumento del finanziamento annuale della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79: «Contributi alle associazioni culturali valdostane» . . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 66.

Autorizzazione di spesa per l'anno 1993, ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1980, n. 39, 15 luglio 1982, n. 30, 15 aprile 1987, n. 27 e 24 aprile 1990, n. 15 e aumento di spesa per la concessione di contributi al Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste e al Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue . . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 67.

Concessione di un contributo al comune di Gressoney-La-Trinité per la predisposizione di un progetto museale walser. . . . .

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 68.

Interventi regionali in materia di diritto allo studio. . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 69.

Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 70.

Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria . . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 71.

Disciplina delle sponsorizzazioni nel settore dello sport. . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 72.

Interventi per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo . . . . . Pag. 24

#### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1993, n. 5.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e annesso bilancio pluriennale 1993-1995 . . . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1993, n. 6.

Art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1992. . . . .

Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 26 luglio 1993, n. 7.**

Ulteriore proroga di alcuni termini ed ulteriore modificazione ed integrazione delle leggi regionali 1° luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n. 26 e 20 agosto 1987, n. 41 sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi . . . . . Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 11 agosto 1993, n. 8.**

Modificazioni della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24. Ristrutturazione ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale . . . . . Pag. 29

**LEGGE REGIONALE 26 agosto 1993, n. 9.**

Norme a tutela della toponomastica locale . . . . . Pag. 28

**LEGGE REGIONALE 3 settembre 1993, n. 10.**

Norme per il concorso al ripiano del disavanzo scoperto degli esercizi dal 1987 al 1991 delle aziende di trasporto pubblico. . . . . Pag. 29

**LEGGE REGIONALE 3 settembre 1993, n. 11.**

Modificazione della legge regionale 30 agosto 1988, n. 33. Intervento a favore della «Tela Umbra» . . . . . Pag. 30

**REGIONE SICILIA****LEGGE 14 giugno 1993, n. 17.**

Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'Istituto materno infantile del policlinico dell'università di Palermo . . . . . Pag. 30

**REGIONE PUGLIA****LEGGE REGIONALE 11 maggio 1993, n. 8.**

Patrocinio del presidente del consiglio regionale a manifestazioni di particolare interesse e di notevole rilevanza istituzionale. . . . . Pag. 31

**LEGGE REGIONALE 19 giugno 1993, n. 9.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziaria 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995 . . . . . Pag. 31

**LEGGE REGIONALE 23 giugno 1993, n. 10.**

Regime transitorio per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di musei, biblioteche ed archivi . . . . . Pag. 31

**REGIONE CAMPANIA****LEGGE REGIONALE 26 marzo 1993, n. 16.**

Conto consuntivo finanziario ed annessa relazione per l'anno 1989 . . . . . Pag. 32

**LEGGE REGIONALE 5 aprile 1993, n. 17.**

Interventi a favore delle imprese artigiane . . . . . Pag. 32

**LEGGE REGIONALE 5 aprile 1993, n. 18.**

Interventi per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche tradizionali . . . . . Pag. 32

**LEGGE REGIONALE 22 aprile 1993, n. 19.**

Norme di procedura per l'adozione e approvazione dei piani paesistici . . . . . Pag. 34

**LEGGE REGIONALE 7 giugno 1993, n. 20.**

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995 . . . . . Pag. 35

**LEGGE REGIONALE 14 giugno 1993, n. 21.**

Nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali, di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: «Ordinamento delle autonomie locali». . . . . Pag. 35

**LEGGE REGIONALE 1° luglio 1993, n. 22.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, concernente: «Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana» . . . . . Pag. 39

**LEGGE REGIONALE 14 luglio 1993, n. 23.**

Scioglimento del consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta - Filippo Silvestri . . . . . Pag. 40

**LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 24.**

Disciplina, promozione e valorizzazione dell'agricoltura biologica in Campania . . . . . Pag. 40

**LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 25.**

Intervento straordinario a favore dei sopravvissuti e degli eredi legittimi delle vittime del crollo dell'edificio di via De Meis, 375 - Ponticelli - Napoli . . . . . Pag. 44

**LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 26.**

Promozione ed incentivazione del servizio informagiovani. . . . . Pag. 45

**LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 27.**

Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno ed all'incremento della coltura dei limoni . . . . . Pag. 45

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 30.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla Società per azioni Sapir di Ravenna . . . . . Pag. 46

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 31.

Procedimento di approvazione di strumenti urbanistici comunali che apportino modifiche alla cartografia del piano territoriale paesistico regionale . . . . . Pag. 47

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32.

Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso . . . . . Pag. 47

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 33.

Norme per l'attività dell'ente autonomo teatro comunale, della cineteca di Bologna, dei teatri stabili e dei centri di produzione della regione Emilia-Romagna . . . . . Pag. 53

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 34.

Modifiche della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47: «Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna» e della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2: «Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale» . . . . . Pag. 54

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1993, n. 22.

Legge regionale sul volontariato . . . . . Pag. 55

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1993, n. 23.

Modifiche ed integrazioni all'art. 22 della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42: «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale» come modificato ed integrato dalla legge regionale 16 gennaio 1993, n. 1 . . . . . Pag. 58

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 1993, n. 0224/Pres.

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale 18 marzo 1993, n. 12: «Metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda». Approvazione . . . . . Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 1993, n. 0236/Pres.

Regolamento di esecuzione del Capo I, della legge regionale 16 gennaio 1993, n. 3. Approvazione . . . . . Pag. 60

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 62.

**Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

###### *Finalità ed ambito di applicazione*

1. La regione Valle d'Aosta, nell'ambito della propria potestà legislativa e in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili», favorisce ed incentiva, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea e dello Stato, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 sono concessi, a valere sugli stanziamenti assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 9 della legge n. 10/1991, contributi in conto capitale finalizzati a:

a) sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia;

b) contenere i consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;

c) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.

3. Per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, la regione può partecipare o aderire a società o consorzi, aventi ad oggetto la produzione di energia idroelettrica, e concedere incentivi finanziari finalizzati alla realizzazione, alla riattivazione e al potenziamento degli impianti idroelettrici.

4. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia quelle indicate al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 10/1991.

##### Art. 2.

###### *Destinazione dei finanziamenti*

1. La Giunta regionale provvede alla ripartizione dei fondi assegnati alla Regione, in relazione a ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 7 della presente legge, nel rispetto della deliberazione del CIPE di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 10/1991.

##### Art. 3.

###### *Piano di interventi*

1. Nel caso in cui il CIPE non abbia effettuato la ripartizione dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991, i fondi assegnati alla regione, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, sono ripartiti fra i seguenti settori di intervento con le percentuali a fianco di ciascuno indicate:

- a) edilizia 40%;
- b) industria 45%;
- c) agricoltura 15%.

2. Ove i fondi destinati ad un settore, in base alle percentuali indicate al comma 1, non vengano interamente utilizzati, la somma disponibile viene ripartita proporzionalmente o assegnata agli altri settori.

### TITOLO II

#### CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI NELL'EDILIZIA

##### Art. 4.

###### *Tipologie di interventi ammissibili a contributo*

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di:

a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui alla allegata tabella A;

b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;

c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento;

d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore;

e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilità differenziata dei consumi di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione, nonché trasformazioni di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 della legge n. 10/1991;

g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, dotata di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per ogni singola unità, escluse quelle situate nelle aree individuate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 10/1991, ove siano presenti reti di teleriscaldamento;

h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.

2. Gli interventi di cui alle lettere b), d), f) e g) sono finanziabili soltanto nel caso in cui lo smaltimento dei prodotti della combustione venga effettuato in canna fumaria scaricante oltre il tetto dell'immobile.

3. Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) e h) del comma 1 i contributi possono essere concessi nella misura massima del 40% della spesa ammissibile documentata. Per gli interventi di cui alla lettera e) il contributo può essere elevato sino all'80%.

4. La percentuale di risparmio di energia o di copertura del fabbisogno termico annuo indicata nelle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo deve intendersi riferita al contributo fornito ai consumi di energia relativi all'elemento costruttivo o impiantistico sul quale si interviene.

5. Ai fini del presente articolo sono considerati edifici esistenti quelli per i quali è stata concessa l'abitabilità e o agibilità in data anteriore all'intervento.

### TITOLO III

#### CONTRIBUTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEI SETTORI INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E TERZIARIO.

##### Art. 5.

###### *Interventi ammessi a contributo*

1. Sono concessi contributi, nei settori industriale, artigianale e terziario, per gli interventi di realizzazione o modifica di impianti fissi, sistemi o componenti.

2. Gli interventi devono riguardare impianti con potenza fino a 10 megawatt termici o fino a 3 megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia e o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

3. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 30% della spesa ammissibile documentata.

4. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi è considerato equivalente a 4,348 kW.h di energia elettrica.

#### Art. 6.

##### *Criteri di ripartizione dei contributi*

1. Nel caso in cui i fondi assegnati alla regione e ripartiti ai sensi dell'art. 3 non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi oggetto delle domande ammesse in graduatoria, per ciascun intervento il limite massimo del contributo è di 500 milioni di lire.

2. Eventuali eccedenze, successive alla ripartizione dei fondi effettuata con le modalità di cui al comma 1, sono destinate a finanziare le quote di contributo esorbitanti il limite di 500 milioni di lire, secondo l'ordine di graduatoria.

#### TITOLO IV

### INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA NEL SETTORE AGRICOLO

#### Art. 7.

##### *Interventi ammessi a contributo*

1. Sono concessi contributi per la realizzazione di impianti con potenza fino a 10 megawatt termici o fino a 3 megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia o da fonti di energia assimilate alle prime.

2. Possono accedere ai contributi i seguenti soggetti: le imprese agricole, singole o associate, i consorzi di imprese agricole, le società che offrono e gestiscono il servizio calore nell'interesse dell'agricoltura, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici.

3. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 55% della spesa ammissibile documentata. Tale percentuale è elevata al 65% per le società cooperative.

#### TITOLO V

### PROCEDURE

#### Art. 8.

##### *Presentazione delle domande e ammissibilità degli interventi*

1. Le domande di ammissione ai contributi previsti dai titoli II, III e IV devono essere presentate all'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Sono ammessi agli incentivi gli interventi la cui documentazione di spesa è posteriore all'entrata in vigore della legge n. 10/1991.

3. Sono escluse dai benefici della presente legge le iniziative per le quali è stato erogato un contributo ai sensi della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 «Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

4. La giunta regionale, con motivato provvedimento, può disporre la riapertura o la modifica dei termini di presentazione delle domande.

5. Le domande sono formulate utilizzando appositi modelli predisposti dall'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dalla giunta regionale con la deliberazione di apertura dei termini per la presentazione delle domande o con altro provvedimento. La giunta regionale determina altresì le modalità per la concessione e la liquidazione del contributo e la documentazione da allegare alla domanda.

6. In ogni caso, le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione tecnico-economica:

a) scheda conoscitiva dell'edificio civile, industriale o agricolo sede dell'intervento;

b) scheda tecnica per ogni intervento proposto sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di intervento;

c) relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di intervento;

d) documentazione comprovante i dati, precedenti e successivi all'intervento, assunti per la valutazione del risparmio energetico;

e) documentazione di spesa;

f) impegno a dare inizio all'esecuzione delle opere entro novanta giorni, ed a documentare il completamento dell'intervento entro duecentoquaranta giorni dalla data di concessione del contributo.

7. Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda, a pena di inammissibilità.

8. Tutti gli interventi previsti debbono risultare in regola con le normative vigenti comunitarie, statali, regionali e locali.

9. Non sono ammissibili a contributo interventi eseguiti in ottemperanza ad obblighi di legge o a disposizioni di enti locali.

10. Sono esclusi dai contributi gli interventi che fruiscono o che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali».

11. Sono parimenti esclusi dai contributi i soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo della comunicazione del nominativo del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 10/1991.

#### Art. 9.

##### *Istruttoria e formulazione delle graduatorie*

1. L'istruttoria delle domande è espletata dal servizio energia dell'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale può avvalersi, per la soluzione di problemi tecnici particolarmente complessi, del comitato regionale per l'energia di cui al successivo art. 18 della presente legge.

2. Durante la fase istruttoria l'amministrazione regionale può richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ed effettuare sopralluoghi in cantiere.

3. Al termine della fase istruttoria la giunta regionale approva apposite graduatorie degli interventi suscettibili di concorrere a contributo.

4. Le graduatorie sono redatte per singolo settore sulla base del rapporto tra la quantità di energia risparmiata durante l'intero periodo convenzionale di vita dell'investimento ed il costo imputabile dell'investimento.

5. Per costo imputabile dell'investimento si intende la quota del costo complessivo ammissibile inerente alle opere attinenti agli interventi ammessi a contributo. L'attinenza delle opere è valutata sulla base dell'esame della documentazione allegata alla domanda.

6. Sono escluse dalla graduatoria, oltre alle domande non formulate secondo quanto richiesto dall'art. 8, le domande valutate negativamente in sede istruttoria e, comunque, quelle che non prevedono, per singolo intervento, un risparmio di energia primaria di almeno 50 GJ per milione di investimento. Tale limite è abbassato a 5 GJ per milione di investimento nel caso di impianti fotovoltaici.

#### Art. 10.

##### *Concessione ed erogazione dei contributi*

1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della deliberazione del CIPE di ripartizione dei fondi ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 10/1991, la giunta regionale formula i piani finanziari e provvede alla concessione dei contributi rispettando l'ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle somme rese disponibili dal CIPE per la regione Valle d'Aosta.

2. L'esito delle istruttorie e delle graduatorie sono comunicati ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo entro trenta giorni dall'efficacia del provvedimento di concessione.

3. Salvo quanto previsto in materia di anticipazioni del comma 3 dell'art. 18 della legge n. 10/1991, il contributo è liquidato sulla base di graduatorie definitive approvate dalla giunta regionale, a lavori ultimati, entro centoventi giorni dalla presentazione della seguente documentazione:

- a) fatture originali quietanzate relative all'intero importo del costo ammesso a contributo;
- b) certificato di regolare esecuzione e di conformità delle opere al progetto ed alla relazione tecnico-economica firmato da un tecnico iscritto ad un albo o collegio professionale competente per tipologia dell'intervento e controfirmato dal beneficiario del contributo, per interventi fino a 150.000.000 di lire;
- c) certificato di collaudo redatto da un ingegnere designato dalla Regione per interventi superiori a 150.000.000 di lire, con spese a carico dell'utente.

4. Nel caso di modifiche apportate al progetto originale, il richiedente deve inviare una comunicazione relativa alla variante atta a dimostrare che l'introduzione delle modifiche non comporta un peggioramento della resa energetica dell'intervento. Le variazioni in corso d'opera non possono, comunque, comportare alcuna maggiorazione del contributo concesso.

5. Se la spesa inerente all'intervento documentata a fine lavori è inferiore a quella ammessa a contributo, il contributo viene erogato percentualmente sulla spesa documentata.

#### Art. 11.

##### *Locazione finanziaria*

1. I contributi di cui ai titoli II, III e IV della presente legge sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le modalità e procedure previste dall'art. 15 della legge n. 10/1991.

#### Art. 12.

##### *Cumulo dei contributi*

1. I contributi di cui ai titoli II, III e IV sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, fino al 75% dell'investimento complessivo.

#### Art. 13.

##### *Revoca dei contributi*

1. La giunta regionale provvede alla revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:

- a) quando le opere non siano iniziate entro novanta giorni dalla data di concessione del contributo o entro i termini fissati dalla giunta regionale, sulla base di motivata istanza di proroga;
- b) quando la documentazione relativa al completamento dell'opera, conforme al progetto approvato, non sia prodotta entro duecentoquaranta giorni dalla data di concessione del contributo, o entro i termini fissati dalla giunta regionale, sulla base di motivata istanza di proroga.

2. I fondi disponibili in seguito a revoche, rinunce o ad economie accertate sono utilizzati per le iniziative favorevolmente istruite e non finanziate per carenza di fondi.

3. In caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 14, la regione Valle d'Aosta dà tempestiva informazione al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e la giunta regionale provvede alla revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero dei contributi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

#### Art. 14.

##### *Controlli ed obblighi*

1. L'Amministrazione regionale accerta, avvalendosi eventualmente anche dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'effettivo conseguimento del risparmio energetico e, più in generale, la conformità degli interventi alle disposizioni contenute nei titoli II, III e IV della presente legge, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo al campione o/o secondo criteri di priorità.

2. Gli accertamenti possono essere compiuti direttamente o a mezzo di tecnici incaricati dall'amministrazione regionale scelti fra gli elenchi segnalati dagli ordini professionali.

3. Ai beneficiari delle provvidenze è fatto obbligo di:

- a) mantenere in esercizio gli impianti e non asportare e destinare ad altro uso gli stessi e le opere realizzate per il periodo di vita utile convenzionalmente assunto per il calcolo del risparmio;
- b) osservare le norme di corretta manutenzione e di corretto esercizio degli impianti incentivati;
- c) fornire alla Regione tutti i dati richiesti sull'efficacia dell'intervento e sui consumi energetici.

### TITOLO VI

#### INIZIATIVE COLLATERALI

##### Art. 15.

##### *Iniziative promozionali*

1. L'Assessorato dell'Industria, del commercio e dell'artigianato predispone adeguate iniziative di informazione, divulgazione e dimostrazione, allo scopo di promuovere interventi ammissibili agli incentivi previsti dalla presente legge.

2. L'Assessorato dell'Industria, del commercio e dell'artigianato promuove, altresì, le iniziative regionali sussidiabili ai sensi dell'art. 11 della legge n. 10/1991.

##### Art. 16.

##### *Convenzioni*

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, del Piano energetico regionale, nonché per le necessità connesse all'attuazione delle disposizioni della legge n. 10/1991, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ENEL, l'ENI, l'ENEA, il CNR, le università degli studi e con altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, operanti nei diversi campi dell'energia, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono rivolte altresì a sviluppare iniziative e progetti di attività di competenza regionale nel settore energetico e, in particolare, studi e ricerche al fine di:

- a) realizzare il censimento delle fonti e risorse energetiche delle strutture distributive della Regione;
- b) svolgere indagini sulle strutture delle utenze attuali e potenziali, individuando altresì i fabbisogni energetici non soddisfatti;
- c) individuare il potenziamento energetico della Regione.

3. La Regione, avvalendosi anche della collaborazione delle università, dell'ENEA e di altri soggetti operanti nel campo dell'energia, promuove con le associazioni di categoria degli imprenditori, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge n. 10/1991, accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo-industriale, secondo le linee di programmazione energetica regionale.

##### Art. 17.

##### *Osservatorio energetico regionale*

1. La regione, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, si dota di strutture adeguate ad un'efficace gestione delle problematiche energetiche regionali.

2. È istituito a tal fine un Osservatorio energetico regionale con i seguenti compiti:

- a) costituzione di una rete per la rilevazione dei dati di consumo dei vari settori per la formazione di una adeguata banca dati a livello regionale;
- b) rilevazione di fatti energetici salienti con particolare riferimento ai processi di sostituzione di fonti energetiche tradizionali con fonti rinnovabili o assimilate;

c) segnalazione di particolari problemi ed opportunità nell'uso delle fonti di energia e suggerimenti all'utenza di interventi migliorativi;

d) diffusione di informazioni di natura tecnico-economica nel campo dell'energia.

3. L'assegnazione di personale regionale necessario al funzionamento dell'osservatorio è demandata alla revisione della pianta organica dell'Assessorato dell'industria, commercio e dell'artigianato.

4. In attesa della suddetta revisione la giunta regionale è autorizzata ad affidare speciali incarichi a liberi professionisti, ad esperti e a consulenti, nei modi e nei termini di cui alle leggi regionali e statali vigenti in materia.

#### Art. 18.

##### *Comitato regionale per l'energia*

1. È istituito il comitato regionale per l'energia.

2. Il comitato è così composto:

a) dall'Assessore dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, in sua assenza, dal dirigente del Servizio industria, artigianato e energia, con funzioni di presidente;

b) un dirigente dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;

c) un dirigente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti;

d) un dirigente dell'Assessorato dei lavori pubblici;

e) il primo segretario, capo del servizio energia dell'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) un esperto designato dall'ENEA;

g) quattro esperti designati dalla giunta regionale;

h) un esperto dell'Università degli studi di Torino.

3. Il Comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario del servizio energia dell'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai componenti del comitato estranei all'amministrazione regionale è corrisposto, per ogni giorno di seduta, un compenso lordo di L. 200.000 oltre al rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per il personale dipendente dell'amministrazione regionale.

#### Art. 19.

##### *Funzioni del comitato regionale per l'energia*

1. Il comitato regionale per l'energia svolge le seguenti attività:

a) al termine della procedura di erogazione dei contributi predisporre una relazione complessiva annuale sul conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge;

b) supporta il servizio energia nell'esame tecnico di istruttorie particolarmente complesse, su richiesta dell'assessore dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### TITOLO VII

## PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA

#### Art. 20.

##### *Ambito di applicazione*

1. La Regione promuove ed incentiva gli investimenti finalizzati a riattivare, potenziare e realizzare impianti idroelettrici con potenza media nominale non superiore a 30.000 kW e le strutture ad essi funzionalmente connesse, effettuati da enti locali o loro consorzi, da imprese o loro consorzi, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale.

2. Sono considerate strutture funzionalmente connesse agli impianti: le linee elettriche di consegna e distribuzione dell'energia, le cabine di trasformazione e quanto altro serve all'impianto e all'esercizio della trasmissione.

3. L'energia elettrica, comunque prodotta, dovrà essere destinata, prorariamente, allo sviluppo delle attività produttive della Regione ed al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.

#### Art. 21.

##### *Partecipazione e adesione in società o consorzi elettrici locali*

1. Per favorire gli investimenti diretti al potenziamento, alla costruzione o alla riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media da 400 kW a 30.000 kW è autorizzata la partecipazione o l'adesione della Regione in società o consorzi elettrici locali.

2. La partecipazione o l'adesione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio regionale.

#### Art. 22.

##### *Finanziamenti*

1. A fronte delle spese derivanti dagli investimenti necessari a realizzare gli interventi di riattivazione degli impianti idroelettrici dismessi, di potenziamento, attraverso il rinnovamento tecnologico, degli impianti esistenti o di realizzazione di nuovi impianti, nonché per le strutture ad essi funzionalmente connesse, possono essere concessi mutui agevolati a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 25, o, in alternativa, contributi in conto interessi per i mutui da contrarsi con istituti di credito convenzionati, nonché finanziamenti per le iniziative oggetto di locazione finanziaria effettuate da società convenzionate.

2. I mutui di cui al comma 1 possono essere accordati sulla base delle seguenti modalità:

a) ammontare del mutuo fino al 70% della spesa ammessa per gli interventi effettuati da enti locali o altri enti pubblici, aziende municipalizzate o società a partecipazione pubblica non inferiore al 35% del capitale sociale e loro consorzi;

b) ammontare del mutuo fino al 40% della spesa ammessa per interventi effettuati da altre imprese auto-produttrici.

3. I mutui hanno i seguenti periodi massimi di ammortamento:

a) anni quindici, di cui un anno di preammortamento, per la realizzazione di impianti nuovi;

b) anni dieci, di cui un anno di preammortamento, per la riattivazione degli impianti dismessi;

c) anni otto, di cui un anno di preammortamento, per il potenziamento, attraverso il rinnovamento tecnologico, degli impianti esistenti.

4. Il tasso di interesse da applicare ai mutui a carico del fondo di rotazione è ragguagliato al 50% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per i finanziamenti nel settore industriale.

5. Nel caso di mutui stipulati con istituti di credito, il contributo sugli interessi è concesso in misura tale che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa posti a carico del mutuatario, risulti pari a quello previsto al comma 4.

6. Nel caso di interventi realizzati mediante lo strumento della locazione finanziaria può essere concesso un contributo, da erogarsi direttamente alle società convenzionate, per consentire l'abbattimento degli interessi in misura non superiore al 30% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per i finanziamenti nel settore industriale.

#### Art. 23.

##### *Convenzioni con istituti di credito*

1. La giunta regionale, per gli interventi che beneficiano del contributo in conto interessi o del contributo per locazione finanziaria, è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti di credito e società di locazione finanziaria.

2. Nelle convenzioni dovranno essere fissati i tassi, le procedure e i tempi per la presentazione e l'istruttoria delle domande, le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle domande, le modalità di stipulazione dei contratti di mutuo e di locazione finanziaria e per l'erogazione delle somme, nonché le disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui e per la rinuncia o revoca dei benefici.

#### Art. 24.

##### *Istruttoria delle domande di mutuo*

1. Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti, per il potenziamento di impianti esistenti o per la riattivazione di vecchi impianti, sono esaminate tenendo conto della politica energetica regionale, dell'impatto ambientale e della convenienza economica.

2. Le domande devono essere presentate al Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'assessorato dell'industria, commercio ed artigianato, corredate della documentazione necessaria stabilita nelle modalità di attuazione approvate con deliberazione della giunta regionale, comprensiva, per gli impianti di potenza nominale media superiore a 220 kW, dello studio di impatto ambientale previsto dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6.

3. Gli studi d'impatto ambientale dovranno evidenziare, in modo particolare, i seguenti aspetti:

- a) conseguenza della riduzione della portata di acqua sull'ecosistema flora-faunistico di montagna;
- b) possibili conseguenze sullo stato d'inquinamento del corso d'acqua dovute al mancato o diminuito effetto di diluizione degli scarichi urbano-industriali;
- c) portata residua nei periodi di magra.

4. Nei casi di accertata urgenza, e limitatamente agli interventi di cui all'art. 22, comma 2, lettere a) e b), la giunta regionale può permettere l'ammissione ai benefici ed incentivi di cui alla presente legge gli impianti la cui istruttoria per l'ottenimento della subconcessione per la derivazione delle acque pubbliche non sia ancora conclusa. In questo caso però l'impianto, oltre ad essere conforme alle indicazioni del Piano energetico regionale, deve avere ottenuto l'assenso da parte della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali, nonché parere positivo preliminare da parte dell'ufficio regionale competente in materia di derivazioni, utilizzazioni e subconcessioni di acque pubbliche, relativamente all'ammissibilità formale della domanda in oggetto. La domanda di autorizzazione deve, inoltre, essere comunicata all'ENEL, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il quale indicherà le condizioni cui, a suo avviso, le concessioni e le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, ai fini del coordinamento delle attività elettriche e al magistrato per il Po, che deve essere sentito in ordine all'ammissibilità delle istanze.

5. Il richiedente, per i casi previsti al comma 4, deve, inoltre, obbligarsi ad eseguire tutte le prescrizioni e le condizioni che saranno stabilite all'atto della subconcessione.

6. In caso di inottemperanza a quanto previsto nei commi 4 e 5, la giunta regionale può richiedere che la «Finaosta S.p.a.», gli istituti di credito o le società finanziarie interessati procedano all'immediata estinzione del mutuo o delle altre forme di incentivo di cui a presente titolo.

7. Per l'esame tecnico di istruttorie particolarmente complesse, il servizio può essere coadiuvato, su richiesta dell'assessore dell'industria, commercio e artigianato, dal comitato regionale per l'energia di cui all'art. 18 della presente legge.

8. L'istruttoria, realizzata con l'eventuale ausilio di consulenti tecnici esterni, tiene conto, oltre che della natura del richiedente, dell'analisi tecnico-economica e del rapporto tra producibilità ed investimento.

9. Sono ammissibili al finanziamento gli impianti di nuova costruzione, con potenza nominale media superiore a 101 kW.

10. La riattivazione o il potenziamento di impianti esistenti sono ammissibili al finanziamento se comportano un aumento della produzione precedente di almeno il 15%.

11. Ai fini del finanziamento, sono considerate prioritarie, nell'ordine, le iniziative dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi, delle società e consorzi a maggioranza pubblica e delle cooperative di utilizzatori, dei consorzi di privati utilizzatori, dei privati.

12. Le domande presentate da soggetti appartenenti a categorie omogenee nell'ambito di quelle contemplate dal precedente comma sono finanziate in ordine decrescente del parametro del quantitativo di energia producibile nel periodo di vita convenzionale dell'impianto per unità di investimento.

13. La giunta regionale decide, motivando, in merito all'ammissione al mutuo e al suo ammontare.

14. Per l'istruttoria finanziaria e la concessione del mutuo, vengono quindi trasmesse alla «Finaosta S.p.A.» le domande a carico del fondo regionale di rotazione, agli istituti di credito autorizzati le domande di mutuo assistito da contributo regionale in conto interessi e alle società che esercitano la locazione finanziaria le domande per iniziative in tale modo finanziate.

#### Art. 25.

##### *Fondo di rotazione*

1. La giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione regionale per la concessione dei mutui agevolati previsti all'art. 22 della presente legge, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo.

2. La giunta regionale è altresì autorizzata ad approvare la stipulazione con la società finanziaria regionale «Finaosta S.p.A.» (in seguito denominata Finaosta) apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione.

3. La stipulanda convenzione deve prevedere l'obbligo da parte della Finaosta di trasmettere alla Regione situazioni semestrali del conto corrente intestato al fondo, complete di ogni informazione prevista dalla convenzione medesima.

4. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, del fondo di rotazione costituito ai sensi della presente legge.

5. Al fine della verifica sull'impiego e sulla destinazione dei mutui agevolati, i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'amministrazione regionale. In caso di comprovata irregolarità, la giunta regionale può richiedere che la Finaosta proceda all'estinzione del mutuo.

#### Art. 26.

##### *Gestione del fondo di rotazione*

1. Il fondo di rotazione previsto dalla presente legge è alimentato per gli anni 1993 e seguenti:

- a) dallo stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché dagli appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal consiglio regionale, anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, al fondo di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;
- b) dal progetto di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti a tale scopo;
- c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento dovute dai mutuatari;
- d) dagli interessi maturati sulle giacenze del fondo stesso presso la Finaosta, gestore del fondo;
- e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento.

2. Al fondo di rotazione sono addebitati eventuali oneri fiscali: il costo dei servizi prestati dalla Finaosta, gestore del fondo, nonché eventuali perdite definitivamente accertate sui finanziamenti.

#### Art. 27.

##### *Cumulo delle incentivazioni*

1. I contributi di cui al presente titolo sono cumulabili, nella misura massima del 75% della spesa con le altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio della Regione e con provvidenze previste dalla normativa comunitaria.

## Art. 28.

*Anticipazioni*

1. La giunta regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, è autorizzata ad erogare anticipazioni, totali o parziali, del contributo previsto dall'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il potenziamento, la costruzione o la riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media pari o inferiore a 30.000 kW, previa istruttoria dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato, le cui modalità sono fissate con provvedimento della giunta regionale.

2. Sono ammessi alle anticipazioni gli interventi effettuati da soggetti pubblici o a maggioranza pubblica o da privati autoconsumatori.

3. Le somme anticipate sono restituite alla Regione entro novanta giorni dalla comunicazione da parte dello Stato, avente ad oggetto il diniego dell'erogazione.

4. I beneficiari delle anticipazioni devono restituire alla regione le somme ricevute dallo Stato, a titolo di contributo, entro sette giorni dalla riscossione delle stesse.

5. Qualora i beneficiari non adempiano nei termini previsti ai commi 3 e 4, le anticipazioni devono essere restituite maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione per tutto il periodo in cui si è beneficiato della stessa.

## Art. 29.

*Cogenerazione*

1. I finanziamenti di cui all'art. 22 della presente legge sono concessi, con le medesime modalità, anche per interventi di realizzazione o di modifica di impianti di produzione di energia derivante dalla cogenerazione, purché la potenza della rete di distribuzione sia superiore a 10 MWt e la potenza elettrica installata pari ad almeno il 20% della potenza termica erogata all'utenza.

2. Sono considerate strutture funzionalmente comuni agli impianti di produzione di energia derivante dalla cogenerazione quelle di cui al comma 2 dell'art. 20 della presente legge, nonché le reti di distribuzione del calore.

## TITOLO VIII

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 30.

*Abrogazione di norme*

1. La legge regionale 23 aprile 1987, n. 34, ad eccezione del comma 3 dell'art. 15, e la legge regionale 16 maggio 1988, n. 35 «Disposizione integrativa della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34», sono abrogate.

2. Le domande presentate in applicazione della normativa abrogata continuano ad essere finanziate purché complete di tutta la documentazione necessaria alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 31.

*Disposizioni transitorie*

1. La Regione valuta la rispondenza delle domande di contributo presentate ai sensi del terzo comma dell'art. 14 della legge n. 10/1991 con il Piano energetico regionale e, comunque, con gli obiettivi regionali.

## Art. 32.

*Applicazione di norme dello Stato*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

## Art. 33.

*Disposizioni finanziarie*

1. I fondi derivanti dallo Stato alla Regione per l'applicazione dei Titoli II, III, IV della presente legge saranno iscritti in bilancio all'atto della ripartizione degli stessi da parte del CIPE, con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma della Valle d'Aosta).

2. La gestione dei fondi derivanti da revocche di contributi ai sensi dell'art. 13, comma 3 della presente legge, viene effettuata a decorrere dall'anno 1994 su capitoli di contabilità speciali che verranno all'uopo istituiti in bilancio con provvedimento amministrativo.

3. Per l'applicazione degli art. 15, 16, 17, 18, 21, 22 della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1993, una spesa di L. 3.050.000.000 il cui onere grava sui capitoli di nuova istituzione n. 48965 (per L. 50.000.000), n. 48968 (per L. 1.000.000.000), 48972 (per L. 300.000.000), 48974 (per L. 500.000.000) e 48976 (per L. 1.200.000.000).

4. Per l'applicazione dell'art. 22, limitatamente ai contributi che gravano sul capitolo 48974, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 quale limite di impegno a decorrere dall'anno 1993 sino all'anno 2010.

5. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 1993, mediante riduzione per L. 3.050.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno finanziario 1993 recante interventi nel settore dell'energia - Cod. D.5; per gli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo, per lire 3.050.000.000, delle risorse iscritte sul capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» del bilancio di previsione pluriennale per gli anni finanziari 1993-1995. A decorrere dal 1996 gli oneri sono determinati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

6. Per l'applicazione dell'art. 30, comma 2, della presente legge è autorizzata, per l'anno 1993, una spesa di L. 1.200.000.000 il cui onere grava sul capitolo di nuova istituzione n. 48970 del bilancio per il corrente esercizio.

7. Alla copertura dell'onere di cui al comma 6 si provvede, per l'anno 1993, mediante riduzione per L. 1.200.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno finanziario 1993 recante interventi nel settore dell'energia - Cod. D.5.

8. La spesa per le anticipazioni previste all'art. 28 graverà su appositi capitoli di contabilità speciale da istituirsi sul bilancio di previsione dell'esercizio 1994.

## Art. 34.

*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 agosto 1993

VIERIN

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 63.

**Disciplina dell'attività di estetista nella regione Valle d'Aosta.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1993)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Finalità della legge*

1. La presente legge disciplina, nel quadro della vigente legislazione statale, l'attività di estetista nel territorio della regione Valle d'Aosta.

**Art. 2.**

*Attività di estetista.*

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).

3. L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

**Art. 3.**

*Conseguimento della qualificazione professionale*

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue; tale periodo deve essere seguito da un corso regionale di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno trecento ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa;

c) oppure di un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante la mansione svolta o di documentazione equipollente, seguita dai corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

**Art. 4.**

*Corsi di formazione professionale*

1. I corsi di formazione professionale di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), sono realizzati nell'ambito del programma annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta).

2. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 1/1990, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato. Con le medesime modalità è, altresì, stabilito il programma per lo svolgimento dell'esame di cui all'art. 3, comma 1.

3. Per l'espletamento dell'esame di cui all'art. 3, comma 1, è costituita, con decreto del presidente della giunta regionale, una commissione composta come segue:

- a) un rappresentante della regione, con funzioni di presidente;
- b) un esperto designato dal Sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta;
- c) un esperto designato dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
- d) due esperti designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative delle organizzazioni della categoria;
- e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale;
- f) il presidente della commissione regionale per l'artigianato o un suo delegato;
- g) due docenti delle materie fondamentali di cui all'elenco riportato all'art. 6, comma 3, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale appartenente al settimo livello funzionale.

5. Agli allievi che superano l'esame teorico-pratico è rilasciato l'attestato di qualificazione professionale di estetista.

6. Ai membri della commissione d'esame, fatta eccezione per i docenti e gli istruttori del corso e per i dipendenti della regione, spetta un gettone di presenza di entità pari a quella prevista per i componenti le commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. A coloro che risiedono in comuni diversi da quelli i cui ha svolgimento l'esame, spetta inoltre il trattamento di missione previsto per il personale regionale.

7. Le spese di cui al comma 6 graveranno sul capitolo da istituire al programma regionale 2.2.2.10 del bilancio della regione per l'anno 1994 e successivi con la seguente denominazione «Spese per il funzionamento delle commissioni d'esami per le attività di istruzione artigiana, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione e di rimborso delle spese di viaggio ai membri esterni all'amministrazione regionale. Alla determinazione dell'onere si provvederà annualmente, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, e successive modificazioni, con legge di bilancio.

**Art. 5.**

*Regolamenti comunali*

1. I Comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano appositi regolamenti per disciplinare l'attività di estetista.

2. I regolamenti sono adottati sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato e la commissione di cui all'art. 7.

3. Tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse in forma individuale o in forma societaria, sono soggette alla disciplina del regolamento adottato dal comune nell'ambito del quale operano.

4. Tale regolamento si applica, altresì, alle attività di estetista svolte, anche in modo parziale, nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, di centri abbronzanti e saune o in altre imprese che, comunque, effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nelle attività di estetista.

5. In particolare i regolamenti comunali devono prevedere:

- a) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista, tenuto conto degli esercizi già esistenti e degli addetti occupati;
- b) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista;
- c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista da parte del comune e per il trasferimento dell'esercizio dell'attività in altre sedi nell'ambito del comune medesimo;
- d) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio;
- e) l'obbligo di esposizione delle tariffe professionali;
- f) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di estetista.

6. Le imprese già esistenti che non rispondono ai requisiti stabiliti dai regolamenti comunali devono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione deve essere revocata.

7. I regolamenti comunali possono essere adottati anche attraverso l'adeguamento o l'integrazione di quelli adottati ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbieri, parrucchieri per uomo e donna e mestieri affini).

#### Art. 6.

##### *Autorizzazione all'esercizio*

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'instatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'art. 5, previo accertamento:

- a) del possesso del requisito della qualificazione professionale di estetista;
- b) dei requisiti igienici dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, nonché della loro rispondenza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco, sentita la commissione comunale di cui all'art. 7, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

4. Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso alla giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

5. La giunta regionale decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione.

6. Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la giunta regionale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto.

#### Art. 7.

##### *Commissione comunale*

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, la commissione comunale prevista dall'art. 3 della legge n. 1142/1970 è integrata da un imprenditore estetista designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La commissione di cui al comma 1 esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

- a) regolamento comunale previsto dall'art. 5;
- b) rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 6.

#### Art. 8.

##### *Esercizio dell'attività*

1. L'attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società. Le imprese esercenti l'attività di estetista nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato) e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenute ad iscriversi all'Albo regionale delle imprese artigiane.

2. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 6.

3. I dipendenti, i collaboratori e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, i soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

#### Art. 9.

##### *Esercizio dell'attività e vendita di prodotti cosmetici*

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge n. 426/1971, e successive modificazioni ed integrazioni, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'art. 5 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane.

#### Art. 10.

##### *Attività svolta presso un servizio di barbieri o parrucchiere*

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbieri o di parrucchiere, nella medesima sede, a condizione che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3.

2. L'attività può, altresì, essere svolta in una delle forme societarie previste dalla legge regionale 24/1986. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei relativi requisiti professionali richiesti per l'esercizio.

3. I barbieri ed i parrucchieri, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico connesse all'esercitazione dell'attività principale.

#### Art. 11.

##### *Compiti dell'Unità sanitaria locale*

1. L'Unità sanitaria locale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza del servizio, accerta lo stato di manutenzione delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti igienico-sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività.

2. Allo stesso fine l'Unità sanitaria locale effettua controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 1/1990.

#### Art. 12.

##### *Sanzioni*

1. L'esercizio dell'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

2. L'esercizio dell'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale di cui all'art. 6 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.

3. L'esercizio dell'attività di estetista in contrasto con le altre norme previste dalla presente legge o dal regolamento comunale di cui all'art. 5 comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. In caso di particolare gravità o di recidiva, l'autorizzazione è revocata.

4. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono svolte dai comuni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

#### Art. 13.

##### Norme transitorie

1. La qualificazione di estetista è conseguita dai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge n. 161/1963, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 1142/1970;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui al comma 1, lettera a).

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti e dai collaboratori delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui al comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quello indicato ai commi 2 e 3, i soggetti e i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento organizzato dalla regione al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o di diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o della regione.

6. La qualificazione professionale di estetista è, inoltre, conseguita mediante superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'art. 3, comma 1, da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o di diplomi rilasciati da scuole professionali private per estetiste. L'ammissione all'esame è subordinata alla frequenza di un apposito corso di specializzazione organizzato dalla regione.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge n. 161/1963, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 1142/1970, e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso di riqualificazione professionale organizzato dalla regione.

8. I corsi di cui ai commi 4, 6 e 7 sono realizzati in presenza di almeno cinque frequentanti per ogni tipologia di intervento. L'ordinamento didattico e la durata dei corsi sono stabiliti sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato.

9. Le imprese singole o associate, iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno due anni nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa) e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio dell'attività di centro abbronzante, il cui titolare è sprovvisto della qualificazione professionale di estetista, possono proporre all'esercizio dell'attività medesima un responsabile in possesso di detta qualificazione. L'adeguamento deve essere effettuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'attività è esercitata in forma associata è ammessa la qualificazione professionale di estetista di almeno un socio.

#### Art. 14.

##### Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa connessa con l'applicazione della presente legge è svolta dal Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 agosto 1993.

VIERIN

93R0652

### LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 64.

**Norme di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46: «Norme per la sicurezza degli impianti».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La presente legge disciplina l'attività delle imprese artigiane in materia di impianti, in attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti).

#### Art. 2.

##### Abilitazione delle imprese artigiane

1. Le imprese artigiane sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990, se il titolare o uno dei soci o il familiare collaboratore è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 46/1990, seguito da un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, con rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione tecnica continuativa, nell'ambito di un'impresa del settore;

c) attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta) e successive modificazioni, seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, con rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione tecnica continuativa, nell'ambito di un'impresa del settore;

d) prestazione lavorativa alla diretta dipendenza di un'impresa, per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, in qualità di operaio specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro;

e) iscrizione all'albo delle imprese artigiane per un periodo non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare di impresa abilitata, ai sensi dell'art. 8, all'esercizio dell'attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990.

2. L'imprenditore sprovvisto di uno dei requisiti di cui al comma 1 può proporre all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico in possesso di uno di tali requisiti.

3. La commissione regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato) provvede all'accertamento dei requisiti tecnici professionali e rilascia il relativo certificato utilizzando i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti).

4. La commissione regionale, per l'artigianato dispone, altresì, verifiche periodiche circa la permanenza in capo alle imprese artigiane dei requisiti tecnico-professionali secondo le modalità fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991.

### Art. 3.

#### *Dichiarazione di conformità*

1. Al termine dei lavori, l'impresa artigiana rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 della legge n. 46/1990. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa e recante il numero di partita IVA e il numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale n. 24/1986, sono parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto, ove previsto, e gli schemi finali dell'impianto realizzato.

2. In caso di rifacimento parziale o di ampliamento di impianti, la dichiarazione di conformità e il progetto si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto del rifacimento o dell'ampliamento. Nella dichiarazione di conformità dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

3. La dichiarazione di conformità è resa su modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991.

### Art. 4.

#### *Responsabilità del committente o del proprietario*

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti, di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990, ad impresa abilitata.

### Art. 5.

#### *Certificato di abitabilità e di agibilità*

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, ed aver accertato che l'opera è stata eseguita da un'impresa abilitata.

### Art. 6.

#### *Verifiche*

1. I comuni sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui all'art. 14 della legge n. 46/1990 per i seguenti impianti:

a) tra gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 46/1990, le utenze condominiali di uso comune con potenza impegnata superiore a 3 kW e le utenze domestiche di edifici di volume superiore a 600 metri cubi fuori terra;

b) tra gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge n. 46/1990, quelli relativi al trasporto e all'utilizzazione di gas combustibili con portata termica compresa tra 34,8 e 116 kW.

2. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1, i comuni si avvalgono della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, compresi negli elenchi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 7.

#### *Sanzioni*

1. Alla violazione di quanto previsto dall'art. 4 consegue, a carico del committente o del proprietario, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. All'applicazione della sanzione provvede il comune competente per territorio, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Le violazioni delle disposizioni di cui alla legge n. 46/1990, a carico delle imprese artigiane, sono comunicate alla commissione regionale per l'artigianato che provvede all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane mediante apposito verbale.

3. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese artigiane comporta, altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione della medesima dall'Albo delle imprese artigiane su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio della commissione regionale per l'artigianato. La sospensione è disposta dalla commissione medesima.

### Art. 8.

#### *Abrogazione di norme*

1. È abrogata la legge regionale 22 marzo 1989, n. 15 (Norme per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici).

### Art. 9.

#### *Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare alla commissione regionale per l'artigianato entro un anno dall'entrata in vigore della legge, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale n. 24/1986, come imprese installatrici e/o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è subordinato, per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge n. 46/1990, alla frequenza di un corso di aggiornamento organizzato ai sensi della legge regionale n. 28/1983.

3. La commissione regionale per l'artigianato provvede al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e rilascia il relativo certificato utilizzando i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991.

## Art. 10.

*Norme finali*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano la legge n. 46/1990 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991.

## Art. 11.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 agosto 1993

VIERIN

93R0653

**LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 65.**

**Aumento del finanziamento annuale della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79: «Contributi alle associazioni culturali valdostane».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1993)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Oggetto*

1. Il finanziamento annuo per l'anno 1993 a favore delle associazioni culturali valdostane di cui all'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, come modificata e integrata dalle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 31, 22 novembre 1984, n. 57, 15 aprile 1987, n. 30 e 8 giugno 1990, n. 34, è elevato a L. 350.000.000.

2. Il finanziamento dovrà essere ripartito tra le associazioni di cui all'allegato A della presente legge designate dalla commissione consigliare competente, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, previo esame e valutazione del rendiconto dell'attività dell'anno precedente e del programma dell'anno in corso, su proposta dell'Assessorato della pubblica istruzione - Servizi culturali.

3. I contributi stabiliti con le modalità di cui al comma precedente saranno liquidati con deliberazione della giunta regionale.

**Art. 2.**

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 350.000.000 sarà finanziato, per l'anno 1993, mediante utilizzo dei fondi iscritti al capitolo 57300 (Contributi annui per il finanziamento delle associazioni culturali) del bilancio di previsione della regione per l'anno 1993. Legge regionale 20 agosto 1993, n. 65, L. 350.000.000.

2. A decorrere dal 1994, alla determinazione dell'onere si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta).

**Art. 3.**

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 agosto 1993

VIERIN

(Omissis)

93R0654

**LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 66.**

**Autorizzazione di spesa per l'anno 1993, ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1980, n. 39, 15 luglio 1982, n. 30, 15 aprile 1987, n. 27 e 24 aprile 1990, n. 15 e aumento di spesa per la concessione di contributi al Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste e al Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1993)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Oggetto*

1. Per la concessione dei contributi annui di cui alle leggi regionali 25 agosto 1980, n. 39, 15 luglio 1982, n. 30, 15 aprile 1987, n. 27 et 24 aprile 1990, n. 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1993, una spesa di L. 55.000.000 a favore del Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste ed una spesa di L. 55.000.000 a favore del Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue - C.M.I.E.B.

**Art. 2.**

*Atti amministrativi*

1. La giunta regionale provvede, con deliberazione, alla concessione ed alla liquidazione dei contributi di cui all'articolo precedente.

**Art. 3.**

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere di L. 110.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 57440 («Contributo annuo a favore del C.M.I.E.B. e dell'Alliance française en Vallée d'Aoste») della parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

2. Alla copertura del maggior onere di L. 110.000.000 si provvede, per l'anno 1993, mediante riduzione di pari importo del capitolo 69000 («Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti»), a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio di previsione della regione per l'anno 1993 (cod. F.2.4.). Per gli anni 1994-1995, si provvederà mediante utilizzo, per L. 220.000.000, delle risorse del capitolo 69000 del bilancio di previsione pluriennale 1993-1995.

3. A decorrere dal 1994, all'eventuale rideterminazione degli oneri di cui al comma 1 e dei contributi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta).

## Art. 4.

*Variazioni di bilancio*

1. Al bilancio di previsione della regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

## Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 agosto 1993

VIERIN

93R0655

## LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 67.

### Concessione di un contributo al comune di Gressoney-La-Trinité per la predisposizione di un progetto museale walser.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto*

1. La regione concede un contributo di L. 150.000.000 al comune di Gressoney-La-Trinité per la predisposizione di uno studio progettuale per la realizzazione di un museo walser.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con deliberazione della giunta regionale ed è versato in due rate. La prima pari al 60% del contributo, su presentazione da parte dell'amministrazione comunale di Gressoney-La-Trinité di un circostanziato preventivo di spesa e la seconda, a saldo, su presentazione da parte dell'amministrazione comunale di Gressoney-La-Trinité di copia dello studio progettuale, dei relativi elaborati e di un dettagliato rendiconto delle spese sostenute.

3. Lo studio progettuale di cui al comma 1 deve essere realizzato entro il 31 dicembre 1993.

4. All'istruttoria dei provvedimenti di cui alla presente legge provvede l'Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica dell'Assessorato della pubblica istruzione.

## Art. 2.

*Norme finanziarie*

1. L'onere di L. 150.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 54210 che si istituisce nella parte spesa del bilancio preventivo della regione per l'esercizio 1993 con la seguente denominazione: «Contributo al comune di Gressoney-La-Trinité per la predisposizione di un progetto museale walser».

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1993 mediante riduzione della somma di L. 150.000.000 iscritta al capitolo 69020 («Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento») del bilancio di previsione della regione per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso (codice F.2.8.).

## Art. 3.

*Variazioni di bilancio*

1. Al bilancio preventivo della regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

## Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 agosto 1993

VIERIN

93R0656

## LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 68.

### Interventi regionali in materia di diritto allo studio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I.

## FINALITÀ

## Art. 1.

*Finalità e obiettivi*

1. La regione, al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, inteso, in applicazione dei principi contenuti negli artt. 2 e 3 e 34 della Costituzione, come diritto del cittadino ad un'istruzione e, ad una cultura adeguata all'accrescimento della personalità e all'assolvimento dei compiti sociali, stabilisce, con la presente legge, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), interventi volti a:

a) favorire la frequenza della scuola materna;

b) rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazione del diritto all'istruzione mettendo a disposizione i mezzi che consentano di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e di eliminare i condizionamenti di natura economica e sociale che ne determinano l'evasione, lo scarso rendimento, la ripetenza e l'emarginazione;

c) garantire ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, la prosecuzione degli studi;

d) dare piena attuazione al bilinguismo di cui al Titolo VI dello statuto speciale, favorendo l'aggiornamento linguistico degli operatori scolastici e sostenendo le innovazioni educative anche mediante soggiorni in Paesi dell'area francofona;

e) favorire la realizzazione di iniziative per la conservazione del patrimonio linguistico della comunità Walser;

f) favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e dei lavoratori.

## Art. 2.

*Tipologia degli interventi*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 sono previsti i seguenti interventi:

a) borse o contributi di studio a favore di:

- 1) studenti frequentanti scuole secondarie di 2° grado di tipo o indirizzo non esistente nella regione;
- 2) studenti frequentanti il liceo linguistico di Courmayeur;
- 3) studenti per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo;
- b) conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della regione;
- c) premi di studio a studenti delle scuole secondarie della regione che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese;
- d) contributi straordinari a favore di alunni e studenti in situazioni di bisogno emergente a seguito di particolari circostanze;
- e) contributi agli enti locali per il funzionamento di scuole materne e per l'acquisto di arredi scolastici;
- f) contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi estivi di perfezionamento linguistico;
- g) finanziamenti alle scuole della regione per la realizzazione di iniziative connesse a innovazioni educative di carattere linguistico, per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti e per l'acquisto, rinnovo e manutenzione di sussidi didattici e materiale didattico di consumo;
- h) finanziamenti a favore della comunità Walser per l'organizzazione di iniziative per la conservazione del patrimonio linguistico locale;
- i) finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di corsi di lingue a favore di soggetti in situazioni di marginalità sociale.

## TITOLO II

## PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

## Art. 3.

*Limiti di reddito e graduatorie*

1. Il consiglio regionale stabilisce ogni anno un tetto di reddito per l'ammissione alle diverse provvidenze nonché i criteri per la formazione di eventuali graduatorie.

2. Qualora i fondi disponibili per ciascun intervento non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, si procede alla formazione di graduatorie, tenuto conto, insieme o in alternativa a seconda dei bandi di concorso, dei seguenti criteri:

- a) reddito e patrimonio;
- b) merito scolastico.

3. Il limite massimo di reddito imponibile lordo complessivo del nucleo familiare di provenienza non può superare la cifra di L. 40.000.000 con riferimento all'anno 1994, aggiornato annualmente secondo l'indice d'inflazione ISTAT. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento con successiva detrazione dell'aliquota per ogni figlio e coniuge a carico.

## Art. 4.

*Bandi, anticipi ed erogazione delle sovvenzioni*

1. Con apposito bando di concorso indetto con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione previa deliberazione della giunta regionale sono stabiliti:

- a) l'ammontare delle sovvenzioni e l'eventuale numero massimo;
- b) i termini di presentazione delle domande;
- c) la documentazione da allegare alla domanda e da presentare all'atto dell'erogazione;
- d) le categorie dei beneficiari;
- e) le modalità di assegnazione e di liquidazione;
- f) i criteri per la formazione di eventuali graduatorie;
- g) le modalità per la concessione di anticipi;
- h) le ulteriori modalità procedurali.

## Art. 5.

*Copertura amministrativa*

1. Le competenze di cui alla presente legge sono attribuite ai servizi scolastici dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione e in particolare:

- a) per quanto riguarda gli interventi di cui al Titolo III all'unità organizzativa diritto allo studio ed università;
- b) per quanto riguarda gli interventi di cui al Titolo IV all'unità organizzativa organizzazione scolastica.

## TITOLO III

INTERVENTI ASSISTENZIALI  
A FAVORE DI STUDENTI VALDOSTANI

## Art. 6.

*Borse di studio a favore di studenti frequentanti scuole secondarie di 2° grado di tipo o indirizzo non esistente nella Regione*

1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:

- a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
- b) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie di 2° grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo o indirizzo non esistente nella regione, nonché centri di formazione professionale di competenza regionale i cui corsi si concludono con una qualifica professionale legalmente riconosciuta;
- c) iscritti e frequentanti regolarmente gli istituti tecnici industriali con sede fuori dalla regione di indirizzi diversi da quelli esistenti in Valle d'Aosta;
- d) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'amministrazione regionale o da altri enti;
- e) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione del consiglio regionale.

2. La giunta regionale può disporre l'assegnazione di sussidi straordinari di importo non superiore a quello delle borse di studio in favore di studenti, che, pur sprovvisti di qualcuno dei requisiti di cui al comma 1, si trovino in particolari situazioni familiari di bisogno.

## Art. 7.

*Borse di studio a favore di studenti frequentanti il liceo linguistico di Courmayeur*

1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:

- a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
- b) iscritti e frequentanti regolarmente il liceo linguistico di Courmayeur;
- c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'amministrazione regionale o da altri enti;
- d) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito, determinati annualmente con deliberazione del consiglio regionale.

## Art. 8.

*Contributi di studio a favore di studenti per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo*

1. Sono istituiti contributi di studio a favore di studenti:

- a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
- b) iscritti;
- 1) a regolari corsi di laurea con precedenza agli studenti iscritti a «lingue e letterature straniere»;
- 2) e frequentanti scuole secondarie di 2° grado, esclusi gli studenti delle ultime classi, della regione o scuole secondarie di 2° grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo o indirizzo non esistente nella regione;
- 3) e frequentanti la terza media;

c) che non abbiano già beneficiato in passato nello stesso corso di studi di analoghi contributi;

d) che non intendano frequentare colonie estive all'estero per le quali sono previsti appositi contributi da parte dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;

e) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione del consiglio regionale.

#### Art. 9.

*Borse di studio a favore di studenti meritevoli per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo*

1. Sono istituiti contributi di studio a favore di studenti meritevoli che:

a) siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) frequentino nell'anno cui si riferisce la borsa di studio l'ultima classe di un istituto secondario di 2° grado della regione e conseguano il diploma di maturità;

c) sostengano una prova scritta o orale in lingua francese nel corso degli esami di maturità.

#### Art. 10.

*Conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione*

1. Per ogni anno scolastico sono conferiti posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della regione per la frequenza di scuole secondarie di 1° e 2° grado della regione ad alunni e studenti:

a) che siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore, secondo parametri di merito definiti nel bando di concorso;

c) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione del consiglio regionale.

2. Il numero dei posti è determinato con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione sulla base delle indicazioni fornite dalle direzioni dei collegi e convitti interessati.

3. La giunta regionale può disporre nel limite del dieci per cento dei posti messi a concorso il conferimento di posti straordinari in favore di alunni e studenti che, pur sprovvisti di qualcuno dei requisiti di cui al comma 1, si trovino in particolari situazioni familiari di bisogno.

#### Art. 11.

*Premi di studio a studenti delle scuole secondarie della Regione che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese*

1. Per ogni anno scolastico sono istituiti con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione premi in favore di alunni e studenti:

a) iscritti a scuole secondarie della regione;

b) che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese secondo i seguenti criteri:

1) essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata, e non essere stati iscritti in precedenza alla medesima classe di un'altra scuola e per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado aver ottenuto la promozione in prima sessione;

2) aver ottenuto il massimo della valutazione nello studio della lingua francese e secondo le formule in uso nelle singole scuole nell'anno scolastico di riferimento e per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado aver ottenuto una valutazione non inferiore agli otto decimi nella lingua francese.

2. Il numero di premi è determinato in relazione alla popolazione scolastica nella misura di uno ogni cento o frazione superiore a cinquanta alunni o studenti.

#### Art. 12.

*Contributi straordinari a favore di alunni e studenti in situazioni di bisogno emergente a seguito di particolari circostanze*

1. Sono istituiti contributi straordinari a favore di alunni e studenti:

a) iscritti e frequentanti regolarmente scuole pubbliche o private ma legalmente riconosciute;

b) in particolare stato di bisogno economico derivante da situazioni di marginalità sociale.

2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese di carattere scolastico, cioè collegate direttamente alla frequenza scolastica.

3. L'ammontare del contributo non può superare il limite stabilito per le borse di studio di cui all'art. 6.

4. I contributi straordinari sono erogati con deliberazione della giunta regionale, previa valutazione da parte di una commissione nominata dal presidente della giunta regionale e composta da due funzionari dei servizi scolastici dell'assessorato regionale della pubblica istruzione e da due funzionari del servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, designati dai rispettivi assessori. La commissione valuta i singoli casi e formula proposte sia in ordine all'ammissibilità dell'intervento che all'entità del contributo, sulla base di idonea documentazione comprovante lo stato di necessità del richiedente e le spese sostenute.

### TITOLO IV

#### ALTRI INTERVENTI

#### Art. 13.

*Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne*

1. Possono essere concessi contributi straordinari, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della regione, a favore dei comuni per il funzionamento di scuole materne locali, in presenza delle seguenti condizioni:

a) che non sia stata istituita nel territorio del comune una sezione di scuola materna regionale ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, recante norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

b) che vi siano per l'anno scolastico cui si riferisce la domanda di contributo almeno due bambini iscritti e frequentanti.

2. Le richieste, da inoltrarsi entro il mese di luglio di ciascun anno, devono contenere la previsione di spesa, nonché l'indicazione del numero di bambini iscritti per l'anno scolastico cui si riferisce la domanda di contributo.

3. L'erogazione del contributo, limitato esclusivamente al rimborso delle spese relative al personale docente (stipendi e oneri a carico del datore di lavoro), è disposta con deliberazione della giunta regionale in due rate, la prima pari al cinquanta per cento della spesa preventivata entro il 31 dicembre, la seconda a saldo, previa presentazione di rendiconti.

#### Art. 14.

*Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici*

1. Possono essere concessi contributi straordinari, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della regione, a favore dei comuni e dei consorzi dei comuni che non siano in grado di provvedervi interamente con le disponibilità dei relativi bilanci per l'acquisto di arredi scolastici per le scuole dell'obbligo.

2. Le richieste, da inoltrarsi entro il mese di luglio di ciascun anno, devono contenere:

a) relazione del direttore didattico e del preside sul fabbisogno di arredo scolastico;

b) elenco dei beni da acquistare con l'indicazione dei relativi prezzi;

c) deliberazione dell'organo competente dell'ente locale relativa all'acquisto, con indicazione della spesa prevista e della sua copertura.

3. Le richieste, complete della documentazione di cui al comma 2, sono esaminate da una commissione tecnica nominata dal presidente della giunta regionale e composta da due funzionari dei servizi scolastici dell'assessorato regionale della pubblica istruzione, da un preside o direttore didattico designati dall'assessore alla pubblica istruzione e un funzionario dell'assessorato dei lavori pubblici designato dal rispettivo assessore.

4. La commissione di cui al comma 3, sentiti, se del caso, i comuni interessati, forma il piano di ripartizione dei fondi, ed indica per ogni intervento l'importo del contributo regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) l'entità del contributo non può superare il novanta per cento della spesa complessiva a carico del comune;

b) l'ammontare non può in ogni caso essere superiore al prodotto della quota base, aggiornata secondo l'indice annuale di inflazione ISTAT, moltiplicata per il coefficiente attribuito ad ogni quota, come da tabella allegato A alla presente legge;

c) la determinazione della percentuale del contributo è in funzione della disponibilità dello stanziamento annuale del bilancio della regione;

d) il contributo non può essere attribuito allo stesso comune o consorzio di comuni per lo stesso motivo più di una volta nel corso di un decennio.

5. Il piano di ripartizione predisposto dalla commissione è approvato dalla giunta regionale. La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione di documentazione dimostrativa degli acquisti effettuati.

#### Art. 15.

##### *Contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi estivi di perfezionamento linguistico*

1. Sono istituiti contributi di studio per la frequenza durante i mesi estivi di corsi di perfezionamento linguistico all'estero a favore di docenti che:

a) siano effettivamente in servizio presso le scuole della regione con esclusione di qualsiasi altra forma di utilizzazione diversa dall'effettivo insegnamento;

b) siano residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta;

c) non abbiano rinunciato in passato per due volte ad analoghe sovvenzioni;

d) non abbiano presentato domanda di trasferimento in scuole situate fuori del territorio della regione.

2. Per le procedure si osservano le disposizioni di cui all'art. 4.

#### Art. 16.

##### *Finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione di iniziative connesse ad innovazioni educative di carattere linguistico*

1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi alle istituzioni scolastiche della regione per la realizzazione, nell'ambito dei programmi di interventi educativo-didattici bilingui formulati dai competenti organi collegiali scolastici in relazione all'applicazione nelle scuole regionali del disposto statutario degli artt. 39 e 40, di periodi di inserimento delle classi in scuole francofone.

2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente sezione del consiglio scolastico regionale, in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo, al termine delle esperienze, previa presentazione di rendiconti.

#### Art. 17.

##### *Finanziamenti alle scuole della Regione per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti*

1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi direttamente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente.

2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente sezione del consiglio scolastico regionale.

3. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 (Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della regione), e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo art. 14.

#### Art. 18.

##### *Finanziamenti alle scuole della Regione per sussidi didattici e materiale didattico di consumo*

1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi direttamente alle scuole materne regionali e alle scuole secondarie di 2° grado della regione per:

a) l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di:

1) sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, il materiale ludico e di arredamento scolastico, nonché le dotazioni librerie;

2) attrezzature scientifiche ed informatiche;

b) l'acquisto straordinario di materiale didattico di consumo.

2. L'ammontare del finanziamento regionale è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione scolastica;

b) numero di sezioni o classi;

c) esigenze dei diversi tipi di scuola e istituto.

3. Possono altresì essere assegnati fondi direttamente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione per l'acquisto di ausili didattici a favore di alunni e studenti portatori di handicap.

4. Al trasferimento dei fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente sezione del consiglio scolastico regionale.

5. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui ai commi 1 e 3 provvedono le istituzioni scolastiche interessate ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo art. 14.

#### Art. 19.

##### *Finanziamenti a favore della comunità Walser per l'organizzazione di iniziative volte alla conservazione del patrimonio linguistico locale*

1. Possono essere concessi finanziamenti annuali, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della regione, a favore del centro studi e cultura Walser di Gressoney-Saint-Jean ovvero dei comuni della comunità Walser per l'organizzazione di corsi di lingua tedesca per gli alunni delle scuole locali.

2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è disposta con deliberazione della giunta regionale in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo al termine dei corsi, previa presentazione di rendiconti.

#### Art. 20.

##### *Finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti, e di corsi di lingue per soggetti in situazioni di marginalità sociale.*

1. Possono essere concessi finanziamenti annuali, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della regione, a favore del centro di documentazione del comitato sindacale unitario di Aosta per:

a) il funzionamento dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

b) lo svolgimento di corsi monografici per adulti;

c) la gestione di corsi di lingue per lavoratori stranieri.

2. Possono altresì essere concessi finanziamenti straordinari, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della regione, a favore di istituzioni scolastiche regionali per la realizzazione di progetti di insegnamento individualizzato per l'apprendimento delle lingue italiana e francese destinati ad alunni stranieri, in particolare di aree extracomunitarie.

3. L'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 è disposta con deliberazione della giunta regionale in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo al termine dei corsi, previa presentazione di rendiconti.

#### TITOLO V

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 21.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Per i concorsi già banditi e per gli interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la regolamentazione vigente all'atto dell'inizio della procedura.

2. Limitatamente all'anno 1993, i termini di cui all'art. 13, comma 2 e 14, comma 2 sono fissati al mese di ottobre.

#### Art. 22.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere per l'applicazione del Titolo III della presente legge, valutato in annue L. 770.000.000, graverà a decorrere dall'anno 1994 sul capitolo corrispondente al capitolo 55540 del bilancio di previsione della regione per l'anno 1993 che assumerà la seguente denominazione: «Concessione di borse, premi, contributi e sussidi straordinari di studio e conferimento di posti gratuiti e semigratuiti in collegi e convitti della regione».

2. L'onere per l'applicazione del Titolo IV della presente legge, valutato in annue L. 2.490.000.000, graverà a decorrere dall'anno 1994:

per L. 1.350.000.000 sui capitoli corrispondenti ai sottoelencati capitoli del bilancio di previsione della regione per l'anno 1993, nelle misure a fianco riportate:

capitolo 55960 (art. 15) L. 60.000.000;

capitolo 55920 (art. 17) lire 330.000.000;

capitolo 56340 (art. 18, comma uno lett. a), e comma tre) L. 900.000.000;

capitolo 55145 (art. 18, comma uno lett. b) L. 60.000.000;

per L. 1.140.000.000 sui seguenti capitoli da istituire sul bilancio di previsione della regione a partire dall'anno 1994 con le denominazioni specificate appresso e nelle misure a fianco indicate:

«Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne» (art. 13), L. 100.000.000;

«Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici» (art. 14), L. 750.000.000;

«Finanziamenti alle scuole della regione per la realizzazione di iniziative connesse ad innovazioni educative di carattere linguistico» (art. 16), L. 220.000.000;

«Finanziamenti per l'organizzazione di iniziative volte alla conservazione del patrimonio linguistico, a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di soggetti in situazione di marginalità sociale» (artt. 19-20), L. 70.000.000.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà per gli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo degli stanziamenti complessivamente iscritti per i medesimi anni ai capitoli 55540 e 55660 del bilancio pluriennale della regione per gli anni 1993/1995.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvederà per gli anni 1994 e 1995:

quanto ad annue L. 1.320.000.000 mediante utilizzo per corrispondente complessivo importo delle risorse iscritte ai capitoli 55960, 55920, 56340 e 55145 del bilancio pluriennale della regione per gli anni 1993/1995;

quanto ad annue L. 1.170.000.000 mediante utilizzo, per gli importi indicati, degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli nel medesimo bilancio pluriennale: capitolo 56660 per L. 670.000.000 e capitolo 55270 per L. 500.000.000.

5. All'eventuale determinazione dell'onere per gli anni successivi si provvederà a norma dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta), con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 agosto 1993

VIERIN

(Omissis).

93R0657

### LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 69.

**Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Generalità*

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio, concede contributi a favore di associazioni e di enti pubblici e privati allo scopo di sostenere e incentivare la realizzazione di manifestazioni a carattere culturale, scientifico ed artistico suscettibili di favorire la crescita culturale della Valle d'Aosta.

#### Art. 2.

##### *Presentazione delle domande*

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge i soggetti ivi indicati devono presentare ai servizi culturali dell'assessorato regionale della pubblica istruzione domanda corredata da:

a) dettagliata e documentata relazione illustrante l'articolazione, le caratteristiche organizzative e i risvolti culturali e scientifici delle iniziative;

b) dettagliata e documentata previsione delle spese e delle entrate;

c) dichiarazione attestante se il richiedente esercita o meno attività di impresa.

#### Art. 3.

##### *Entità dei contributi per le manifestazioni culturali e scientifiche*

1. I contributi per le manifestazioni culturali e scientifiche sono concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

2. In caso di manifestazione di rilevante contenuto culturale e scientifico, da concordare direttamente con l'assessorato della pubblica istruzione, la percentuale di cui al comma uno può essere aumentata fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

3. Sull'ammissibilità a contributo delle spese e sulla valutazione dell'interesse culturale e scientifico delle iniziative proposte decide l'assessore alla pubblica istruzione sentito il parere dei servizi culturali.

## Art. 4.

*Contributi alle corali ed ai gruppi folcloristici*

1. Le corali ed i gruppi folcloristici della Valle d'Aosta possono fruire di contributi regionali per:

a) lo svolgimento dell'attività annuale. L'ammontare del relativo contributo è così determinato:

1) L. 1.500.000 per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi almeno quindici componenti;

2) L. 500.000 per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi quindici componenti;

3) L. 35.000 per ogni componente.

Gli importi sono ridotti del 50% se la corale o il gruppo non partecipa alla tradizionale assemblea regionale di canto corale;

b) la confezione di costumi storici e tradizionali. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura del 70% delle spese ritenute ammissibili e per un importo complessivo non superiore a L. 20.000.000, salve le confezioni per i nuovi componenti;

c) l'acquisto di divise. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a L. 10.000.000, salvi gli acquisti per i nuovi componenti;

d) l'organizzazione in Valle d'Aosta di manifestazioni di particolare rilevanza, da concordare con i servizi culturali dell'assessorato della pubblica istruzione, nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo massimo di L. 6.000.000 ogni anno;

e) la partecipazione delle corali segnalate dalla giuria dell'assemblea di canto corale a manifestazioni di particolare rilevanza, fuori del territorio della Valle d'Aosta, nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo massimo di L. 3.000.000 ogni anno.

## Art. 5

*Contributi ai gruppi mascherati storici e tradizionali*

1. Gruppi mascherati storici e tradizionali della Valle d'Aosta possono fruire di contributi regionali per l'acquisto o la confezione di costumi del carnevale.

2. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a L. 15.000.000, salvi gli acquisti per i nuovi componenti.

3. L'individuazione dei gruppi mascherati storici e tradizionali della Valle d'Aosta è affidata ad una commissione di tre esperti nominata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione.

## Art. 6.

*Contributi alle bande musicali*

1. Le bande musicali della Valle d'Aosta oltre ai benefici previsti dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5, «Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico», possono fruire di contributi per l'acquisto di divise. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare è determinato nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a L. 20.000.000, salvi gli acquisti per i nuovi componenti.

2. Le bande musicali della Valle d'Aosta possono fruire di un contributo per l'organizzazione del tradizionale raduno annuale nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a L. 30.000.000.

## Art. 7.

*Contributi alla società cooperativa «Librairie Valdôtaine»*

1. La società cooperativa «Librairie Valdôtaine» a r.l. con sede in Aosta, può fruire di un contributo regionale annuo fino a L. 30.000.000 nelle spese a sostenere per la promozione e la partecipazione ad attività sociali, culturali ricreative e mutualistiche nonché per le attività relative alla diffusione del bilinguismo e la pubblicazione e la diffusione di opere nuove e di riedizioni in lingua francese.

2. La Società cooperativa la «Librairie Valdôtaine» presenterà a tal fine un apposito piano annuale delle attività programmate, corredato dai documenti di cui all'art. 2.

## Art. 8.

*Istruttoria e concessione dei contributi*

1. I servizi culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione provvedono, entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, all'istruttoria ed alla valutazione delle stesse.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta o del consiglio regionale, in relazione ai rispettivi limiti di spesa di competenza.

## Art. 9.

*Liquidazione ed erogazione*

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono liquidati ed erogati in due rate: la prima, corrispondente al 60% dell'importo concesso, dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di attribuzione e la seconda, a saldo, a manifestazione o acquisti avvenuti, su presentazione di una breve relazione sull'attività svolta nonché di un dettagliato e documentato rendiconto i cui giustificativi delle spese sostenute devono essere costituiti da documenti fiscalmente regolari.

2. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

## Art. 10.

*Non cumulabilità dei contributi*

1. I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono cumulabili con eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla regione ai sensi delle leggi regionali:

9 aprile 1979, n. 16 «Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto storico della resistenza in Valle d'Aosta»;

25 agosto 1980, n. 39 «Autorisation d'ouverture de crédit pour l'octroi d'une subvention annuelle au Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste et au Centre Mondial d'information pour l'Education Bilingue»;

9 dicembre 1981, n. 79 «Contributi alle associazioni culturali valdostane»;

4 maggio 1984, n. 15, concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa culturale regionale «Università valdostana della terza età»;

22 novembre 1984, n. 57 «Inserimento del centro studi e cultura Walser della Valle d'Aosta tra le associazioni culturali valdostane di cui alle leggi regionali 9 dicembre 1981 n. 79 e 15 luglio 1982, n. 31»;

19 giugno 1992, n. 29 «Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale» e successive proroghe.

## Art. 11.

*Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 700 milioni, si provvede per l'anno 1993 mediante utilizzo dello stanziamento già iscritto al capitolo 57260 del bilancio della regione per l'anno 1993 che assume la seguente denominazione: «Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche».

2. A copertura degli oneri per gli anni 1994-1995 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per i medesimi anni al capitolo 57260 del bilancio pluriennale della regione per gli anni 1993-1995.

3. A decorrere dall'anno 1994, all'eventuale rideterminazione dell'onere si procederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

#### Art. 12.

##### *Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 agosto 1993

VIERIN

93R0658

### LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 70.

#### **Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Il sistema di emergenza sanitaria*

1. La regione istituisce il sistema di emergenza sanitaria, inteso come l'insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione fra loro combinate ed organizzate al fine di assicurare l'assistenza sanitaria per ogni situazione che si presenti in modo improvviso e con caratteristiche tali da poter provocare conseguenze critiche e che necessiti di trattamento immediato.

2. Il sistema di emergenza sanitaria è assicurato in maniera coordinata ed uniforme sull'intero territorio della regione ed è articolato come segue:

- a) sistema di allarme sanitario;
- b) sistema di assistenza traumatologica territoriale;
- c) sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.

3. I sistemi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, per quanto riguarda le macroemergenze, devono possedere il necessario collegamento funzionale con la protezione civile, di cui alle leggi regionali 18 febbraio 1983, n. 4 e 31 luglio 1986, n. 37.

4. Il piano regionale di protezione civile, approvato con deliberazioni del consiglio regionale n. 3692/VIII in data 20 aprile 1988 e n. 2013/IX in data 22 aprile 1991, sarà adeguato alle norme di cui alla presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

#### Capo II

#### IL SISTEMA DI ALLARME SANITARIO

#### Art. 2.

##### *Definizione*

1. Il sistema di allarme sanitario organizza l'intervento di emergenza sul territorio, assicurando la risposta alla chiamata del paziente, il suo soccorso e l'eventuale trasporto verso centri ospedalieri.

2. Il sistema di allarme sanitario è assicurato da un'unica centrale operativa denominata «Valle d'Aosta Soccorso» che copre l'intero territorio regionale. La centrale operativa si può avvalere delle associazioni e degli enti pubblici e privati che operano nel settore dell'emergenza e del trasporto infermi.

3. L'operatività del sistema di allarme sanitario è garantita mediante l'unificazione dei numeri di chiamata di soccorso sanitario nel numero telefonico unico «118» e mediante la costituzione di un'unica rete di comunicazione.

4. I modelli organizzativi relativi alle comunicazioni ed alle operazioni di soccorso e di trasporto, di cui al comma 1, sono definiti nell'allegato A alla presente legge, che costituisce parte integrante della medesima.

#### Art. 3.

##### *Erogazione delle prestazioni*

1. La chiamata di soccorso con il numero telefonico unico «118» è gratuita.

2. Le modalità di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2 sono definite nell'allegato B alla presente legge.

#### Capo III

#### IL SISTEMA DI ASSISTENZA TRAUMATOLOGICA TERRITORIALE

#### Art. 4.

##### *Definizione*

1. Il sistema di assistenza traumatologica territoriale si articola nei centri traumatologici quali sedi di primo soccorso, per patologie da trauma ortopedico, distribuiti sul territorio regionale.

2. I centri traumatologici rappresentano un'ulteriore articolazione del sistema dell'emergenza, con il quale si articolano operativamente anche al fine di un sempre maggior filtro ai ricoveri ospedalieri.

3. Le modalità organizzative dei centri traumatologici e la loro distribuzione sul territorio regionale saranno definiti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio regionale, sentita l'U.S.L.

#### Capo IV

#### IL SISTEMA DI ACCETTAZIONE ED EMERGENZA SANITARIA

#### Art. 5.

##### *Definizione*

1. Il sistema di accettazione ed emergenza sanitaria organizza le attività ospedaliere finalizzate al trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie.

2. Il sistema di accettazione ed emergenza sanitaria è assicurato dal Dipartimento di emergenza e accettazione dell'U.S.L. (DEA) che svolge le seguenti funzioni:

- a) funzioni di pronto soccorso:
  - triage medico;
  - PS medico;
  - PS chirurgico;
  - PS ortopedico-traumatologico;
  - PS pediatrico-neonatalogico;
  - PS ostetrico-ginecologico;
  - PS psichiatrico;

b) competenze specialistiche obbligatorie di supporto all'emergenza.

3. Le funzioni di cui alle lettere a) del comma 2 sono svolte dalle seguenti unità operative facenti parte del DEA, secondo gli schemi organizzativi previsti nell'allegato C:

soccorso sanitario 118;  
medicina d'urgenza ed accettazione;  
chirurgia generale;  
traumatologia ed ortopedia;  
pediatria e neonatologia;  
ostetricia e ginecologia;  
psichiatria.

4. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono svolte dalle seguenti unità operative e dipartimentali, facenti parte del DEA, secondo gli schemi organizzativi previsti nell'allegato C:

chirurgia vascolare ed angiologia;  
chirurgia toracica;  
analisi cliniche;  
anestesia, terapia intensiva pre e post operatoria;  
anestesia, rianimazione e terapia antalgica;  
neurologia e neurofisiopatologia;  
cardiologia e cure intensive cardiologiche;  
gastroenterologia ed endoscopia digestiva;  
nefrologia e dialisi;  
oculistica;  
otorinolaringoiatria;  
centro trasfusionale;  
radiologia;  
urologia;  
nefrologia chirurgica ed andrologia;  
medicina nucleare.

#### Capo V

### PERSONALE

#### Art. 6.

##### Dotazioni organiche

1. Nell'ambito del servizio n. 4 dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, servizio di assistenza specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, integrativa dell'assistenza di base, sono istituite l'unità operativa di soccorso sanitario 118 (U.O. 118) e l'unità operativa di traumatologia territoriale.

2. L'unità operativa di soccorso sanitario 118 svolge le seguenti funzioni:

a) gestione della centrale operativa e coordinamento delle attività di soccorso di tutte le associazioni e le strutture di enti pubblici e privati ad essa collegate;

b) attività di triage in pronto soccorso;

c) collaborazione con l'Assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale e con le altre strutture dell'U.S.L. per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al sistema dell'emergenza, per l'istruzione e l'educazione della popolazione e per ogni altro progetto o attività ad essi collegati.

3. L'unità operativa di traumatologia territoriale svolge le seguenti funzioni:

a) gestione e coordinamento dell'attività svolta nei centri traumatologici;

b) gestione e coordinamento dell'attività specialistica ambulatoriale ortopedica e traumatologica espletata in tutti gli ambulatori territoriali;

4. Le unità operative di chirurgia generale 1 e chirurgia generale 2 di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 sono unificate nell'unità operativa di chirurgia generale.

5. L'unità operativa di medicina d'emergenza ed accettazione di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56, assume la denominazione di medicina d'urgenza ed accettazione.

6. Le dotazioni organiche delle unità operative di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché delle U.O. di otorinolaringoiatria e di chirurgia vascolare ed angiologia, sono definite nell'allegato D alla presente legge.

7. Sono altresì ridefinite nell'allegato D alla presente legge le dotazioni organiche del personale infermieristico, degli operatori tecnici, degli assistenti tecnici, degli ausiliari socio-sanitari, degli assistenti amministrativi e dei coadiutori amministrativi di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56.

#### Capo VI

### FORMAZIONE DEL PERSONALE

#### Art. 7.

##### Formazione e aggiornamento del personale

1. Tutto per personale facente parte del sistema dell'emergenza sanitaria è tenuto alla frequenza di periodici corsi di aggiornamento professionale ad integrazione dei processi di formazione attivati per l'accesso al servizio.

2. La formazione e l'aggiornamento del personale sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) l'acquisizione delle nozioni basilari di soccorso di medicina d'urgenza e dei modelli operativi del sistema;

b) l'approfondimento di appropriati modelli di comportamento sotto l'aspetto umano ed assistenziale, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. I piani di formazione ed aggiornamento del personale sono approvati annualmente con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'U.S.L., sentiti il responsabile dell'U.O. 118 ed il coordinatore del DEA.

#### Capo VII

### ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DELLA POPOLAZIONE

#### Art. 8.

##### Obiettivi

1. La regione, al fine di assicurare al cittadino il corretto utilizzo del sistema di emergenza sanitaria, promuove e organizza idonee iniziative volte a istruire l'intera popolazione a chiamare un'unico numero telefonico per ogni emergenza sanitaria, fornendo corrette informazioni sull'esatta ubicazione del luogo e sulla natura dell'emergenza.

2. La regione promuove e organizza inoltre iniziative di educazione sanitaria rivolte alla popolazione, ivi comprese iniziative mirate d'intervento diretto sul malato rivolte a gruppi di popolazione maggiormente esposti all'eventualità di dover prestare soccorso per motivi professionali o per vicinanza a soggetti a rischio.

#### Capo VIII

### CONVENZIONI

#### Art. 9.

##### Contenuti

1. Per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge, l'U.S.L. è autorizzata, in via transitoria e fino alla definizione degli schemi-tipo da parte della conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della sanità, a stipulare apposite convenzioni con associazioni ed enti pubblici e privati che operano nel settore dell'emergenza e del trasporto infermi, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

#### Capo IX

### SPERIMENTAZIONE

#### Art. 10.

##### Modelli sperimentali

1. La giunta regionale potrà predisporre un modello sperimentale sul sistema di emergenza sanitaria, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e d'intesa con il Ministero della sanità.

2. Le materie oggetto del suddetto modello sperimentale sono indicate nell'allegato E alla presente legge.

3. Il finanziamento del progetto sperimentale sarà assicurato, subordinatamente all'approvazione da parte del Ministero della sanità, attraverso le risorse di cui al comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché da forme di finanziamento privato le cui modalità saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale.

#### Capo X

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 11.

##### Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimati, nel triennio 1993-1995, in lire 3 miliardi, di cui lire 900 milioni nell'anno 1993 e, a titolo indicativo, lire 1.100 milioni nell'esercizio 1994 e lire 1.000 milioni nell'esercizio 1995.

2. Alla determinazione degli oneri a carico dei bilanci successivi si provvede, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, con legge di bilancio, tenuto conto degli importi determinati, per i singoli interventi, dalla giunta regionale all'atto della presentazione al consiglio regionale del bilancio annuale di previsione.

3. Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1993 si provvede:

a) quanto a lire 500 milioni mediante utilizzo del medesimo importo iscritto al capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» del bilancio di previsione della regione per l'anno 1993, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8, del bilancio stesso (area «Tutela sanitaria e promozione sociale» - settore «Sistema di chiamata di soccorso sanitario» - E.5);

b) quanto a lire 150 milioni mediante diminuzione del medesimo importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5920 «Spese a carico della regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al S.S.N.» del bilancio di previsione della regione per l'anno 1993;

c) quanto a lire 250 milioni mediante diminuzione del medesimo importo dello stanziamento iscritto al capitolo 21820 «Spese per incarichi di consulenza e per la partecipazione a commissioni consultive o di studio a carattere generale» del bilancio di previsione della regione per l'anno 1993.

4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1994 e 1995 si provvede, indicativamente:

a) per l'anno 1994, mediante utilizzo delle risorse iscritte ai capitoli 5920 e 69020 del bilancio pluriennale della regione per gli anni 1993/1995, rispettivamente per L. 600.000.000 e per L. 500.000.000;

b) per l'anno 1995, mediante utilizzo delle risorse iscritte ai capitoli 5920 e 69020 del bilancio pluriennale della regione per gli anni 1993/1995, rispettivamente per L. 500.000.000 e per L. 500.000.000.

5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sul capitolo 60465 e sugli istituendi capitoli 62025 e 62030 della parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

#### Art. 12.

##### Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

#### Capo XI

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 13.

##### Verifica del sistema di emergenza sanitaria

1. Il sistema di emergenza sanitaria di cui alla presente legge, in relazione alla sua complessità, è definito in via sperimentale e sarà oggetto di verifica da parte del consiglio regionale sulla base di una relazione presentata dalla giunta regionale alla scadenza di due anni dalla data di effettiva attivazione della centrale operativa di cui all'art. 2, comma 2.

2. La verifica dovrà riguardare l'adeguatezza qualitativa delle prestazioni fornite nonché il rapporto costo-beneficio del sistema.

3. Sulla base di tale verifica, potranno essere apportate eventuali variazioni al modello organizzativo e/o alla dotazione organica previsti dalla presente legge.

#### Art. 14.

##### Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 22 luglio 1980, n. 33 «Organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario del territorio della regione Valle d'Aosta»;

b) i punti 1.7.1) e l'intero punto 17 dell'allegato alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 «Piano socio-sanitario della regione Valle d'Aosta per il triennio 1983-85».

2. Sono altresì abrogate le lettere b) e c) del punto relativo alla medicina di emergenza ed accettazione dell'allegato A alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 «Aggiornamento del Piano socio-sanitario della regione Valle d'Aosta per il triennio 1983-85». La funzione di organizzazione generale del pronto soccorso (lettera b) resta esercitata dall'U.O. di medicina d'urgenza ed accettazione fino all'effettiva attivazione del DEA. La funzione di coordinamento delle strutture territoriali (lettera c) resta esercitata dall'U.O. di medicina d'urgenza ed accettazione fino all'effettiva attivazione dell'U.O. di soccorso sanitario 118.

#### Art. 15.

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 agosto 1993

VIERIN

(Omissis).

93R0659

### LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993, n. 71.

#### Disciplina delle sponsorizzazioni nel settore dello sport.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La Valle d'Aosta riconosce negli interventi di sponsorizzazione sportiva un efficace strumento di diffusione promozionale dell'immagine regionale.

2. A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad attuare, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge, specifiche azioni finalizzate all'utilizzo pubblicitario delle prestazioni sportive di atleti valdostani affermatosi ai massimi livelli agonistici nazionali ed internazionali.

## Art. 2.

*Determinazione degli interventi*

1. La sponsorizzazione, della durata di un anno, ha carattere individuale ed è attuata in accordo con la Federazione nazionale di appartenenza, in armonia con le disposizioni al riguardo impartite dai regolamenti federali vigenti a livello nazionale ed internazionale.

2. L'entità della sponsorizzazione, determinata in relazione all'efficacia promozionale dell'intervento, è stabilita entro i seguenti importi:

a) atleta partecipante all'ultima edizione dei Giochi olimpici o dei Campionati mondiali assoluti:

da L. 20.000.000 a L. 60.000.000;

b) atleta inserito nell'organico della squadra nazionale «A»:

da L. 10.000.000 a L. 30.000.000;

c) Campione italiano assoluto in carica:

da L. 5.000.000 a L. 20.000.000.

3. Gli interventi di cui al comma due non sono cumulabili a favore del medesimo atleta.

## Art. 3.

*Contratto di sponsorizzazione*

1. Alla determinazione del contenuto del rapporto di sponsorizzazione si provvede mediante regolare contratto, conforme alle determinazioni e agli impegni assunti con deliberazione della giunta regionale, sottoscritto dall'assessore regionale al turismo, sport e beni culturali e dall'atleta sponsorizzato o, ove richiesto, dal legale rappresentante della Federazione nazionale di appartenenza, in armonia con i vigenti regolamenti federali nazionali ed internazionali.

2. La sponsorizzazione conferisce alla regione il diritto di utilizzo ai fini pubblicitari dell'immagine sportiva dell'atleta sponsorizzato mediante l'apposizione di scritte e/o marchi distintivi sull'abbigliamento dallo stesso indossato in gara e in allenamento, da attuarsi con le modalità stabilite nel contratto di cui al comma 1.

## Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, prevista ed autorizzata per l'anno 1993 in L. 200.000.000, graveranno sul capitolo 64150, di nuova istituzione e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci regionali.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per L. 200.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio preventivo della regione per l'anno 1993, concernente «Ristrutturazione di un fabbricato da destinare a Foyer de montagne in Valgrisenche» (Interventi settoriali - Turismo - punto D.6.5.8).

3. A decorrere dall'anno 1994, alla determinazione delle spese previste per l'applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

## Art. 5.

*Variazioni di bilancio*

1. Al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 agosto 1993

VIERIN

93R0660

## LEGGE REGIONALE 20 agosto 1993; n. 72.

**Interventi per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dello sci, la regione Valle d'Aosta promuove la realizzazione di un programma di interventi per il potenziamento di infrastrutture agonistiche per lo sci alpino, da attuarsi in armonia con le esigenze della pratica turistica degli sport della neve.

## Art. 2.

*Programma di interventi*

1. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 è predisposto dalla commissione prevista all'articolo 7, ed è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

2. Le infrastrutture destinate alla pratica agonistica dello sci alpino individuate nel programma di cui al comma 1 sono:

a) piste per discipline veloci, destinate alle competizioni di discesa libera e super gigante e aventi caratteristiche rispondenti a quelle previste per l'omologazione internazionale;

b) stadi di slalom, destinati alle competizioni di slalom gigante e speciale e aventi caratteristiche rispondenti a quelle previste per l'omologazione internazionale;

c) piste di slalom, destinate alle competizioni di slalom gigante e speciale e aventi caratteristiche rispondenti a quelle previste per l'omologazione nazionale o zonale.

## Art. 3.

*Finanziamenti per infrastrutture*

1. La regione concede a soggetti che assolvono alla funzione di gestori di piste, ai sensi della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente «Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci», contributi in conto capitale per la realizzazione delle infrastrutture individuate nel programma di cui all'articolo 2, comma 1, nella seguente misura:

a) fino ad un massimo del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili per investimenti fino al limite di lire 500 milioni;

b) fino ad un massimo del 40 per cento delle spese ritenute ammissibili per investimenti eccedenti l'importo di cui al punto a).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati esclusivamente ad impianti che conseguano l'omologazione e per l'utilizzo dei quali siano stipulate le convenzioni di cui all'articolo 9.

## Art. 4.

*Presentazione delle domande*

1. Le domande finalizzate ad ottenere i contributi di cui alla presente legge sono inoltrate all'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, servizio infrastrutture ricreativo sportive, corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto esecutivo per le autorizzazioni edilizie degli interventi ambientali, delle infrastrutture e degli impianti previsti, corredato della relativa perizia geologica;

b) relazione che, anche con riferimento al progetto, attesti e verifichi l'esistenza e il rispetto delle condizioni fisico-funzionali necessarie per ottenere la prevista omologazione;

c) stima dettagliata dei costi di realizzazione;

d) diagramma del previsto sviluppo dei lavori e programma di spesa;

e) parere di merito del comune territorialmente interessato in ordine all'intervento previsto;

f) dichiarazione del sindaco del comune territorialmente interessato che attesti la conformità delle opere agli strumenti urbanistici nonché le modalità e le eventuali condizioni per il rilascio della concessione edilizia, se necessaria;

g) attestazione di conformità dei progetti presentati ai regolamenti tecnici per l'omologazione, rilasciata, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli organismi, ufficiali della Fédération internationale de ski (F.I.S.), della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) o dell'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (A.S.I.V.A.);

h) proposta di convenzione che disciplini le modalità di utilizzo delle infrastrutture.

2. I comuni sono tenuti ad esprimere e rilasciare il parere di cui al comma 1, punto e) entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dei soggetti gestori; il mancato rilascio del parere nel termine indicato equivale a espressione di parere favorevole.

#### Art. 5.

##### Istruttoria

1. Il servizio infrastrutture ricreativo-sportive dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali provvede a verificare l'ammissibilità formale della documentazione, a stralciare le spese non ritenute ammissibili e, ove occorra, a ridurre l'entità delle spese ammissibili avuto riguardo anche al tipo di omologazione e all'importanza delle attività e delle utenze previste.

2. Le domande, unitamente ai progetti e alle valutazioni preliminari formulate dall'Ufficio competente, vengono trasmesse e sottoposte all'esame della commissione tecnica di cui all'articolo 7 entro i tre mesi successivi al termine di presentazione.

3. Entro i successivi due mesi dall'espressione del parere da parte della commissione, le istanze sono trasmesse alla giunta regionale, cui competono le decisioni inerenti la concessione dei finanziamenti.

#### Art. 6.

##### Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento spese per:

a) interventi di formazione delle piste;

b) sistemazioni idrogeologiche e ambientali finalizzate al corretto inserimento e mantenimento delle piste;

c) installazioni di sicurezza e di protezione lungo le piste;

d) opere, fabbricati di servizio, reti e impianti tecnologici funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività agonistiche e alla gestione delle infrastrutture;

e) spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori di opere e impianti.

2. Per le piste per le discipline veloci e stadi di slalom sono altresì ammissibili a finanziamento spese per:

a) opere, fabbricati di servizio, reti e impianti tecnologici per le riprese televisive;

b) opere e fabbricati di servizio destinati al pubblico e relativi impianti tecnologici;

c) impianti di illuminazione;

#### Art. 7.

##### Commissione tecnica

1. Con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo, sport e beni culturali è costituita presso l'Assessorato del turismo, sport e beni culturali una commissione tecnica composta da:

a) il dirigente dell'Ufficio regionale del turismo e sport, con compiti di coordinatore;

b) il dirigente dell'Ufficio regionale di tutela dell'ambiente;

c) un rappresentante dell'A.S.I.V.A.;

d) un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune (A.V.I.F.);

e) un tecnico esperto incaricato dalla giunta regionale.

2. L'assistenza e le funzioni tecniche del comitato nonché l'espletamento delle attività di segreteria sono affidate al servizio infrastrutture ricreativo-sportive dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, che a ciò provvede con il proprio personale.

3. I dirigenti di cui al comma 1, punti a) e b), possono delegare in tutto o in parte, ad altro funzionario dei rispettivi uffici, i compiti loro assegnati; le associazioni di cui al comma 1, punti c) e d), designano un supplente atto a sostituire il titolare nei casi di impedimento.

4. Compiti della commissione tecnica sono:

a) formulare una proposta di programma di interventi per il potenziamento di infrastrutture agonistiche per lo sci alpino, definendo specifici indirizzi e criteri programmatici, tenuto altresì conto delle categorie di infrastrutture di cui all'articolo 2, avuto anche riguardo:

1) alle esigenze di infrastrutture per l'organizzazione di competizioni sportive in rapporto ai prevedibili benefici in termini promozionale la regione può conseguire, nonché alla conformità delle condizioni delle località regionali ai requisiti richiesti per ottenere l'omologazione F.I.S. e l'assegnazione di competizioni internazionali;

2) alle esigenze e all'entità delle prevedibili attività agonistiche e promozionali, in relazione anche alla potenzialità dei comprensori;

3) all'obiettivo di ottimizzare la spesa regionale, in relazione alle risorse disponibili e in relazione alle necessità di riequilibrio territoriale di infrastrutture e di servizi;

b) selezionare i progetti da realizzare sulla base del programma approvato dal consiglio regionale e formulare proposte alla giunta regionale in ordine all'entità dei finanziamenti e alle percentuali di intervento;

c) fornire eventualmente indirizzi, indicazioni e suggerimenti in merito alle soluzioni tecniche dei progetti selezionati.

5. La commissione, con riferimento alla necessità, di acquisire pareri tecnici necessari allo svolgimento dei compiti alla stessa affidati, può avvalersi anche delle prestazioni di consulenti esterni all'amministrazione oltretutto di consulenti ufficiali F.I.S.; alla nomina dei consulenti provvede la giunta regionale, su proposta dell'Assessorato al turismo, sport e beni culturali.

6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono assunte con almeno tre voti favorevoli.

7. L'istruttoria della commissione deve essere espletata, salvo non si presentino condizioni che rendono necessaria la sospensione dei termini, entro tre mesi dalla data di trasmissione delle istanze da parte del servizio competente per l'istruttoria preliminare.

8. Ai membri della commissione non dipendenti della regione spetta un gettone di presenza giornaliero di L. 100.000, al lordo delle ritenute di legge; al tecnico incarico spettano le competenze previste dal relativo ordinamento professionale.

#### Art. 8.

##### Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. L'erogazione dei finanziamenti è disposta, su richiesta del servizio infrastrutture ricreativo-sportive, anche in acconto e fino all'ottanta per cento della somma globalmente spettante, in base al procedere dei lavori e previa presentazione, da parte del beneficiario, di documento comprovante la regolarità delle realizzande opere.

2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono altresì subordinate alla previa stipula delle convenzioni di cui all'articolo 9.

3. Il saldo dei contributi potrà essere disposto solamente previa presentazione dei certificati comprovanti l'omologazione delle piste.

#### Art. 9.

##### Gestione delle piste

1. Le modalità di gestione e di utilizzo delle piste per le discipline veloci e degli stadi di slalom realizzati con i benefici della presente legge sono definite, sulla base di apposite convenzioni, in accordo tra i soggetti beneficiari e la regione Valle d'Aosta, sentita l'A.S.I.V.A.

2. Le modalità di gestione e di utilizzo delle piste di slalom realizzate con i benefici della presente legge sono definite, sulla base di apposite convenzioni, in accordo tra i soggetti beneficiari e l'A.S.I.V.A.

#### Art. 10.

##### Delega ai comuni

1. Eventuali oneri e incombenze previsti a carico della regione possono dalla stessa essere delegati, con provvedimento della giunta regionale, ai comuni territorialmente interessati dalle infrastrutture.

2. In tale caso le convenzioni di cui all'articolo 9, comma 1, sono stipulate in accordo tra i soggetti beneficiari e i comuni territorialmente interessati, sentita l'A.S.I.V.A.

#### Art. 11.

##### Norme finanziarie

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, stabilite, per l'anno 1993 in lire 250 milioni e per gli anni 1994 e 1995 in lire 600 milioni annue, graveranno sui capitoli di nuova istituzione indicati all'articolo 12 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

per l'esercizio, 1993 mediante utilizzo per lire 250 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della regione per l'anno 1993, concernente: realizzazione di un'area attrezzata di interesse turistico in Aosta (Interventi settoriali - Turismo - punto D.6.5.7.);

per gli esercizi 1994 e 1995 mediante utilizzo, per lire 600 milioni annue dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio pluriennale della regione per gli anni 1993/1995.

3. A decorrere dall'anno 1994, alla eventuale rideterminazione della spesa per l'applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione Valle d'Aosta».

#### Art. 12.

##### Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

#### Art. 13.

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 agosto 1993

VIERIN

93R0661

## REGIONE UMBRIA

### LEGGE REGIONALE 21 luglio 1993, n. 5.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e annesso bilancio pluriennale 1993-1995.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 32 del 22 luglio 1993).

(Omissis).

93R0605

### LEGGE REGIONALE 21 luglio 1993, n. 6.

**Art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1992.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 32 del 22 luglio 1993).

(Omissis).

93R0606

### LEGGE REGIONALE 26 luglio 1993, n. 7.

**Ulteriore proroga di alcuni termini ed ulteriore modificazione ed integrazione delle leggi regionali 1° luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n. 26 e 20 agosto 1987, n. 41 sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 33 del 28 luglio 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### SEZIONE I

*Modificazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41*

#### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, modificato da ultimo dall'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1992, n. 2, è ulteriormente così modificato:

«2. Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono concedibili fino al 31 dicembre 1994».

#### Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, modificato da ultimo dall'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1992, n. 2, è ulteriormente così modificato:

«1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, già riaperto con il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito, da ultimo, al 30 giugno 1992 con l'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1992, n. 2, è prorogato al 30 giugno 1994».

## SEZIONE II

*Modificazione degli articoli 18, 27 e 44 della legge regionale  
1° luglio 1981, n. 34*

## Art. 3.

1. L'art. 18 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è così sostituito:

«1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo le provvidenze di cui alla presente legge, calcolate con riguardo all'immobile danneggiato dal sisma, sono concesse agli aventi diritto anche nel caso in cui sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato ed alla sua ricostruzione in luogo diverso per prescrizioni e vincoli di natura urbanistica, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge, oppure quando non sia possibile procedere alla ricostruzione nello stesso luogo in conformità alla normativa antisismica o per cause dipendenti dalla natura del terreno.

2. Le provvidenze di cui alla presente legge sono altresì concesse agli aventi diritto anche nel caso in cui sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato ed alla sua ricostruzione in luogo diverso in presenza di esigenze di tutela del patrimonio storico-artistico ed architettonico ancorché manifestatesi durante il corso dei lavori di ripristino.

3. Agli aventi diritto proprietari di immobili distrutti o da demolire, i quali non possono ricostruire in sito per i motivi di cui al presente articolo, il Comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani per insediamento produttivo, di edilizia economica e popolare o, nell'ipotesi di cui al precedente comma, in zone a destinazione residenziale o ricomprese in piano di recupero.

4. In tal caso il contributo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area e le aree di sedime degli immobili non ricostruibili sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune.

5. Nell'ipotesi in cui l'avente diritto non si avvalga del beneficio di cui al presente comma a favore del medesimo è disposto con l'atto di concessione un contributo aggiuntivo pari al costo dei lavori necessari alla demolizione dell'immobile, calcolato sulla base del prezzario regionale.

6. Qualora i presupposti di cui al secondo comma del presente articolo vengano accertati dal Comune dopo la concessione contributiva, il Comune stesso procede al reame del provvedimento concessorio sulla base della nuova perizia».

## Art. 4.

1. Il quarto comma dell'art. 27 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, già modificato dall'art. 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 e modificato dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 e, da ultimo, dall'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1992, n. 2, è ulteriormente così modificato: «Il contributo di cui al presente articolo spetta altresì ai comuni ed agli enti pubblici non economici nell'ipotesi in cui l'immobile danneggiato pervenga agli stessi entro il 31 ottobre 1994».

## Art. 5.

1. Il terzo comma dell'art. 44 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è così modificato: «Il rendiconto deve altresì specificare l'importo degli interessi maturati sulle somme assegnate che la Giunta regionale provvede a riassegnare ai Comuni per le finalità della presente legge».

## SEZIONE III

## Art. 6.

*Interpretazione autentica*

1. L'attuazione del piano di recupero di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, comprende non solo la fase del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, ma anche la completa esecuzione delle opere previste dallo stesso piano di recupero. La sostituzione del Comune ai proprietari inadempienti prevista dallo stesso comma 2 dell'art. 19, nel caso in cui le opere non siano state completate entro i termini fissati dal Comune in sede di concessione contributiva, deve essere preceduta da una attività istruttoria volta alla definizione dello stato di consistenza delle opere eseguite.

2. Il termine assegnato dal Comune con la diffida di cui al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 deve intendersi comprensivo sia del termine di inizio lavori, che non può essere inferiore a tre mesi, che del termine di ultimazione degli stessi, che deve essere congruo e comunque non superiore a ventiquattro mesi, scaduti i quali il Comune si sostituisce ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi dello stesso art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 26 luglio 1993

CARNIERI

93R0607

## LEGGE REGIONALE 11 agosto 1993, n. 8.

**Modificazioni della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24.  
Ristrutturazione ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi  
di trasporto pubblico di interesse regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 36  
del 18 agosto 1993)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, è così sostituito:

## «Art. 6.

*Facilitazioni tariffarie, concessioni gratuite  
tessere speciali gratuite e tessere speciali*

1. Sono riconosciute facilitazioni tariffarie riguardanti gli abbonamenti nei casi e con le modalità e le misure previste negli allegati A/1, A/2, A/3 e B, a favore delle seguenti categorie:

- a) lavoratori dipendenti;
- b) studenti;
- c) militari di leva.

2. Gli importi previsti per gli abbonamenti mensili e trimestrali di cui agli allegati A/1, A/2, A/3 e B, sono scontati del 20 per cento a favore delle seguenti categorie:

a) invalidi del lavoro ed inabili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento entro il limite del 66 per cento;

b) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento entro il limite del 66 per cento;

c) soggetti provvisti di pensione minima od integrata al minimo, corrisposta dall'INPS o dalle Casse di previdenza dei lavoratori autonomi, purché non percettori di altri redditi;

d) cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, nonché soggetti ultrasessantenni muniti di carta di cittadino europeo, ai sensi della raccomandazione della Commissione CEE 10 maggio 1989.

3. Sono riconosciute concessioni gratuite sui servizi di trasporto pubblico locale, con validità sull'intera rete regionale, a favore di:

a) titolari di tessere serie D.G.M.T. rilasciate dal Ministero dei trasporti;

b) appartenenti alla Polizia di Stato, all'Armi dei Carabinieri, al Corpo di Guardia di Finanza, agli Agenti di custodia e al Corpo Forestale dello Stato purché un servizio di pubblica sicurezza.

4. Sono rilasciate tessere speciali gratuite, con validità sull'intera rete regionale, a favore di:

a) soggetti privi di vista, con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuali accompagnatori;

b) invalidi ed inabili ai quali le norme vigenti riconoscano il diritto all'accompagnatore.

5. Sono altresì rilasciate tessere speciali a favore di:

a) invalidi di guerra e per servizio alla quinta categoria e categorie ad esse equiparate;

b) sordomuti;

c) invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66 per cento.

6. Le tessere di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate dall'A.S.P. di Perugia, dall'A.T.A.M. di Perugia, dalla Società Spoletina H.T.T. di Spoleto e dall'A.T.C. di Terni.

7. Le tessere rilasciate ai sensi del precedente comma 5 dall'A.T.A.M., dall'A.S.P., dalla Società Spoletina H.T.T. e dall'A.T.C. sono valide limitatamente ai servizi urbani ovvero a quelli extraurbani, rispettivamente gestiti dalle suddette Aziende. Gli interessati al rilascio delle suddette tessere sono tenuti ad indicare se la tessera richiesta viene utilizzata per il servizio urbano, con la contestuale individuazione del Comune, ovvero per il servizio extraurbano, nonché a versare all'Azienda abilitata al rilascio:

a) lire 60.000 annue in caso di reddito familiare annuo fino a lire 18.000.000;

b) lire 120.000 annue in caso di reddito familiare annuo superiore a lire 18.000.000 e fino a lire 36.000.000;

c) 240.000 annue in caso di reddito familiare annuo superiore a lire 36.000.000. Ove gli interessati presentino richiesta per il rilascio di più tessere speciali, sono tenuti a versare, per ciascuna di esse, l'importo annuo corrispondente alla fascia di reddito familiare.

8. Per la richiesta di qualsiasi titolo di viaggio a tariffa agevolata, di tessere speciali anche gratuite, gli interessati, purché residenti in uno dei comuni dell'Umbria, sono tenuti a produrre idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

9. La validità delle tessere di cui ai commi 4 e 5 è rifecita all'anno solare.

10. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire con proprio atto la documentazione da prodursi da parte di ogni singola categoria anche sotto forma di autocertificazione.

11. La Regione riconosce a favore delle Aziende che rilasciano le tessere speciali gratuite di cui al comma 4, l'importo di lire 120.000 per ciascuna tessera.

12. Non sono valide le tessere di libera circolazione ed i biglietti gratuiti o semigratuiti diversi da quelli espressamente previsti dalla presente legge.

#### Art. 2:

1. L'art. 11 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui ai commi 4 e 11 dell'art. 6, entro il 1<sup>o</sup> marzo di ogni anno, le Aziende interessate sono tenute a comunicare alla Giunta regionale il numero delle tessere speciali gratuite rilasciate ai sensi del comma 4 dell'art. 6 a partire dall'anno 1993.

2. Per le finalità di cui al comma 11 dell'art. 6 della presente legge è autorizzata per l'anno 1993, la spesa di lire 120.000.000 da iscriversi, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 3133 di nuova istituzione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 così denominato: «Rimborso alle Aziende di trasporto pubblico locale del mancato introito derivante dal rilascio di tessere speciali gratuite di cui alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni».

3. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà opportunamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.

4. La Giunta regionale, a norma del comma 2, dell'art. 28, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1994 e successivi l'onere sarà annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi del comma 2 dell'art. 5, della stessa legge regionale di contabilità».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 11 agosto 1993

Il vice presidente: BORGOGNONI

93R0627

## LEGGE REGIONALE 26 agosto 1993, n. 9.

### Norme a tutela della toponomastica locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 38 del 1<sup>o</sup> settembre 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Il visto del Commissario del governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Ricerche sui toponimi

1. La Regione favorisce la conoscenza ed il recupero della toponomastica locale promuovendo, anche in collaborazione con l'Università, gli Archivi di Stato e la Deputazione umbra di storia patria, indagini sull'origine e la tradizione dei toponimi.

2. A tal fine la Giunta regionale stabilisce programmi di ricerca, da realizzarsi anche mediante l'istituzione di horse di studio.

## Art. 2.

*Contributi ai comuni*

1. La Regione contribuisce alle iniziative promosse dai Comuni per la conoscenza della toponomastica locale.

2. I Comuni possono presentare, entro il 15 ottobre di ogni anno, domanda alla Giunta regionale corredata da:

a) programma di aggiornamento del piano topografico comunale con l'inserimento od il reintegro degli antichi toponimi, a norma degli artt. 38 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, concernente l'anagrafe della popolazione residente;

b) preventivo di spesa per l'installazione di specifiche segnaletiche locali;

c) eventuale relazione sulle attività di indagine precedentemente svolte nella materia.

3. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, delibera l'ammontare dei contributi.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data di assegnazione, una relazione documentata sull'attività svolta. In caso di mancato adempimento la Giunta regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.

## Art. 3.

*Decorrenza*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà mediante iscrizione nel bilancio 1994 e successivi, con la istituzione di apposito capitolo denominato «Spese per il recupero della toponomastica locale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 26 settembre 1993

CARNIERI

93R0648

## LEGGE REGIONALE 3 settembre 1993, n. 10.

**Norme per il concorso al ripiano del disavanzo scoperto degli esercizi dal 1987 al 1991 delle aziende di trasporto pubblico.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 39 dell'8 settembre 1993)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui per un importo complessivo non superiore a L. 25.000.000.000 corrispondente alla misura massima del concorso nel ripiano dei disavanzi scoperti, che non abbiano trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativi agli esercizi finanziari delle aziende di trasporto pubblico dal 1987 al 1991.

2. La Giunta regionale si impegna a predisporre entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge una proposta di legge-quadro che disciplini i trasporti pubblici di persone nell'ambito del territorio regionale.

3. La Giunta regionale, con apposito atto, determina l'ammontare del finanziamento relativo ai singoli esercizi sulla base dei seguenti criteri:

a) il finanziamento alle aziende pubbliche di trasporto (ASP, ATAM, Società Spoletina II.TT. e ATC) viene riconosciuto nella misura massima del 17,5 per cento dei disavanzi scoperti risultanti dai bilanci aziendali;

b) il finanziamento alle aziende private di trasporto viene riconosciuto nella misura massima del 30 per cento dei disavanzi scoperti risultanti dalle scritture contabili.

1. I disavanzi risultanti dai bilanci aziendali di cui alla lettera a) del comma 3 sono verificati nel rispetto dei dati contenuti nei conti economici riclassificati con le modalità di cui alla legge 6 febbraio 1987, n. 18, ove non vengano emanate, fino alla contrazione dei mutui, disposizioni ministeriali diverse.

I disavanzi risultanti dalle scritture contabili di cui alla lettera b) del comma 3 sono verificati, ferme restando le percorrenze rispettivamente riconosciute in applicazione della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei dati contenuti nei conti economici riclassificati con le modalità di cui alla legge 6 febbraio 1987, n. 18.

5. I mutui di cui al comma 1 sono assunti al tasso effettivo annuo massimo del 15 per cento e per una durata non superiore a 10 anni.

## Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione ai benefici e procedure*

1. Le aziende di trasporto pubblico per ottenere i benefici di cui all'art. 1, presentano, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza alla Giunta regionale (Ufficio viabilità e trasporti) corredata da idonea documentazione atta a certificare il disavanzo dei singoli esercizi dal 1987 al 1991, derivante dai conti economici riclassificati e certificati ai sensi della circolare del Ministero del tesoro n. 37 del 23 maggio 1987.

## Art. 3.

*Recupero e fideiussione*

1. A carico delle singole aziende che fruiscono degli effetti derivanti dalla presente legge, in sede di determinazione dei contributi d'esercizio spettanti ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, annualmente e fino all'estinzione dei mutui, vengono effettuati recuperi corrispondenti agli oneri per l'ammortamento sostenuti per far fronte alla quota per capitale e interessi.

2. In caso di cessazione o di cessione dell'attività prima che si sia provveduto a ultimare il recupero degli oneri di cui al comma 1, l'azienda è tenuta a rimborsare la parte residua degli oneri stessi.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le aziende di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 1 della presente legge sono tenute a prestare idonea fideiussione bancaria o deposito cauzionale equivalente oppure ipoteca immobiliare nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

## Art. 4.

*Azienda unica di bacino*

1. Eventuali ulteriori concorsi finanziari regionali a favore delle Aziende pubbliche di trasporto A.S.P. e A.T.A.M. sono subordinati alla definizione da parte degli enti proprietari delle aziende medesime, entro il 31 dicembre 1993, degli atti formali per la costituzione dell'azienda unica di bacino per la mobilità.

## Art. 5.

## Norma finanziaria

1. Per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 1.700.000.000 per l'anno 1993 e L. 5.000.000.000 per gli anni 1994 e successivi.

2. L'onere di cui al precedente comma sarà imputato ai capitoli 6081 e 9791 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 e successivi, rif. pluriennale 7.03.2.06, e ad esso si farà fronte con riduzione per pari importo, dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4 (cap. 3135) concernente il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubbliche e private.

3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

parte entrata - in aumento:

Cap. 3231 (N.I.): «Mutui passivi per il parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dal 1987 al 1991 delle aziende di trasporto pubblico e privato dell'Umbria ai sensi dell'art. 1, legge 17 febbraio 1993, n. 32» L. 25.000.000.000;

parte spesa - in aumento:

Cap. 3138 (N.I.): «Spese per il parziale ripiano dei disavanzi di esercizio, dal 1987 al 1991, delle aziende di trasporto pubbliche e private dell'Umbria ai sensi dell'art. 1, legge 17 febbraio 1993, n. 32» L. 25.000.000.000;

Cap. 6081 (N.I.) denominato: «Interessi passivi di preammortamento e ammortamento di mutui passivi per ripiano disavanzi aziende di trasporto pubblico e private dell'Umbria» L. 1.400.000.000;

Cap. 9791 (N.I.) denominato: «Rata ammortamento di mutui passivi per ripiano disavanzi aziende di trasporto pubblico e private dell'Umbria» L. 300.000.000, totale L. 26.700.000.000;

parte spesa - in diminuzione:

Cap. 3135 L. 1.700.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 3 settembre 1993

CARNIERI

93R0649

**LEGGE REGIONALE 3 settembre 1993, n. 11.**

**Modificazione della legge regionale 30 agosto 1988, n. 33. Intervento a favore della «Tela Umbra».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 39 dell'8 settembre 1993)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il fondo di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 33 è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, di L. 50.000.000 - mediante iscrizione di medesimo importo, sia in termini di competenza che di cassa, all'esistente capitolo 9541 del bilancio di previsione 1993.

2. Per far fronte inoltre alle straordinarie necessità della Soc. Coop. S.r.l. «Tela Umbra» è autorizzata, limitatamente all'anno 1993, l'ulteriore spesa di L. 350.000.000 da iscriversi sia in termini di competenza che di cassa, all'esistente cap. 9541 del bilancio 1993.

3. Al maggior onere derivante dai precedenti commi 1 e 2, ammontante a L. 400.000.000 si fa fronte con pari disponibilità prevista sul fondo globale di cui al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.

4. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate sia in termini di competenza che di cassa le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 3 settembre 1993

CARNIERI

93R0650

**REGIONE SICILIA**

**LEGGE 14 giugno 1993, n. 17.**

**Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'università di Palermo.**

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 30, del 19 giugno 1993)

**L'ASSEMBLEA REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Per soddisfare le esigenze delle strutture ed unità operative del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo, il contingente di cui all'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, è incrementato di n. 206 unità, appartenenti all'area funzionale socio-sanitaria.

2. Per le modalità di utilizzazione del personale in questione, nonché per la copertura delle spese inerenti allo stesso, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32.

**Art. 2.**

Articolo omissso perchè dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 27 maggio-4 giugno 1993

**Art. 3.**

1. Al fine di garantire la continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo il contingente di cui all'art. 1 è altresì incrementato di n. 39 unità, di cui 16 medici specialisti, 13 biologi e 10 tecnici-amministrativi.

2. (Comma omissso perchè dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 27 maggio-4 giugno 1993).

3. La spesa inerente al personale medesimo viene portata in detrazione dalle somme dovute dall'Assessorato regionale della sanità all'Università degli studi di Palermo per effetto delle convenzioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 883. I fondi corrispondenti sono assegnati alla U.S.L. n. 58.

## Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 giugno 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per la sanità: GALIPÒ

93R0601

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1993, n. 8.

**Patrocinio del presidente del consiglio regionale a manifestazioni di particolare interesse e di notevole rilevanza istituzionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 68 suppl. del 18 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Articolo unico

1. In occasione di manifestazioni di particolare interesse e di notevole rilevanza istituzionale, per le caratteristiche e le finalità perseguite, che si svolgono nel territorio della Regione, può essere richiesta, dagli enti ed associazioni interessate, la concessione del patrocinio del presidente del Consiglio regionale.

2. Il presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, valutata la natura e verificata la finalità della manifestazione, con atto motivato, concede il richiesto patrocinio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 11 maggio 1993

COPERTINO

93R0608

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1993, n. 9.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziaria 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 87 suppl. del 19 giugno 1993)

(Omissis).

93R0609

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1993, n. 10.

**Regime transitorio per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di musei, biblioteche ed archivi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 99 suppl. del 13 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Articolo unico

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 11 febbraio 1988, n. 6 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-90 della regione Puglia», in attesa di una legge organica in materia di musei, biblioteche ed archivi di enti locali, le funzioni amministrative di competenza regionale continuano ad essere disciplinate rispettivamente:

dalla legge regionale 12 aprile 1979, n. 21 «Norme in materia di musei di enti locali e di enti ed istituzioni di interesse locale»;

dalla legge regionale 17 aprile 1979, n. 22 «Norme in materia di biblioteche di enti locali e di istituzioni di interesse locale»;

dalla legge regionale 24 novembre 1982, n. 34 «Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli enti locali e/o di interesse locale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 23 giugno 1993

COPERTINO

93R0610

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1993, n. 16.

**Conto consuntivo finanziario ed annessa relazione per l'anno 1989.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 17 del 13 aprile 1993)

(Omissis).

93R0628

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1993, n. 17.

**Interventi a favore delle imprese artigiane.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 18 del 19 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1

1. A decorrere dall'esercizio 1993 il contributo regionale in conto interessi, previsto dall'art. 6 della legge 4 maggio 1987, n. 28, potrà essere corrisposto sull'intero importo finanziario o della locazione finanziaria qualora i conferimenti statali non siano sufficienti alla copertura della quota di competenza.

## Art. 2.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e artigianato, potrà provvedere alla modifica del tasso a carico delle imprese artigiane nell'ambito delle aliquote finali bimestralmente fissate dai decreti Ministeriali, giusta legge 7 agosto 1982, n. 526.

## Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabilito in complessive lire due miliardi si farà fronte per l'anno finanziario 1993 con lo stanziamento al cap. 4130 dello stato di previsione della spesa, mediante prelievo dell'occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per i successivi anni si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi annuali di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 5 aprile 1993

CLEMENTE DI SAN LUCA

93R0628A

**LEGGE REGIONALE 5 aprile 1993, n. 18.**

**Interventi per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche tradizionali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 18 del 19 aprile 1993)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge promuove la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche tradizionali di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, concorrendo all'attuazione

di progetti finalizzati al ripristino, alla conservazione, alla tutela e alla qualificazione delle tipologie merceologiche ed organizzative proprie delle suddette attività aziendali, nonché alla realizzazione di interventi per la commercializzazione e la promozione dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, stabilisce, sulla base di un piano triennale, da presentarsi entro il 30 aprile del triennio interessato, le arti ed i mestieri che possono beneficiare dei contributi oggetto della presente legge, individuati negli elenchi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1956, n. 1202 e successive modificazioni.

3. Saranno, al riguardo, privilegiate le arti ed i mestieri che richiamano le tradizioni artistiche e storiche della regione Campania.

## Art. 2.

*Destinatari*

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

a) le imprese artigiane singole che attuino progetti di particolare rilevanza, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1;

b) i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, tra le imprese artigiane che esercitano le attività di cui all'art. 1;

c) i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane anche imprese industriali di minor dimensioni così come definiti dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIP) ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 3 e sempre che la loro attività rientri tra quelle indicate nell'art. 1;

d) limitatamente a quanto previsto dal punto f) del successivo art. 4, le Associazioni fra imprese artigiane legalmente costituite che non hanno scopo di lucro ma esclusivamente quello di promuovere e sviluppare un particolare settore tra quelli previsti dal comma secondo del precedente art. 1.

## Art. 3.

*Requisiti*

1. Per essere ammessi ai benefici della presente legge i soggetti di cui al precedente art. 2 devono rispondere ai requisiti indicati nei commi successivi.

2. I consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa, costituiti da imprese artigiane di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2, devono:

a) essere costituiti, a norma della vigente legislazione, da almeno cinque imprese artigiane;

b) essere iscritti nella separata sezione dell'Albo di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) prevedere nel proprio statuto:

1) la parità di voto fra i soci;

2) la sottoscrizione da parte di ciascun socio, di una quota non superiore al venti per cento del capitale sociale;

3) la possibilità, per tutte le imprese associate, di beneficiare dei servizi associativi e di partecipare agli organismi sociali indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.

3. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane anche imprese industriali di minori dimensioni, ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 2, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) le imprese associate devono essere almeno cinque;
- b) le imprese artigiane associate devono essere iscritte all'Albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; le imprese industriali di minori dimensioni devono avere la sede (compresa quella legale) nel territorio della Campania;
- c) devono sussistere i requisiti statutari di cui alla lettera c) del secondo comma;
- d) le imprese industriali di minori dimensioni non devono superare un terzo delle imprese associate;
- e) le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.

#### Art. 4.

##### Spese ammesse a contributo

1. In attuazione delle finalità della presente legge sono ammesse al contributo regionale le seguenti spese:

- a) spese relative alle iniziative volte alla valorizzazione dei mestieri, attuate da singole imprese o da forme associative;
- b) spese per l'esecuzione di ricerche, studi preparatori e progetti di fattibilità, da realizzarsi anche in convenzione con istituti o centri specializzati, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alla successiva lettera c);
- c) spese per investimenti connessi alla costituzione, nell'ambito delle forme associative delle imprese, di servizi tecnici che provvedono:
  - 1) alla selezione e al controllo delle materie prime e dei semilavorati;
  - 2) alla progettazione applicativa a livello tecnologico ed organizzativo;
  - 3) al controllo di qualità della produzione;
  - 4) alla diagnostica per il restauro;
  - 5) alla ricerca stilistica;
- d) spese per investimenti connessi alla realizzazione di strutture per la commercializzazione di prodotti, spese per iniziative promozionali collegate e spese per attività di valorizzazione dei mestieri;
- e) spese per iniziative di promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni del settore, da realizzarsi attraverso pubblicazioni, campagne pubblicitarie, partecipazioni a fiere specializzate o con l'organizzazione di mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, nell'osservanza di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- f) spese per la progettazione organizzazione registrazione di marchi di qualità e loro promozione.

#### Art. 5.

##### Concessione dei contributi

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 le singole imprese e le forme associative artigiane possono beneficiare dei seguenti contributi:

- a) contributo *una tantum*, nella misura massima del 60% della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera b) dell'art. 4. La spesa ammissibile non può superare il massimale di ottanta milioni;

b) contributo in conto capitale, per un periodo massimo di tre anni, in misura non superiore al 40% della spesa ammessa annualmente per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'art. 4. La spesa ammissibile non può superare il massimale di duecento milioni;

c) contributo in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera d) dell'art. 4. La spesa ammissibile non può superare il massimale di centoventi milioni;

d) contributo per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera e) dell'art. 4 in misura non superiore al 60% della spesa ammessa. La spesa ammissibile non può superare il massimale di cento milioni;

e) contributo per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera f) dell'art. 4, in misura non superiore al 60% della spesa ammessa. La spesa ammissibile non può superare il massimale di trecento milioni.

#### Art. 6.

##### Procedure

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono presentate dai soggetti destinatari all'Assessorato regionale per l'industria, artigianato e il commercio, entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti.

2. In ogni caso devono essere allegati alla domanda:

a) un progetto indicante le azioni da svolgere, le finalità e gli obiettivi, l'organizzazione, la gestione, i tempi e le modalità di realizzazione nonché gli effetti economici ed occupazionali dell'iniziativa;

b) una relazione tecnica illustrativa del progetto;

c) il preventivo dei costi;

d) l'elenco dei soggetti comunque interessati all'iniziativa

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'artigianato, entro il 30 dicembre di ogni anno, individua i progetti ammissibili a contributi e delibera sugli stessi nell'ambito delle seguenti priorità:

a) promozione dell'immagine dell'artigianato artistico, anche come elemento qualificante dello sviluppo turistico;

b) utilizzo di scuole di mestiere, di botteghe scuola, di stages di laboratorio scuola lavoro;

c) incremento e mantenimento dell'occupazione.

4. I progetti ed il piano di riparto approvati dalla Giunta regionale vanno inviati alla Commissione consiliare competente per il parere che dovrà essere pronunciato entro trenta giorni dalla data di ricezione, trascorsi i quali, s'intende acquisito come favorevole.

#### Art. 7.

##### Divieto di cumulo

1. I soggetti, di cui al precedente art. 2, possono accedere ai contributi in conto capitale della presente legge se ed in quanto non usufruiscono già, per le medesime iniziative, di altri contributi in conto capitale previsti dalla legislazione regionale, statale o comunitaria

2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi ai sensi della presente legge qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati, altri contributi in conto capitale od agevolazioni in conto interessi sulla parte di spesa già finanziata dalla Regione o da altri Enti pubblici.

## Art. 8.

*Norma transitoria*

1. Nella prima applicazione, in assenza del Piano triennale di cui all'art. 1, sono ammessi a beneficiare dei contributi i progetti presentati entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente, entro i successivi trenta giorni provvederà ad individuare i progetti ammissibili a contributo ed a deliberare secondo le priorità e le procedure previste dall'art. 6.

## Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti in lire trecento milioni per il 1993, si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 4168, di nuova istituzione, con la seguente denominazione: «Contributi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche tradizionali», mediante prelievo dell'occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio utilizzando quota parte delle risorse di cui all'art. 16 maggio 1970, n. 281.

## Art. 10.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 5 aprile 1993

CLEMENTE DI SAN LUCA

93R0629

## LEGGE REGIONALE 22 aprile 1993, n. 19.

## Norme di procedura per l'adozione e approvazione dei piani paesistici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 20 del 3 maggio 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge regionale definisce le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani paesistici, redatti ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 431/1985 nonché le misure di salvaguardia.

2. I piani paesistici, di cui al precedente comma, interessano l'elenco delle zone delimitate dai decreti ministeriali 28 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1985).

3. Ciascun piano paesistico, di cui ai comma precedenti a cui è allegata la cartografia prevista dalla delibera di Giunta regionale 29 dicembre 1989, n. 7630 è approvato con legge regionale.

4. Eventuali, successive varianti a ciascun piano, dovute a nuove circostanze conoscitive e/o a nuovi eventi naturali che determinino incongruenze tra lo stato reale del territorio e l'apparato conoscitivo dei piani, vengono approvate con legge regionale e secondo le procedure della presente legge.

## Art. 2.

*Procedure*

1. La Giunta regionale delibera i disegni di legge di approvazione dei piani paesistici allegati e li trasmette al Consiglio.

2. Le commissioni consiliari competenti, entro quindici giorni dalla ricezione dei disegni di legge li esaminano dotandoli contestualmente dei criteri di valutazione.

3. Nel corso dell'istruttoria le commissioni indicano consultazioni con le province, con gli enti pubblici nonché con le associazioni automobilistiche regionali (A.N.C.I. e Lega delle Autonomie).

4. Trascorsi i quindici giorni i piani sono adottati dal Consiglio regionale e depositati presso la Segreteria generale della Presidenza per quindici giorni consecutivi e chiunque può prenderne visione.

5. Entro i quindici giorni dalla pubblicazione possono presentare osservazioni le province, i comuni interessati, i sindacati, gli enti pubblici, le associazioni culturali, ambientalistiche, di categoria.

6. All'istruttoria delle osservazioni provvedono i coordinatori delle aree generali avvocatura e gestione del territorio, collaborati dai dirigenti del settore politica del territorio e beni culturali, nonché di quelli del settore ambiente. Entro trenta giorni i risultati dell'istruttoria vengono trasmessi alle commissioni competenti, per la relazione definitiva al Consiglio. Le commissioni, si avvalgono per l'esame, del Comitato tecnico scientifico, già istituito con decreto della Presidenza regionale il 14 dicembre 1991, n. 13030.

7. Entro quindici giorni dall'invio dei risultati dell'istruttoria le commissioni definiscono la relazione sul disegno di legge con allegato piano paesistico per l'approvazione da parte del Consiglio regionale.

## Art. 3.

*Cartografia*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di piano acquisisce tutta la cartografia elaborata da società e studi pubblici e privati su commissione della Regione.

2. L'aggiornamento della cartografia è affidato allo stesso Ufficio di piano, anche su richiesta di altro Assessorato.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta apposito regolamento per l'aggiornamento e l'utilizzazione anche da parte di enti pubblici e privati della cartografia, regionale. Il regolamento viene approvato dal Consigliere regionale nei successivi trenta giorni.

## Art. 4.

*Norma transitoria*

1. I piani paesistici redatti ai sensi della convenzione n. 3489 del 21 settembre 1991 e già deliberati dalla Giunta regionale sono soggetti alle norme della presente legge.

2. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva apposito disegno di legge che definisce criteri, finalità e procedure attuative dei piani territoriali di coordinamento paesistico.

Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 22 aprile 1993

GRASSO

93R0630

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1993, n. 20.

**Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 28 del 22 giugno 1993)

(Omissis).

93R0631

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1993, n. 21.

**Nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali, di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: «Ordinamento delle autonomie locali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 29 del 28 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

*Soggetti di controllo*

1. Le funzioni di controllo sugli atti delle province, dei Comuni e degli enti locali, aventi sede in Campania, sono esercitate in conformità dell'art. 130 della Costituzione, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della

presente legge, a mezzo di un organo della Regione costituito nei modi stabiliti dalle leggi della Repubblica.

2. Al medesimo organo sono attribuite le funzioni di controllo sugli atti di altri enti a tal fine stabiliti con legge della Repubblica ovvero con legge regionale nell'ambito delle materie di competenza della Regione.

Art. 2.

*Organi di controllo*

1. Al fine di consentire l'esercizio delle relative funzioni in forma decentrata, oltre al Comitato Regionale di Controllo con sede in Napoli, sono istituite Sezioni provinciali decentrate con sede nei capoluoghi delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

2. Il Comitato Regionale e le Sezioni provinciali esercitano le rispettive funzioni in modo autonomo.

Art. 3.

*Competenza e composizione del Comitato regionale di controllo*

1. Il Comitato regionale di controllo, costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, esercita l'attività di controllo sugli atti indicati nel capo XII della stessa legge:

a) delle province;

b) della Città Metropolitana di Napoli;

c) dei Consorzi a partecipazione provinciale. Ove del Consorzio facciano parte Province appartenenti a Regioni diverse, il Comitato esercita il controllo solo se la sede dell'Amministrazione del Consorzio è in Campania.

2. Le designazioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 lett. a) dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sono effettuate da tutti gli ordini e collegi professionali aventi sede nel territorio regionale.

3. Le designazioni delle terne di cui al comma precedente dovranno avvenire entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 4.

*Competenza e composizione delle sezioni di controllo*

1. Le sezioni provinciali del Comitato di controllo costituite in conformità a quanto previsto dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990 n. 142, esercitano la loro attività di controllo sugli atti indicati nel capo XII della stessa legge:

a) dei Comuni;

b) delle Unioni e dei Consorzi fra Comuni. Ove del Consorzio facciano parte Comuni appartenenti a Province diverse, il controllo è esercitato dalla Sezione nella cui circoscrizione ha sede l'Amministrazione del Consorzio;

c) delle Comunità montane tra Comuni di una stessa provincia. Ove la Comunità montana comprenda Comuni appartenenti a più province, il controllo è esercitato dalla Sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'Amministrazione della Comunità montana;

d) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ove l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza svolga la propria attività in due o più Comuni appartenenti a Province o Regioni diverse, il controllo è esercitato dalla Sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'Amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;

e) delle aziende e dei consorzi di aziende in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei Comuni. Ove del Consorzio facciano parte aziende di comuni appartenenti a Province diverse, il Controllo è esercitato dalla Sezione nella cui circoscrizione ha sede l'Amministrazione del consorzio.

2. Le singole Sezioni ha competenza limitatamente alla circoscrizione della Provincia presso il cui capoluogo hanno sede.

3. Le designazioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 lettera a) dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sono effettuate da tutti gli ordini e collegi professionali esistenti sul territorio di competenza di ciascuna sezione.

#### Art. 5.

##### *Elezione e nomina dei componenti i Comitati e le Sezioni di controllo*

1. Gli esperti di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142 vengono eletti con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei consiglieri regionali.

2. I componenti il Comitato regionale di controllo e le Sezioni decentrate sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale.

#### Art. 6.

##### *Inizio e durata in carica degli organi di controllo*

1. La data di inizio dell'attività del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni è fissata dal Presidente della Giunta regionale nel provvedimento di nomina di detti organi non oltre il 15° giorno della sua costituzione.

2. Il Comitato regionale di controllo e le sue Sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del Consiglio Regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

#### Art. 7.

##### *Incompatibilità ed ineleggibilità*

1. Sono cause di incompatibilità o ineleggibilità a componente del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate quelle previste dall'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I componenti ed i dipendenti del Comitato e delle Sezioni di Controllo non possono svolgere incarichi, anche occasionali, per conto degli enti assoggettati al controllo degli organi suddetti né far parte di Commissioni giudicatrici di concorsi istituite presso gli enti medesimi, fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali.

3. Ai componenti del Comitato regionale di controllo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

#### Art. 8.

##### *Elezione del presidente e del vice presidente del comitato regionale di controllo e delle sezioni di controllo*

1. Il comitato regionale di controllo e le sue sezioni, come primo atto, eleggono a scrutinio segreto, con distinta votazione e a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente ed un vice presidente tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.

2. Qualora dopo due votazioni nessun membro abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti è eletto presidente e vice presidente chi ha riportato il maggior numero dei voti.

3. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4. Fino a quando non è eletto il presidente, la presidenza è assunta dal membro effettivo che ha riportato in occasione della sua elezione il maggior numero di voti.

5. In caso di parità, presiede il più anziano di età tra i membri elettivi.

#### Art. 9.

##### *Decadenza dei componenti ed incompatibilità*

1. Il componente del Comitato regionale di controllo o di una sua sezione, che non interviene senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, decade dall'ufficio.

2. Le cause sopravvenute di ineleggibilità o incompatibilità, previste da legge della Repubblica, importano egualmente decadenza.

3. La causa di decadenza è contestata entro dieci giorni dal Presidente del comitato regionale o della Sezione all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.

4. La decadenza è pronunciata dal Presidente della giunta regionale, su proposta motivata dal Presidente del comitato regionale o della Sezione e su conforme deliberazione del Consiglio regionale.

5. La dichiarazione di decadenza dei membri, previsti dal comma 1 - lett. a) numeri 1 e 2 lett. b) dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990 n. 142 è comunicata dal Presidente della Giunta regionale, per le sostituzioni di rispettiva competenza, ai competenti ordini professionali o al Commissario di Governo.

6. Qualora il componente incorra in ipotesi di incompatibilità, il Presidente del Comitato Regionale o della Sezione gli chiede di optare entro il perentorio termine di dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali, si provvede in conformità a quanto stabilito nel quarto e quinto comma del presente articolo.

7. Qualora l'ipotesi di decadenza di cui al primo comma e di incompatibilità di cui al sesto comma riguardi la persona del Presidente del Comitato regionale o della Sezione, la contestazione o la richiesta di opzione viene effettuata dal Presidente della giunta regionale.

#### Art. 10.

##### *Dimissioni dei componenti*

1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, del Comitato regionale di Controllo e delle sue Sezioni sono presentate al Presidente del Collegio di appartenenza, che le trasmette immediatamente al Presidente della Giunta Regionale che, a sua volta, ne promuove la presa d'atto dell'organo competente alla nomina o designazione.

#### Art. 11.

##### *Reintegrazione dell'organo di controllo*

1. Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti del Comitato Regionale di Controllo o delle sue Sezioni abbia cessato di farne parte, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la nomina entro il termine di quarantacinque giorni.

2. Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

#### Art. 12.

##### *Scioglimento*

1. Il Comitato regionale di Controllo e le Sezioni sono sciolti in caso di contestuali dimissioni della maggioranza dei componenti effettivi e supplenti o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

2. Possono essere sciolti anche quando, nell'esercizio delle loro funzioni, reiteratamente adottino provvedimenti in contrasto con le leggi vigenti o incorrano in omissioni di atti dovuti.

3. Le cause che possono determinare lo scioglimento del Comitato Regionale o delle Sezioni devono essere contestate dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o su proposta dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, all'Organo di controllo, che può presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla ricezione della contestazione.

4. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale che approva a maggioranza.

5. In caso di scioglimento di una Sezione, la funzione di controllo è esercitata dal Comitato Regionale di Controllo fino all'insediamento del nuovo Organo; se lo scioglimento riguarda il Comitato Regionale, le relative funzioni sono esercitate, per gli Enti a carattere regionale, dalla Sezione Provinciale avente sede nel Capoluogo della Regione e, per gli altri enti, dalla Sezione Provinciale nel cui ambito l'Ente stesso ha sede legale.

#### Art. 13.

##### *Segretario*

1. Il Segretario del Comitato regionale di controllo e quelli delle Sezioni decentrate, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale con le modalità e le procedure di cui all'art. 5 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11.

2. Il segretario assiste alle sedute del Collegio, redige e sottoscrive unitamente al Presidente il processo verbale, e, anche con il relatore, le decisioni dell'organo; cura l'invio degli avvisi di convocazione e la ricezione degli atti degli Enti Locali nonché la comunicazione agli enti medesimi delle decisioni del Comitato e le altre incombenze di legge. Il processo verbale della seduta deve essere depositato in Segreteria entro tre giorni, dalla data di svolgimento della stessa.

3. In caso di assenza o impedimento del segretario, nelle more della procedura per la sua sostituzione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11; il Presidente del Comitato Regionale e Sezione decentrata, chiama a svolgere le funzioni di assistenza alle sedute del collegio, un funzionario della prima-qualifica dirigenziale.

4. Il Segretario, infine, dirige l'attività del Settore alla stregua delle direttive del Comitato Regionale e delle sue Sezioni.

#### Art. 14.

##### *Calendario delle adunanze*

1. Il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni stabiliscono il calendario delle proprie adunanze e si riuniscono di norma almeno una volta la settimana in giorni ed ora prestabiliti nella sede assegnata dalla Regione. Detto calendario viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

2. Il Comitato Regionale e le sue Sezioni possono essere convocati anche in giorni diversi da quelli prestabiliti, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, mediante avviso anche telegrafico ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

3. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle adunanze previste nel calendario viene depositato in Segreteria almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Per le convocazioni di urgenza, gli argomenti relativi devono essere portati a conoscenza dei componenti con lo stesso mezzo usato per la convocazione della seduta straordinaria.

5. Il Comitato Regionale e le sue Sezioni non terranno adunanze dal 10 al 30 agosto e dal 15 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo, salvo motivi di convocazione urgenti che avverranno secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

#### Art. 15.

##### *Diritto alla visione degli atti*

1. I componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni hanno diritto a prendere visione degli atti da esaminare almeno tre giorni prima dell'adunanza.

#### Art. 16.

##### *Adunanza del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni*

1. Le adunanze del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni non sono pubbliche.

2. Per la validità delle deliberazioni, si richiede l'intervento di almeno tre componenti.

3. Le decisioni sono adottate a maggioranza ed a voto palese. In caso di parità di voti validamente espressi, escluse quindi eventuali astensioni, prevale il voto del Presidente.

Esse sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal Segretario.

4. Alle adunanze del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni partecipano anche i componenti supplenti che possono relazionare, ma senza diritto di voto salvo il caso in cui sostituiscono i membri effettivi. Nella sostituzione dei componenti effettivi eletti dal Consiglio Regionale viene osservato il criterio della alternanza.

5. All'inizio dell'adunanza viene eletto ed approvato il processo verbale dell'adunanza precedente.

#### Art. 17.

##### *Funzioni del Presidente e del Vice Presidente*

1. Il Presidente rappresenta il Comitato Regionale o la Sezione che convoca e presiede, distribuisce il lavoro tra i componenti e regola l'attività collegiale.

2. Il Presidente sovrintende, inoltre, agli Uffici, regolandone l'attività.

3. Il presidente del Comitato Regionale, d'intesa con i Presidenti delle Sezioni decentrate, convoca periodiche conferenze dei componenti effettivi e supplenti di tutti gli organi di Controllo al fine di coordinare la loro attività istituzionale sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Regionale e nel rispetto della piena autonomia degli Enti Locali.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

#### Art. 18.

##### *Udienza ad amministratori locali*

1. Il Comitato regionale di Controllo e le sue Sezioni hanno facoltà di convocare i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, al fine di ottenere chiarimenti su atti sottoposti al loro esame.

2. I predetti consessi sentono altresì i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, nonché i Consiglieri regionali, qualora ne facciano richiesta, per gli stessi motivi. I suddetti rappresentanti hanno facoltà di chiedere che vengano inserite a verbale le loro osservazioni.

## Art. 19.

*Attività di controllo*

1. Il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni esercitano le rispettive funzioni in modo autonomo, nell'ambito degli indirizzi emanati dai competenti organi della Regione.

2. Il Consiglio Regionale esprime gli indirizzi per l'esercizio del Controllo. A tal fine l'Assessore preposto agli Enti locali, d'intesa con la Commissione consiliare competente:

a) promuove e convoca semestrali riunioni plenarie di tutti i componenti il Comitato Regionale e le Sezioni decentrate;

b) promuove e convoca riunioni semestrali dei Presidenti del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni decentrate.

## Art. 20.

*Controllo di legittimità*

1. Il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni esercitano, secondo le rispettive competenze, il controllo di legittimità, relativamente agli Enti indicati nell'art. 1 della presente legge, sugli atti e nei termini di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e con le modalità previste dal successivo art. 46 della medesima legge.

## Art. 21.

*Controllo sostitutivo*

1. Qualora l'Ente soggetto a controllo ometta o ritardi un atto obbligatorio, l'Organo di controllo diffida l'ente a compierlo entro il termine minimo di trenta giorni, salvo che la legge non ne preveda uno diverso e salvo deroga motivata per i casi di urgenza, scaduto il quale nomina un Commissario per l'adozione dell'atto e fissa il termine entro il quale il Commissario deve provvedere.

2. Il Commissario deve essere scelto tra i funzionari della Regione.

3. Al termine del mandato, al predetto Commissario è corrisposto un compenso con onere a carico del bilancio dell'ente, inadempiente, di L. 100.000 a seduta per un numero massimo di otto sedute, oltre l'indennità di missione, ove prevista.

## Art. 22.

*Invio degli atti soggetti a controllo*

1. Gli atti soggetti a controllo devono essere trasmessi alla Segreteria del Collegio competente entro dieci giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, ed in duplice copia, unitamente ad un elenco descrittivo, anche in duplice esemplare, degli atti trasmessi.

2. La Segreteria del collegio provvederà ad apporre sulle due copie dell'elenco il timbro-data, restituendone uno all'Ente interessato, a titolo di ricezione degli stessi.

3. Agli effetti dei termini previsti dall'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la decorrenza viene desunta dal timbro come sopra apposto.

## Art. 23.

*Relazione annuale*

1. Il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta, al Consiglio ed alla Giunta regionale, tramite i rispettivi Presidenti. Nella relazione devono essere indicati:

a) il numero delle sedute del Collegio;

b) il numero degli atti ricevuti suddivisi per categoria di enti controllati;

c) il numero degli atti soggetti a controllo non esaminati dal Collegio e divenuti esecutivi per decorrenza dei termini di legge;

d) il numero dei provvedimenti di annullamento degli atti con l'indicazione sintetica dei motivi;

e) il numero degli atti rinviati con richiesta di riesame e la indicazione di quanti siano stati integralmente riadottati;

f) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;

g) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;

h) una valutazione sull'adeguatezza della sede, sulle attrezzature tecniche, sulla dotazione di personale e sulle eventuali prestazioni straordinarie effettuate dai dipendenti;

i) altri dati o elementi eventualmente richiesti dal Consiglio Regionale o dalla Giunta regionale.

2. Le eventuali osservazioni della Giunta regionale sulle relazioni di organo di controllo devono essere trasmesse direttamente al Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale e le Commissioni consiliari, nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di programmazione, tengono conto dei dati e degli elementi informativi in possesso degli organi di controllo per quanto riguarda i programmi operativi e di investimento degli enti locali, nonché la gestione da parte degli stessi dei finanziamenti erogati dalla Regione o, comunque, per suo tramite.

## Art. 24.

*Definitività dei provvedimenti di controllo*

1. I provvedimenti degli organi di controllo, di cui alla presente legge, sono definitivi.

## Art. 25.

*Rappresentanza in giudizio*

1. La rappresentanza in giudizio nei procedimenti giurisdizionali aventi per oggetto le decisioni dell'Organo di controllo compete al Presidente della Giunta regionale.

2. Il presidente dell'organo di controllo trasmette all'avvocatura regionale, l'atto introduttivo del giudizio eventualmente ad esso notificato, in originale, nonché gli atti relativi a procedimenti impugnati unitamente ad una dettagliata relazione con l'indicazione di eventuali elementi utili alla difesa della Regione, entro il termine di otto giorni dalla notifica del ricorso o dalla richiesta dell'avvocatura regionale. Quest'ultimo termine è ridotto alla metà nei casi in cui i ricorsi siano accompagnati da istanze cautelari.

## Art. 26.

*Copia e visione degli atti*

1. Chiunque abbia interesse, può richiedere, a proprie spese, alla Segreteria del Collegio il rilascio di copia dei provvedimenti emessi dal Collegio stesso, e, qualora ne sia direttamente interessato, anche dei relativi atti preparatori e del verbale delle adunanze.

2. Il rilascio della copia deve avvenire entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta.

3. I consiglieri regionali hanno diritto ad ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché il rilascio della copia degli atti in esenzione di spese, in attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

## Art. 27.

*Massimario*

1. Viene istituito presso il Comitato regionale di controllo il massimario delle decisioni del Comitato regionale e delle Sezioni decentrate.

2. A tal fine le sezioni decentrate trasmettono al Comitato regionale, entro quindici giorni dalla loro adozione, le decisioni adottate.

3. Le decisioni del Comitato regionale e quelle delle sezioni decentrate, opportunamente elaborate, sono pubblicate mensilmente tramite la Giunta regionale.

4. Non costituiscono materia di massimario le decisioni interlocutorie ed il visto senza il rilievo.

## Art. 28.

*Indennità di carica - Gettoni di presenza*

1. Al presidente del comitato regionale ed a quelli delle sezioni decentrate è corrisposto un assegno mensile corrispondente al 25% della indennità spettante ai consiglieri regionali, di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni.

2. A tutti gli altri componenti è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, pari al L. 150.000 lorde, per due sedute settimanali.

3. Al vice presidente, per la sostituzione del Presidente per periodi superiori al mese, è corrisposta l'indennità di cui al primo comma, con esclusione del gettone di presenza.

4. Circa il rimborso delle spese di viaggio resta confermata la normativa di cui all'art. 3 della legge regionale 1° febbraio 1980, n. 8.

## Art. 29.

*Economato*

1. Le funzioni economiche saranno esercitate presso il Comitato e le sue Sezioni da un funzionario da nominarsi con le modalità e procedure di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11.

2. Il predetto funzionario provvede alla manutenzione ordinaria dei locali e cancelleria, previa autorizzazione del presidente dell'organo al quale appartiene. Provvede inoltre alla liquidazione delle indennità e delle spese di viaggio ai componenti del Comitato e delle sue Sezioni sulla base delle certificazioni del segretario del comitato e con l'obbligo della rendicontazione semestrale.

3. La Giunta regionale all'inizio di ciascun esercizio finanziario impegna, con apposita deliberazione, l'intero stanziamento di spesa scritto nel bilancio di previsione per la corresponsione delle indennità di cui al precedente articolo 28 e procede all'accreditamento dei fondi a favore dei singoli economi.

## Art. 30.

*Competenza finanziaria*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con il competente capitolo dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1993.

2. Agli oneri per gli anni successivi, si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

## Art. 31.

*Incompatibilità - Ineleggibilità - Revoca*

1. Alle nomine di cui alla presente legge si applicano le norme di incompatibilità, ineleggibilità e di revoca previste dalla legge regionale 24 aprile 1980, n. 26, e successive modificazioni.

## Art. 32.

*Disposizioni finali*

1. Sono abrogate le precedenti leggi regionali:

- 24 marzo 1972, n. 4;
- 5 agosto 1972, n. 7;
- 13 agosto 1986, n. 23;
- 18 agosto 1986, n. 26.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 14 giugno 1993

GRASSO

93R0632

## LEGGE REGIONALE 1° luglio 1993, n. 22.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, concernente: «Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 36 del 3 agosto 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

All'art. 5 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, è aggiunto, dopo il primo, il seguente comma:

Sono altresì escluse le concessioni relative agli interventi costruttivi delle cooperative edilizie dotate di finanziamento i cui interventi vengono equiparati ad Edilizia pubblica residenziale se assegnatarie di aree in diritto di superficie individuate nell'ambito dei Piani di Zona di cui alla legge 167/62 e successive modifiche ed integrazioni che comunque dovranno essere conformi alla normativa urbanistica all'atto vigente, e muniti del parere di conformità della Giunta regionale, le concessioni relative agli interventi nella zona territoriale n. 7 di cui al successivo articolo 17, comunque conformi alla normativa urbanistica all'atto vigente e muniti del parere di conformità della Giunta regionale, nonché le concessioni relative agli interventi a rete di cui all'art. 24 della presente legge. I suddetti interventi devono essere comunque conformi alla normativa urbanistica all'atto vigente e muniti del parere di conformità della Giunta regionale.

## Art. 2.

L'articolo 17 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, è così modificato al punto «Zona Territoriale 7».

**Razionalizzazione insediativa a tutela delle risorse agricole.**

Comprende aree agricole ed insediamenti residenziali e produttivi delle sub aree 2, 4 e 6.

Per la zona occorre procedere ad una complessiva razionalizzazione degli insediamenti, tutelando e valorizzando l'agricoltura intensiva in base alla legislazione vigente regionale e nazionale.

L'edificazione nella zona territoriale 7, per la zona agricola, giusta carta dell'uso agricolo allegata ai piani regolatori generali è regolamentata dai piani regolatori generali, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.

L'attività edilizia nella zona territoriale 7, limitatamente alla parte urbanizzata, avviene nel rispetto dei piani regolatori generali vigenti.

Per gli interventi relativi all'adeguamento funzionale degli alloggi la verifica di conformità è delegata al sindaco.

È escluso il rilascio di concessioni edilizie nell'area pedemontana nella zona territoriale 7, di cui alla cartografia allegata, fino all'adeguamento del piano regolatore generale alla predetta legge.

I comuni ricadenti nella zona territoriale 7 potranno programmare interventi di viabilità solo sulla base dei piani di recupero approvati. Se gli stessi interventi dovessero interessare anche altre zone, individuate nel presente articolo, dovrà essere richiesto preventivamente il parere di conformità di cui all'art. 5.

## Art. 3.

La legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 è integrata dal seguente articolo:

L'approvazione della variante che scaturisce dalla presente legge deve essere conforme alle procedure previste dalla legge regionale 22 aprile 1993, n. 19, concernente «Norme di procedura per l'adozione e approvazione dei piani paesistici».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 1° luglio 1993

GRASSO

(Omissis).

93R0633

#### LEGGE REGIONALE 14 luglio 1993, n. 23.

##### Scioglimento del consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta - Filippo Silvestri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 36 del 3 agosto 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

Scioglimento del Consorzio Fitosanitario Obbligatorio di Napoli e Caserta «Filippo Silvestri»

1. Il Consorzio Fitosanitario Obbligatorio di Napoli e Caserta «Filippo Silvestri» è sciolto e posto in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale in servizio al 31 agosto 1991 presso il Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta «Filippo Silvestri» assunto a seguito di regolari concorsi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 agosto 1977 e della Regione Campania dopo l'entrata in vigore del detto decreto del Presidente della Repubblica, già inquadrato ai corrispondenti livelli e qualifiche del personale di ruolo della Regione Campania per effetto delle deliberazioni n. 35 del 5 novembre 1987 e n. 14 del 13 dicembre 1990 della Commissione amministratrice dell'ente, approvate dalla Giunta regionale della Campania il 16 aprile 1991 n. 2039 e n. 2042 e viste dalla C.C.A.R.C. il 22 maggio 1991 n. 4914 e n. 4915 è messo a disposizione della Giunta regionale ed assegnato al servizio agricoltura, caccia e pesca, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il suddetto personale, come indicato nell'allegata tabella, è inquadrato nei ruoli del personale della Giunta regionale della Campania, secondo i corrispondenti livelli posseduti nell'ordinamento di provenienza.

#### Art. 2.

Messa in liquidazione

1. Le funzioni di liquidazione sono assunte da un funzionario di seconda qualifica dirigenziale nominato dalla Giunta regionale, che non potrà compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione.

2. Il patrimonio del Consorzio, comunque costituito, è messo a disposizione della Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

Fonti di copertura

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 600 milioni si provvederà con la dotazione del capitolo 82, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente che viene istituito con la presente legge con la denominazione: «Oneri per il personale del Consorzio Fitosanitario Obbligatorio di Napoli e Caserta Filippo Silvestri» mediante prelievo dell'occorrente somma dal capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con lo stanziamento dei corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 14 luglio 1993

GRASSO

(Omissis).

93R0634

#### LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 24.

##### Disciplina, promozione e valorizzazione dell'agricoltura biologica in Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 37 del 23 agosto 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

Finalità

La regione Campania allo scopo di:  
contenere e ridurre progressivamente l'uso dei prodotti chimici in agricoltura;

salvaguardare le risorse ambientali dall'inquinamento;  
ridurre e razionalizzare l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili in agricoltura;

tutelare la salute pubblica dei produttori e dei consumatori di alimenti agricoli e zootecnici;

adotta la seguente legge

La presente legge detta norme per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti biologici così come definiti nel successivo art. 2, nonché per la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e lo sviluppo delle tecniche di agricoltura biologica.

#### Art. 2.

Definizioni

I termini di «prodotti biologici» e di «prodotti provenienti da coltivazione biologica» individuano i prodotti agricoli e zootecnici ottenuti sul territorio regionale con tecniche di agricoltura biologica.

Per «tecniche di agricoltura biologica» si intendono quelle metodiche di lavorazione del terreno e di coltivazione delle specie vegetali che operano nel rispetto dell'ambiente, che proteggono il suolo dall'erosione e dal depauperamento della fertilità agronomica, che non fanno ricorso a prodotti chimici di sintesi per la concimazione, per la difesa fitosanitaria, per il diserbo, per la correzione del pH, per la maturazione e la conservazione delle produzioni, così come indicato nell'allegata tabella A.

Per «tecniche di agricoltura biologica» si intendono, altresì, le tecniche di allevamento del bestiame così come indicato nella allegata tabella A, nonché ogni metodologia agronomica e zootecnica approvata dall'ufficio di cui al punto 1 del successivo art. 5, anche su proposta di una associazione e o di un consorzio operante nel campo dell'agricoltura biologica, biodinamica o similari riconosciute ai sensi della presente legge.

Per «tecniche convenzionali» si intendono invece quelle tecniche agricole e zootecniche al punto 1 del successivo art. 5 che fanno ricorso a prodotti chimici di sintesi per la concimazione, per il diserbo, per la torrezione del pH, per la difesa fitosanitaria e veterinaria oppure per la alimentazione del bestiame, in contrasto con le indicazioni contenute negli allegati alla presente.

### Art. 3.

#### *Strumenti di attuazione*

Le finalità di cui al precedente art. 1 verranno perseguite attraverso:

1) l'analisi delle situazioni esistenti, mediante:

a) i rilievi periodici del livello di alterazione ambientali delle tecniche convenzionali e di agricoltura biologica adottate, controllando comparativamente gli effetti sul suolo e sulle acque e sulla biomassa;

b) i rilievi periodici sui livelli di nocività a cui sono sottoposti lavoratori agricoli e la popolazione delle aree rurali;

c) il riscontro e la valutazione dei rischi connessi alla ammissione nella catena alimentare di sostanze chimiche di sintesi derivanti dalle tecniche culturali e di allevamento convenzionali;

2) la promozione delle tecniche di agricoltura biologica;

3) la tutela del patrimonio genetico di specie e coltivazioni vegetali e di razze animali tipiche degli ambienti del territorio regionale;

4) la verifica dei consumi e dei costi energetici impiegati nel processo agricolo nonché nella trasformazione e nella commercializzazione al fine di favorire il risparmio energetico;

5) l'analisi comparata dei costi, dei ricavi e delle capacità occupazionali correlati alle tecniche di agricoltura biologica e alle tecniche convenzionali;

6) la divulgazione e la promozione di tecniche di agricoltura biologica tra operatori agricoli anche part-time e comunità di lavoro;

7) l'istituzione dell'elenco regionale delle:

A1 - aziende agricole con produzione biologica;

A2 - aziende agricole in conversione;

B - aziende di trasformazione di prodotti biologici;

C - azienda di condizionamento;

D - azienda di commercializzazione all'ingrosso di prodotti biologici;

8) l'introduzione del «quaderno di campagna» e del «quaderno di scarico» per le aziende agricole con produzione biologica e per le aziende agricole in conversione;

9) l'effettuazione di controlli periodici nelle aziende iscritte negli elenchi regionali secondo le modalità del successivo art. 12.

### Art. 4.

#### *Definizioni delle aziende*

Per «azienda agricola con produzione biologica» (A1) si intende l'impresa agricola, singola o associata che, da almeno due anni per le colture erbacee e arboree, applica su tutta o parte della superficie aziendale (SAU) tecniche di agricoltura biologica.

Nel caso in cui la superficie aziendale è interessata parzialmente dalle colture biologiche necessita che:

la superficie minima a colture biologiche non può essere inferiore al 3 della SAU totale aziendale e comunque non inferiore a 3000 mq;

le colture biologiche e quelle convenzionali devono essere separate da una siepe le cui caratteristiche tecniche saranno definite con la circolare di applicazione della presente legge;

i magazzini, i locali per il deposito dei mezzi tecnici, le attrezzature per i trattamenti fitosanitari devono essere nettamente distinti e separati da analoghi locali e attrezzature utilizzati per tecniche convenzionali.

Per «azienda agricola in convenzione» (A2) si intende l'impresa agricola singola o associata, che ha adottato un piano di conversione dalle tecniche convenzionali a quelle di agricoltura biologica, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Per «azienda di trasformazione di prodotti biologici» (B) e per «azienda di condizionamento» (C) di prodotti biologici si intendono rispettivamente le imprese singole o associate che condizionano e trasformano esclusivamente prodotti biologici, anche solo in determinati momenti della stagione produttiva, secondo un piano di produzione approvato dal Settore di cui al successivo art. 5.

Per «azienda di commercializzazione all'ingrosso di prodotti biologici» (D) si intende un'azienda abilitata a vendere e/o a distribuire all'ingrosso esclusivamente o prevalentemente prodotti biologici destinati all'alimentazione e/o alla trasformazione.

### Art. 5.

#### *Obblighi della «azienda agricola con produzione biologica»*

Il produttore singolo o associato che intenda utilizzare sulla etichettatura, sulla pubblicità, sulla insegna e sulla fattura commerciale le diciture: «Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE - Prodotto proveniente da coltivazione biologica» e/o «Azienda agricola con produzione biologica», ovvero qualsiasi riferimento alla presente legge per le produzioni agricole e zootecniche ottenute con tecniche di agricoltura biologica, deve osservare le seguenti modalità:

1) presentare all'Area Sviluppo Attività Settore primario - Settore Interventi per la produzione agricola, Mercato e Consulenza mercantile (IPA) entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda diretta ad ottenere l'inclusione nell'elenco delle aziende agricole con produzione biologica di cui all'art. 11;

2) dichiarare l'epoca dell'ultima somministrazione di concimi chimici e fitofarmaci di sintesi non conformi all'allegato «A» della presente legge;

3) allegare una dettagliata descrizione aziendale firmata da un tecnico agrario iscritto all'albo professionale e controfirmata dal titolare dell'azienda o dal suo rappresentante legale. Tale descrizione dovrà, fra l'altro, indicare gli estremi catastali dell'intera superficie aziendale, con evidenziazione delle particelle oggetto della coltivazione con tecniche biologiche e con indicazione della eventuale superficie in conversione.

Andrà altresì allegata alla domanda una planimetria totale dell'azienda con indicazione delle particelle e relative superfici interessate alla coltivazione con tecniche biologiche alla conversione e alla coltivazione con tecniche convenzionali;

4) comunicare al Settore di cui al precedente punto 1 ogni variazione significativa circa l'estensione o diversa destinazione delle superfici indicate in domanda;

5) registrare quotidianamente e comunque entro 24 ore dall'effettuazione ogni intervento eseguito con tecniche di agricoltura biologica sull'apposito «quaderno di campagna», e le fatture degli acquisti dei mezzi tecnici e delle vendite aziendali;

6) registrare su apposito «quaderno di scarico» ogni trasferimento, alienazione o conferimento relativo ai prodotti biologici, con indicazione degli estremi delle bolle di consegna, fatture e autofatture.

È vietato utilizzare per i contenitori di prodotti biologici etichette o schede di coltivazione non numerate e non registrate sull'apposito quaderno di scarico.

Il quaderno di campagna e il quaderno di scarico andranno vistati almeno un volta all'anno dai funzionari dell'organismo di controllo di cui all'art. 10, previo riscontro, alla data del sopralluogo, del possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

Il quaderno di campagna ed il quaderno di scarico andranno custoditi nel luogo concordato con il Settore di cui al precedente punto 1 al fine di rendere agevoli le registrazioni e le ispezioni necessarie.

## Art. 6.

*Obblighi dell'azienda agricola in conversione*

Il produttore singolo o associato che intende adottare tecniche di agricoltura biologica, anche su parte della superficie aziendale secondo un piano di conversione, al fine di essere successivamente iscritto nell'elenco delle aziende agricole con produzione biologica di cui all'art. 12, deve assolvere ai seguenti obblighi:

a) presentare un piano di conversione alle tecniche di agricoltura biologica a firma di un tecnico abilitato che preveda un periodo minimo di due anni per le colture erbacee e arboree e comunque non superiore a quattro anni;

b) assolvere agli obblighi di cui al precedente art. 5 limitatamente all'area annualmente interessata a tecniche di agricoltura biologica.

Le aziende agricole in conversione saranno iscritte in apposito elenco regionale, le medesime transiteranno nell'elenco delle aziende agricole con produzione biologica quando la superficie aziendale interessata da tecniche di agricoltura biologica avrà raggiunto le dimensioni minime di cui al secondo comma del precedente art. 4 e quando saranno trascorsi i prescritti periodi del piano di conversione.

## Art. 7.

*Obblighi delle aziende di trasformazione, condizionamento e commercializzazione all'ingrosso dei prodotti biologici*

Le aziende, singole o associate che intendono trasformare, condizionare e/o commercializzare all'ingrosso prodotti ottenuti con tecniche di agricoltura biologica, devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Settore di cui al punto 1 del precedente art. 5, apposita domanda contenente le caratteristiche aziendali al fine di essere iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 11 e pertanto:

l'indicazione di tutte le materie prime, ivi comprese l'origine e la qualità delle acque impiegate nel processo produttivo;

l'ubicazione dei locali destinati allo stoccaggio delle produzioni biologiche e di quelle relative a tecniche convenzionali;

dette aziende dovranno essere dotate di apposito registro di carico e scarico relativo ai prodotti biologici lavorati, ivi compresi quelli provenienti da aziende in conversione che non possono essere definiti prodotti biologici come indicato nell'art. 8. Su detto registro andrà annotato entro le 12 ore successive all'effettuazione dell'operazione ogni movimento di prodotto biologico sia in entrata che in uscita.

Su richiesta degli uffici regionali competenti dovrà essere esibita documentazione utile atta ad individuare la provenienza e la destinazione del prodotto, previo riscontro della merce in deposito.

Qualora l'azienda non lavori esclusivamente prodotto proveniente da tecniche di agricoltura biologica dovrà indicare trimestralmente al settore di cui al precedente art. 5 il piano di lavorazione con l'indicazione dei giorni o dei periodi, dei locali interessati alla trasformazione del prodotto biologico.

## Art. 8.

*Etichettatura*

Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all'art. 2 si può fare riferimento al metodo di produzione biologica 8010 se:

a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricola;

b) il prodotto è stato realizzato secondo le norme di cui all'allegato A;

c) il prodotto è stato realizzato da un operatore agricolo assoggettato alle norme di controllo di cui all'art. 10.

Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti destinati all'alimentazione umana composta essenzialmente da uno o più ingredienti, di origine vegetale o di origine animale, si può far riferimento nella denominazione di vendita del prodotto al metodo di produzione biologica unicamente se:

a) tutti gli ingredienti di origine agricola del prodotto sono o provengono da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'allegato A;

b) il prodotto è stato realizzato da un operatore assoggettato alle norme di controllo di cui all'art. 10.

Nell'etichettatura devono essere indicati:

la denominazione;

la sede dell'azienda produttrice e/o trasformatrice;

la data di produzione o raccolta, confezionamento e scadenza;

il marchio dell'organismo di controllo;

la presenza di ingredienti in ordine decrescente di peso;

eventuali consigli per il corretto o migliore uso del prodotto;

Nell'etichettatura è vietato l'uso di diciture che lascino desumere nei prodotti dell'agricoltura biologica la presenza di qualità organolettiche o nutritive superiori a quelle dei prodotti dell'agricoltura convenzionale.

Nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti ottenuti da aziende agricole in conversione alla dicitura prodotti biologici deve seguire quella di «ottenuto in azienda agricola in conversione biologica».

I produttori che abbiano ottenuto l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'art. 11, devono utilizzare etichette progressivamente numerate e registrate su appositi quaderni di scarico. Le etichette devono riportare il codice di iscrizione dell'azienda dei predetti elenchi regionali di cui all'art. 11.

È vietato di utilizzare etichette non numerate e non registrate negli appositi quaderni di scarico.

## Art. 9.

*Comportamenti non provenienti da tecniche di agricoltura biologica*

Le percentuali degli ingredienti non provenienti da tecniche di agricoltura biologica dovranno essere autorizzate dalla regione Campania, sentito il Comitato di cui ai successivi articoli 14 e 15.

## Art. 10.

*Controlli*

I controlli sulla produzione biologica, di cui all'art. 9 del Regolamento CEE 2092/91, saranno esercitati dalla regione Campania - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore IPA e Settori Tecnico-Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura - CePICA (STAPA-CePICA); gli eventuali accertamenti strumentali verranno effettuati attraverso propri laboratori o, mediante convenzione, attraverso laboratori autorizzati.

All'esecuzione dei controlli di cui al presente articolo hanno facoltà di partecipare rappresentanti designati da associazioni di consumatori riconosciute.

Gli organismi preposti al controllo devono informare tempestivamente una delle associazioni di cui al comma precedente comunicando la data ed il luogo di svolgimento dei controlli, invitando l'associazione stessa a designare un profilo rappresentante.

I controlli sono effettuati secondo un piano-tipo predisposto dal Settore di cui al precedente art. 5, sentito il Comitato di cui al successivo art. 15, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il piano-tipo di cui al precedente comma dovrà, fra l'altro, specificare i criteri di utilizzazione del personale, appositamente formato, preposto ai controlli.

## Art. 11.

*Elenchi regionali*

Presso il Settore IPA dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario della regione Campania sono istituiti elenchi:

delle aziende agricole con produzione biologica (A1);

delle aziende in conversione (A2);

delle aziende di trasformazione di prodotti biologici (B);

delle aziende di condizionamento di prodotti biologici (C);

delle aziende di commercializzazione all'ingrosso di prodotti biologici (D);

Entro il 31 marzo di ogni anno i suddetti elenchi, periodicamente aggiornati, verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Campania con l'indicazione delle generalità e della ragione sociale della ditta produttrice, della percentuale della superficie aziendale interessata alla coltivazione con tecniche di agricoltura biologica, nonché delle tipologie produttive.

Ad ogni azienda sarà attribuito un codice da riportare sulle etichette di cui all'art. 8 e sulla tabella identificativa di cui all'allegato B di cui all'art. 18.

Detti elenchi saranno disponibili in copia per la visione, da parte di qualsiasi interessato, presso l'IPA e gli STAPA-CePICA.

#### Art. 12.

##### *Prodotti biologici di provenienza extra-regionale*

I prodotti biologici di provenienza extra-regionale devono essere accompagnati obbligatoriamente da apposita certificazione rilasciata dalle autorità competenti nel territorio di provenienza.

I prodotti di cui al comma precedente potranno essere utilizzati per la trasformazione, il condizionamento e l'alimentazione del bestiame, previo espresso parere di conformità rilasciato dall'IPA.

Le aziende, di trasformazione o di condizionamento o di commercializzazione all'ingrosso, interessate alla utilizzazione di cui al comma precedente devono presentare apposita domanda all'IPA, specificando il quantitativo, l'origine e il periodo di utilizzazione.

#### Art. 13.

##### *Promozione e sviluppo dell'agricoltura biologica*

La regione Campania, attraverso il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA), provvede:

a) assicurare l'informazione e la consulenza alle aziende di cui al precedente art. 11, attraverso le strutture regionali centrali e periferiche preposte ai servizi di sviluppo agricolo e attraverso le Associazioni Regionali per l'Informazione e la Consulenza in Agricoltura (ARICA);

b) promuovere la ricerca, la sperimentazione sull'agricoltura biologica, anche attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti universitari specializzati nel settore;

c) curare l'organizzazione di corsi di formazione professionale per i tecnici impiegati nel settore e per i coltivatori di aziende biologiche;

d) promuovere, con la collaborazione dell'ERSAC, azioni di valorizzazione commerciale dei prodotti provenienti dall'agricoltura biologica, nel rispetto delle norme del Regolamento CEE 2092/91.

#### Art. 14.

##### *Comitato regionale*

Con la presente legge è istituito il Comitato Regionale per l'Agricoltura Biologica, di seguito denominato CoRAB.

Il CoRAB svolge compiti consultivi e di proposta in materia di recepimento di indirizzi comunitari in materia di agricoltura biologica:

indirizzi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

criteri tecnico-amministrativi per l'assegnazione dei contributi;

relazione annuale congiuntamente predisposta dall'IPA e dal SeSIRCA, da presentare al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione della presente legge;

individuazione di tempi di ricerca e sperimentazione inerenti l'agricoltura biologica.

#### Art. 15.

##### *Composizione del Comitato Regionale*

Il CoRAB, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composto da:

a) il coordinatore dell'Area di Sviluppo Attività Settore Primario o un suo delegato;

b) il dirigente del SeSIRCA, o un suo delegato;

c) il dirigente del Settore IPA o un suo delegato;

d) tre rappresentanti della facoltà di agraria di Portici - Università degli studi di Napoli - designati tra docenti esperti di entomologia, fitopatologia ed agronomia;

e) due rappresentanti delle associazioni o consorzi di cooperative di agricoltura biologica, maggiormente rappresentative effettivamente operanti sul territorio regionale;

f) tre esperti nominati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

g) tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative ed effettivamente presenti sul territorio regionale, riconosciute ai sensi delle normative vigenti;

h) due rappresentanti designati dalle Associazioni dei consumatori, effettivamente presenti sul territorio regionale.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario del settore IPA.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale all'Agricoltura o, in caso di assenza, da un suo delegato.

Ai componenti del Comitato, esterni all'Amministrazione Regionale, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, pari a lire 100.000 e per un massimo di lire 600.000 annue.

#### Art. 16.

##### *Finanziamenti*

I produttori, singoli ed associati di prodotti agricoli biologici, avranno priorità di accesso alle agevolazioni previste dai regolamenti comunitari e dalle leggi statali e regionali a sostegno degli investimenti e della gestione aziendale.

Le agevolazioni possono essere concesse anche a cooperative di agricoltori formatesi per la conduzione in comune dei terreni dei soci, purché le aziende risultino tutte iscritte agli elenchi regionali di cui all'art. 11.

Le agevolazioni possono, inoltre, essere concesse anche ai consorzi di «produttori biologici» ed ai consorzi delle cooperative agricole sopradette, ed alle Associazioni di produttori biologici costituiti per lo svolgimento di attività di promozione, sviluppo e commercializzazione dei prodotti biologici, limitatamente alle operazioni strettamente legate a conferimenti effettuati dai soci.

#### Art. 17.

##### *Aree di sviluppo preferenziali*

La regione Campania di concerto e con parere favorevole delle rispettive Amministrazioni comunali e intercomunali, può delimitare aree territoriali di particolare interesse per lo sviluppo preferenziale dell'agricoltura biologica.

In dette aree gli aiuti di cui all'art. 16 potranno essere concessi anche agli enti territoriali interessati per l'attuazione di specifici programmi di settore di interesse collettivo, ivi compresi interventi per la progettazione, la conduzione ed il ripristino di «orti urbani» con tecniche di agricoltura biologica.

#### Art. 18.

##### *Tabelle identificative*

Nelle aziende iscritte negli elenchi regionali di cui all'art. 11, limitatamente alle superfici ed ai locali interessati alla produzione con tecniche di agricoltura biologica, alla lavorazione e alla commercializzazione all'ingrosso di prodotti biologici, dovranno essere apposte «tabelle identificative» con le indicazioni di cui all'allegato B e secondo un modello standard definito dall'IPA.

Su ciascuna tabella dovrà essere obbligatoriamente apposto un codice di riconoscimento fornito dall'IPA.

Nelle aree di sviluppo preferenziale e nelle aziende agricole debitamente tabellate è interdetto l'esercizio della caccia.

## Art. 19.

*Contributo a favore delle aziende in conversione*

Per le aziende agricole in conversione la Regione concede un contributo in conto capitale, nella misura massima del 75% dei mancati redditi, debitamente documentati, derivanti dalla conversione degli ordinamenti colturali.

Le aziende che intendono usufruire del contributo di cui al primo comma del presente articolo, devono avanzare domanda, corredata del piano di conversione, all'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore IPA. L'istruttoria sarà effettuata attraverso i settori IPA e STAPA-CePICA di detta Area e dovrà stabilire:

- l'accogliabilità della richiesta;
- la durata del periodo di conversione, che comunque non potrà superare la durata di quattro anni;
- l'ammontare del contributo concedibile per ciascun anno della conversione.

Alla concessione del contributo e alla liquidazione della prima quota annuale si provvederà con delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

Le successive quote, saranno erogate mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e previa istruttoria dei Settori IPA e STAPA-CePICA.

La concessione del contributo è subordinata all'iscrizione dell'azienda nell'apposito elenco.

## Art. 20.

*Sanzioni*

Alle ditte, società le cui aziende sono iscritte negli elenchi di cui all'art. 11 che violino le disposizioni di cui alla presente legge, vengono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie annualmente stabilite dalla Giunta Regionale sentito il Comitato di cui all'art. 14.

Qualora venga accertata una infrazione manifesta o avente effetti prolungati l'autorità di controllo ritira all'operatore, che l'ha commessa, il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologica per un periodo la cui durata è direttamente proporzionale all'entità della violazione commessa.

Accertate le violazioni delle disposizioni previste all'art. 8 l'autorità di controllo provvede alla cancellazione della dicitura che indica il «prodotto biologico» per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dalla irregolarità.

I proventi contravvenzionali sono incamerati dalla Regione, restando esclusa ogni partecipazione agli stessi da parte dei soggetti accertatori e sono utilizzati; per le ricerche nel campo delle agricolture a basso impatto-ambientale.

## Art. 21.

*Copertura finanziaria*

Per l'anno finanziario corrente è stanziata la somma di L. 300.000.000 con iscrizione al Cap. 3328 dello stato di previsione della spesa di nuova istituzione, con la denominazione: «Interventi a favore dei produttori agricoli biologici» mediante prelievo dell'occorrente somma del Cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti di bilancio.

## Art. 22.

*Abrogazione norme precedenti*

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate. Per tutti i casi non previsti dalla presente legge e dalle tabelle ad essa allegate, le quali ne fanno parte integrante e sostanziale, valgono le norme vigenti in materia.

Per quanto non previsto in materia dalla presente legge si fa riferimento al Regolamento CEE 2092/91 (e successive modificazioni ed integrazioni).

## Art. 23.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 ultimo comma dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 12 agosto 1993

GRASSO

(Omissis).

93R0635

## LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 25.

**Intervento straordinario a favore dei sopravvissuti e degli eredi legittimi delle vittime del crollo dell'edificio di via De Meis, 375 - Ponticelli - Napoli.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 37 del 23 agosto 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La regione Campania interviene con un contributo straordinario di lire 450 milioni a favore dei nuclei familiari coinvolti nel crollo dell'edificio di via De Meis, n. 375 - Ponticelli - Napoli avvenuto il 15 dicembre 1992.

2. Il contributo sarà devoluto ai sopravvissuti ed agli eredi legittimi delle vittime in ragione del danno subito e sarà ripartito per 1/5 in parti uguali tra i nuclei familiari che hanno subito soltanto danni materiali e per i restanti 4/5 tra quei nuclei che oltre ai danni hanno avuto anche vittime. In quest'ultimo caso la ripartizione avverrà per il 50% in parti uguali per nuclei familiari e per la restante quota in rapporto al numero di vittime subito per nucleo familiare.

3. All'erogazione della somma di cui al precedente comma provvede il comune di residenza delle vittime, su apposita relazione predisposta dal sindaco sugli aventi diritto.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 7813 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, di nuova istituzione, con la denominazione «Contributo straordinario a favore dei sopravvissuti e degli eredi legittimi delle vittime nel crollo dell'edificio di via De Meis, 375 - Ponticelli - Napoli e con la dotazione di lire 450 milioni, mediante prelievo dallo stanziamento di cui al capitolo 1030 della spesa che si riduce di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 12 agosto 1993

GRASSO

93R0636

## LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 26.

### Promozione ed incentivazione del servizio informagiovani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 37 del 23 agosto 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

1. La regione Campania, promuove ed incentiva la istituzione ed il funzionamento del servizio informagiovani, da parte dei comuni singoli e/o associati e delle province, al fine dello sviluppo dell'informazione come prevenzione primaria, nel quadro del superamento degli ostacoli di ordine culturale, sociale ed economico che impediscono la piena maturazione, l'interazione e la partecipazione dei giovani.

2. È istituito presso il settore per le politiche giovanili della regione Campania, un sistema informativo con annessa banca dati, al fine della piena attuazione della legge regionale n. 14/1989.

##### Art. 2.

1. Per accedere al contributo regionale, i comuni singoli e/o associati e le province, devono far pervenire alla Giunta regionale - Assessorato per le politiche giovanili, il progetto dei servizi offerti, corredato dal relativo piano finanziario entro il 30 settembre di ogni anno.

##### Art. 3.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche giovanili, provvederà a predisporre il piano di riparto da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, entro il mese di gennaio di ogni anno.

##### Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno finanziario 1993 con lo stanziamento al cap. 5154, di nuova istituzione, con la denominazione: «Politiche giovanili: promozione servizio informagiovani», mediante prelievo, della somma di lire 200 milioni dal cap. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 12 agosto 1993

GRASSO

93R0637

## LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 27.

### Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno ed all'incremento della coltura dei limoni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 37 del 23 agosto 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

1. La regione Campania al fine di tutelare i valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali delle zone costiere sostiene ed incrementa la coltura e la produzione del limone nell'isola di Procida e nei comuni della penisola Amalfitana-Sorrentina.

##### Art. 2.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede contributi relativi ai seguenti interventi:

- acquisto di piante di varietà tipiche dei territori delimitati ai fini dell'applicazione della seguente legge;
- costruzione e ripristino dei muri di contenimento in pietra dei terrazzamenti con tecniche e materiale tradizionale;
- costruzione e miglioramento della viabilità rurale e di impianti di trasporto a fune e/o su monorotaia;
- costruzione e rifacimento dei pergolati con pagliarelle di strutture in legno per la protezione dei limoneti;
- costruzione e miglioramento degli impianti di irrigazione;
- costruzione e riattamento dei depositi agricoli al servizio del fondo, compatibilmente col dettato della legge n. 431/1985.

##### Art. 3.

1. I contributi, in conto capitale, sono concessi ai coltivatori regolarmente iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 5, dei fondi ricadenti nelle aree di cui all'art. 1, nonché alle cooperative ed alle associazioni costituite esclusivamente tra i predetti soggetti nella seguente misura: fino al 70% delle spese occorrenti per gli interventi di cui alle lettere b), d), ed f); fino al 50% delle spese occorrenti per gli interventi di cui alle lettere a), c), ed e).

2. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi nella misura ridotta del 50%, altresì ai proprietari coltivatori in proprio che non risultano iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 5.

3. I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi statali, regionali e/o comunitarie.

##### Art. 4.

1. Gli interventi di cui all'art. 2 possono essere assentiti solo se conformi alla vigente normativa urbanistica, nonché ad ogni altra norma statale o regionale in materia di tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali.

##### Art. 5.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Comunità montane o le Amministrazioni provinciali competenti per i territori di cui all'art. 1, istituiranno il catasto dei terreni destinati esclusivamente alla coltivazione dei limoni nonché l'elenco dei coltivatori agricoli, regolarmente iscritti al Servizio Contributi Agricoli Unificati (S.C.A.U.) dediti a tale tipo di coltura.

## Art. 6.

1. Le domande intese ad ottenere i contributi devono essere presentate dai coltivatori iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 alle Comunità montane o alle Amministrazioni provinciali competenti e devono contenere:

- a) il tipo o i tipi di intervento;
- b) la ubicazione e la descrizione particellare dei terreni;
- c) il costo previsto corredato dal relativo computo metrico e da una dettagliata relazione di spesa redatta da un tecnico abilitato;
- d) il periodo presunto di realizzazione;
- e) le autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dai comuni e/o dagli altri organi competenti.

2. Le Comunità montane o le Amministrazioni provinciali provvedono all'istruttoria delle domande e trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale l'elenco delle iniziative ammesse ai contributi rispettando l'ordine cronologico delle richieste.

## Art. 7.

1. La Giunta regionale, sulla base delle richieste trasmesse dalle Comunità montane o dalle Amministrazioni provinciali, accertata l'ammissibilità degli interventi finanziabili, ripartisce, in modo proporzionale, i fondi disponibili tra gli enti stessi.

## Art. 8.

1. Le Comunità montane o le Amministrazioni provinciali erogano i contributi ai coltivatori ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione con la quale la Giunta regionale ha ripartito i fondi ai sensi dell'art. 7.

2. Il provvedimento di concessione stabilisce il termine entro il quale l'intervento deve essere realizzato che, comunque, non può essere superiore ad un anno.

3. In caso della non conforme realizzazione dell'intervento così come ammesso al contributo nel termine di cui al comma precedente, la Comunità montana o l'Amministrazione provinciale, accertata l'indempnità, è tenuta a revocare il contributo ed a provvedere al suo recupero anche mediante esecuzione forzata, in danno del coltivatore assegnatario, ai sensi del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## Art. 9.

1. I terreni interessati agli interventi di cui agli articoli precedenti non possono modificare destinazione per almeno dieci anni dalla concessione dei contributi.

## Art. 10.

1. I coltivatori, le associazioni e le cooperative di cui al precedente art. 3 al fine di migliorare e garantire la qualità del prodotto, si avvalgono dei competenti Centri zionali per l'informazione e la consulenza in agricoltura di cui alla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7.

## Art. 11.

1. Per le finalità della presente legge è prevista per l'anno finanziario 1993 la spesa di L. 300.000.000 con iscrizione al Cap. 3330 dello Stato di previsione della spesa, di nuova istituzione, con la denominazione: «Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e incremento della coltura dei limoni», mediante prelievo della occorrente somma dal Cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti di bilancio.

## Art. 12.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 12 agosto 1993

GRASSO

93R0638

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 30.

**Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla Società per azioni Sapir di Ravenna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 settembre 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello statuto regionale, alla società per azioni «Porto Intermodale Ravenna Società per azioni Sapir» con sede in Ravenna, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del porto di Ravenna.

## Art. 2.

## Partecipazione

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la regione Emilia-Romagna è autorizzata ad acquistare azioni della società «Porto Intermodale Ravenna Società per azioni Sapir» fino ad un importo massimo di lire un miliardo.

2. Il Presidente della Giunta regionale, in qualità di rappresentante legale della Regione a norma dell'art. 21 dello statuto regionale, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.

## Art. 3.

## Esercizio dei diritti sociali

1. I diritti nascenti dalla proprietà delle azioni saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale dallo stesso delegato.

2. Spetta comunque al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di situazioni che legittimano il recesso dalla società a norma dell'art. 2437 del codice civile.

3. Spetta inoltre al Consiglio regionale provvedere, a norma dell'art. 47, comma 3 dello statuto regionale, alla nomina della rappresentanza della Regione negli organi della Società «Porto Intermodale Ravenna Società per azioni Sapir».

## Art. 4.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

## Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 settembre 1993

BERSANI

93R0678

## LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 31.

**Procedimento di approvazione di strumenti urbanistici comunali che apportino modifiche alla cartografia del piano territoriale paesistico regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 settembre 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. I Comuni possono proporre modifiche grafiche al Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), in sede di adozione dei Piani regolatori generali, di varianti generali e di varianti aventi specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali. Le modifiche possono interessare gli ambiti territoriali di competenza del Comune proponente.

2. Gli strumenti comunali di cui al comma 1 sono approvati con le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, come modificato ed integrato, salvo quanto specificato ai successivi commi 3 e 4.

3. Gli strumenti comunali di cui al comma 1 sono trasmessi, oltre che alla Giunta regionale, alla Provincia territorialmente competente, affinché essa, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, provveda ad esprimere e trasmettere alla Giunta regionale il proprio parere in merito alla proposta di modifiche grafiche al PTPR. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. La Giunta regionale approva contestualmente lo strumento urbanistico comunale e le modifiche grafiche al PTPR ivi proposte, sentita, su queste ultime, la commissione consiliare competente.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 2 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 settembre 1993

BERSANI

93R0679

## LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32.

**Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 settembre 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso, in attuazione della VI disposizione transitoria dello statuto e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'azione amministrativa della Regione, nonché degli Enti amministrativi, Istituti o Aziende da essa dipendenti.

2. Ai procedimenti disciplinari, ai procedimenti concorsuali per l'accesso ai pubblici uffici, ai procedimenti di controllo sugli atti degli Enti locali e ai procedimenti contrattuali, le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le specifiche discipline che li riguardano.

## TITOLO II

INFORMAZIONE E ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

## Art. 3.

*Informazione nella Regione Emilia-Romagna*

1. La Regione adempie ai principi di pubblicità e di responsabilizzazione sanciti dagli artt. 5, 43 e 44 dello statuto attraverso:

a) la pubblicazione degli atti normativi e degli altri provvedimenti di interesse generale nel Bollettino Ufficiale secondo la disciplina della legge regionale;

b) la divulgazione al pubblico di dati ed informazioni in altre forme, anche di carattere editoriale, o per mezzo di comunicazioni radiotelevisive, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale;

c) la comunicazione e la notificazione agli interessati;

d) l'accesso ai documenti amministrativi;

e) l'identificabilità da parte dei terzi dei dipendenti regionali, con le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. La Regione adempie altresì al principio di pubblicità provvedendo alla registrazione i protocolli di atti, provvedimenti e documenti, sia propri sia ad essa pervenuti, nonché alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi secondo la disciplina dettata dalla legge regionale.

3. La Regione inoltre cura la redazione e la periodica divulgazione dell'elenco delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta e dai soggetti da loro delegati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.

4. La Regione adegua la propria organizzazione all'esigenza di realizzare la migliore circolazione delle informazioni all'interno dell'Amministrazione e la loro diffusione all'esterno avvalendosi, in particolare, dell'apposito Servizio: relazioni con il pubblico, di cui all'art. 5.

#### Art. 4.

##### *Guida per l'accesso*

1. La Regione favorisce la conoscenza dell'assetto organizzativo e funzionale dei propri apparati anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di un'apposita guida per l'accesso agli Uffici e ai Servizi.

2. La guida contiene l'indicazione delle strutture organizzative della Regione, la loro ubicazione, le competenze esercitate, i servizi forniti, la denominazione dei rispettivi responsabili ed ogni altra informazione utile agli utenti.

3. La guida è pubblicata con periodicità almeno annuale ed è diffusa anche a mezzo di supporti informatici a cura dei competenti Servizi della Giunta regionale.

#### Art. 5.

##### *Relazioni con il pubblico*

1. La Regione promuove la comunicazione e l'informazione istituzionale e cura i rapporti con l'utenza avvalendosi della struttura di cui al comma 2 in collaborazione con il gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39, e con gli altri Servizi regionali.

2. Dopo il numero 53 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante «Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione» è inserito il seguente n. 54:

«54) Relazioni con il pubblico. Compete al Servizio lo svolgimento di specifiche attività di orientamento degli utenti, al fine di agevolare il loro accesso agli uffici, alla conoscenza degli atti, delle fasi e dei tempi del procedimento, nonché di promuovere i contatti con i relativi Responsabili. Il Servizio svolge in particolare i seguenti compiti:

a) servizio all'utenza per i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo;

b) informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) ricerca ad analisi finalizzate alla razionalizzazione delle procedure e alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;

d) promozione ed attuazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture».

#### Art. 6.

##### *Diritto d'accesso*

1. Chiunque ha diritto di consultare e di ottenere copia degli atti indicati al comma 3 dell'articolo 3.

2. I diretti destinatari dei provvedimenti amministrativi, coloro che intervengono nel procedimento ai sensi dell'art. 13 e coloro che vi abbiano comunque interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi, come definiti dal comma 2 dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241; hanno altresì diritto di consultare gli atti preparatori dei provvedimenti medesimi e di ottenere copia.

#### Art. 7.

##### *Accesso alle informazioni ambientali*

1. È riconosciuto a qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi comprese le associazioni di fatto, in conformità alle leggi vigenti in materia, il libero accesso alle informazioni ambientali, disponibili sia in forma scritta che visiva o sonora ovvero contenute nella banche dati, riguardanti lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente o che sono destinate a proteggerlo.

2. I limiti e i casi di esclusione del diritto di accesso sono regolati dall'art. 8.

3. Le modalità di esercizio, il rifiuto e il differimento dell'accesso sono regolati dagli articoli 9 e 10.

#### Art. 8.

##### *Esclusioni e limiti*

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge e ferma restando la garanzia di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso è escluso per i documenti amministrativi dalla cui diffusione possa derivare nocumento:

a) a soggetti diversi dal richiedente, per lesione dei diritti di riservatezza della sfera privata e dei dati personali e sanitari;

b) a operatori economici, per lesione dei diritti di segretezza, previsti dall'ordinamento, relativi alla loro attività, a meno che i dati siano stati acquisiti dalla Regione per espressa disposizione di legge in ordine alla concessione di ausili finanziari regionali.

2. Il Consiglio regionale con apposito regolamento determina, su proposta della Giunta, le categorie di documenti per i quali l'accesso è escluso ai sensi del comma 1. Il medesimo regolamento disciplina altresì i casi in cui il diritto di accesso può essere escluso, ai fini della tutela di esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, per le note ad uso interno e per la corrispondenza tra uffici.

3. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, salvo diversa disposizione di legge.

4. L'accesso ai documenti richiesti può essere differito, non oltre la conclusione del procedimento, quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

#### Art. 9.

##### *Modalità di esercizio*

1. Le domande di accesso ai documenti devono essere adeguatamente motivate, salvo quelle riguardanti gli atti indicati al comma 3 dell'art. 3 nonché all'art. 7.

2. Per i procedimenti in corso, le domande di accesso sono presentate al responsabile del procedimento.

3. Per gli atti e i documenti che non abbiano riguardo a procedimenti in corso, le domande sono presentate al responsabile del servizio competente per materia.

4. Sulle domande decidono il responsabile del procedimento ovvero il responsabile del servizio, rispettivamente competenti, assentendo, rifiutando o differendo l'accesso a norma della presente legge.

5. In ogni caso, le domande presentate ad uffici non competenti sono, a cura degli stessi, immediatamente trasmesse al servizio di cui all'art. 5, che provvede ad inoltrarle ai soggetti competenti ai sensi dei commi 2 e 3.

6. La Giunta regionale determina le modalità organizzative utili a consentire l'effettivo esercizio del diritto di accesso e stabilisce l'ammontare del rimborso eventualmente dovuto per l'estrazione, la ricerca e la visura degli atti nonché le modalità di pagamento.

#### Art. 10.

##### *Rifiuto e differimento di accesso*

1. Il rifiuto di accesso, o il differimento del medesimo, è comunicato al richiedente nei quindici giorni successivi alla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende rifiutata.

2. Il richiedente può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 o dalla scadenza del termine ivi previsto, ricorrere, anche in opposizione, al presidente della Giunta regionale.

3. Il presidente della Giunta regionale, nei successivi quindici giorni, decide sul ricorso ordinando, in caso di accoglimento, l'esibizione dei documenti richiesti.

4. Resta salvo il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### TITOLO III

## IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### *Capo I*

### RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ ISTRUTTORIE

#### Art. 11.

##### *Responsabile del procedimento*

1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata ai servizi sulla base degli atti che definiscono le competenze analitiche delle strutture organizzative della Regione a norma delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.

2. Il responsabile del servizio, nella cui competenza rientra la trattazione dell'affare, nel rispetto delle competenze delle strutture in cui si articola il servizio, provvede affinché per ciascun provvedimento, o per tipi omogenei di provvedimento, siano individuati l'ufficio e l'unità operativa cui il relativo procedimento fa capo formulando, ove opportuno, indicazioni operative. Il responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale ufficio o unità operativa.

3. Il responsabile del servizio può assumere personalmente la responsabilità operativa del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Egli può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.

#### Art. 12.

##### *Compiti del responsabile del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento è preposto all'istruzione dell'affare, espletta funzioni di coordinamento ed impulso dell'attività degli uffici e svolge i compiti previsti dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora non sia competente all'adozione del provvedimento finale, il Responsabile del procedimento, completata l'istruttoria, trasmette il fascicolo:

a) alla Segreteria della Giunta regionale, con almeno cinquanta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere, quando si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale assunti su proposta della Giunta;

b) al Presidente del Consiglio regionale, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere, quando si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale ovvero dell'Ufficio di Presidenza, assunti su iniziativa consiliare;

c) alla Segreteria della Giunta regionale, ovvero al suo Presidente, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere, quando si tratti di provvedimenti di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente;

d) all'Assessore ovvero al dirigente, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere, per i provvedimenti di loro competenza.

3. Quando la natura o la complessità dell'affare lo richiedano, in relazione all'ampiezza ed alla rilevanza degli interessi collettivi coinvolti, il Responsabile del procedimento indice la Conferenza di servizi nei casi di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, ovvero rappresenta all'Assessore competente la necessità di indire una Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e seguenti dell'art. 14 della medesima legge n. 241 del 1990; in tal caso la Conferenza è indetta dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore competente.

4. Il Responsabile del procedimento rappresenta altresì all'Assessore competente l'esigenza di convocare una audizione pubblica secondo quanto stabilito nell'art. 15.

5. Il Responsabile del procedimento risponde della correttezza, della tempestività e della qualità del proprio operato al Responsabile dell'Ufficio o del Servizio di appartenenza.

6. Il Responsabile del procedimento comunica l'avvio del medesimo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, la comunicazione è altresì effettuata ai soggetti che per legge devono intervenire in esso nonché ad altri soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

7. La comunicazione di cui al comma 6 e personale e deve indicare l'oggetto, la data di inizio e il termine di conclusione nonché la struttura competente ed il nominativo del Responsabile del procedimento. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e, se necessario sulla stampa diffusa a livello locale.

8. Nei procedimenti finalizzati all'erogazione di ausili finanziari, comunque denominati, quando il pagamento non abbia potuto essere disposto entro sessanta giorni dalla richiesta di emissione del titolo di pagamento, il Responsabile del procedimento, entro i cinque giorni successivi, comunica agli interessati le cause del ritardo ed il termine presunto per la concreta erogazione; provvede, in seguito, ad ogni ulteriore, opportuna comunicazione.

#### Art. 13.

##### *Procedimenti di competenza di più servizi o uffici*

1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più servizi o uffici, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, indicando anche le strutture che intervengono successivamente nel procedimento.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso gli uffici e i servizi competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda, per tipi di procedimento o per singoli procedimenti, con i servizi e gli uffici competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno sollecitandone, ove occorra, il rispetto.

4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.

5. La Giunta regionale può emanare le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

#### Art. 14.

##### *Intervento nel procedimento*

1. I titoli di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nei procedimenti in corso mediante la presentazione di osservazioni e documenti e possono altresì chiedere di essere sentiti.

2. Sull'ammissibilità dell'intervento decide il Responsabile del procedimento, valutata l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

#### Art. 15.

##### *Audizioni pubbliche*

1. Nei procedimenti di competenza della Giunta regionale, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, fermi restando i termini di conclusione dei procedimenti stabiliti nell'art. 16, l'Assessore competente può proporre al Presidente di promuovere un'audizione dei soggetti interessati a norma del presente articolo.

2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione pubblicamente convocata alla quale possono prendere parte le Amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni ed i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che vi abbiano interesse.

3. La convocazione dell'audizione è resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima.

4. L'Assessore competente individua, con proprio decreto, i soggetti ammessi a partecipare e, qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta per difetto di interesse, ne dà motivata comunicazione.

5. Nei quindici giorni precedenti l'audizione il fascicolo comprendente tutti gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, rimane depositato nel luogo indicato nell'avviso.

6. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.

7. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni vengono documentate in apposito verbale redatto a cura del Responsabile del procedimento. Il provvedimento conclusivo del procedimento dà atto dell'avvenuto espletamento dell'audizione.

#### Capo II

### DURATA DEL PROCEDIMENTO

#### Art. 16.

##### *Termini per la conclusione dei procedimenti*

1. L'Amministrazione regionale è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi entro termini certi e predeterminati.

2. Se per un determinato procedimento il termine non sia stabilito dalle specifiche disposizioni che lo regolano esso deve concludersi entro:

a) centoventi giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta;

b) novanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza della Giunta regionale ovvero del Consiglio o dell'Ufficio di Presidenza su iniziativa consiliare;

c) sessanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del Presidente della Giunta e dell'Assessore;

d) quarantacinque giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del dirigente.

3. Quando si tratti di procedimenti in cui i provvedimenti finali sono di competenza di Amministrazioni diverse dalla Regione, il termine per la conclusione del procedimento di competenza regionale è stabilito in sessanta giorni.

4. Ove la Giunta regionale ritenga che per determinati procedimenti i termini stabiliti dai precedenti commi, o quelli fissati dalle disposizioni che li regolano, debbano essere ridotti, provvede con propria deliberazione. Ove ritenga che debbano essere aumentati, formula la relativa proposta al Consiglio regionale.

#### Art. 17.

##### *Decorrenza e sospensione dei termini*

1. Nei procedimenti che si aprono su domanda degli interessati il termine decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda. Se è prevista una data entro la quale le domande devono essere presentate, il termine decorre da tale data.

2. Nei procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data di adozione dell'atto formale di iniziativa assunto dagli organi regionali, ovvero dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente, a seguito dell'atto o del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

3. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:

a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato per il tempo impiegato per tale adempimento;

b) nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo consultivo, per il tempo massimo indicato dal comma 1 e dal comma 4 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per il tempo assegnato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge n. 241 del 1990, alle autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini per esprimere i pareri di loro competenza;

c) nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di enti e organi appositi, per il tempo massimo necessario alla loro acquisizione, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 241 del 1990;

d) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre Amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento nei termini stabiliti da dette Amministrazioni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990;

e) nei procedimenti in cui la Giunta deve provvedere con il concorso della competente Commissione consiliare, per il tempo necessario all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quaranta giorni; decorso tale termine, la Giunta procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;

f) per il tempo di trenta giorni dalla richiesta al competente Servizio, che è tenuto a provvedere entro tale termine, delle annotazioni, registrazioni o visti occorrenti sui provvedimenti che comportino impegno di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile;

g) nei casi di impossibilità della conclusione del procedimento nei termini stabiliti per cause indipendenti dall'Amministrazione.

4. Della sospensione deve essere data comunicazione agli interessati a cura del Responsabile del procedimento. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede per pubblici proclami.

## Art. 18.

*Proroga dei termini*

1. I termini fissati ai sensi dell'art. 16 possono essere prorogati per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.

2. La proroga è disposta con atto motivato del responsabile del procedimento, previo assenso del Responsabile del servizio, per le esigenze che intervengano nell'arco di tempo a sua disposizione. Dal momento in cui lo schema di provvedimento viene trasmesso dal Responsabile del procedimento all'organo competente all'adozione dell'atto finale, la proroga è disposta da quest'ultimo.

3. Della proroga deve essere data comunicazione agli interessati a cura del Responsabile del procedimento. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede per pubblici proclami.

## Art. 19.

*Procedimenti aventi ad oggetto benefici finanziari*

1. Ove il procedimento abbia ad oggetto un beneficio finanziario, la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, si applicano le disposizioni che seguono.

2. Se il procedimento non può concludersi favorevolmente per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari entro il termine previsto per la sua conclusione, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono attualmente impossibile l'attribuzione del beneficio.

3. Ove non sia diversamente stabilito, la domanda conserva validità per i ventiquattro mesi successivi alla sua presentazione, decorsi i quali se l'indisponibilità finanziaria permane, essa decade. Della decadenza si dà comunicazione all'interessato.

## Capo III

## CONTRADDITTORIO

## Art. 20.

*Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli*

1. La comunicazione dell'iniziativa, anche a richiesta di terzi, di procedimenti volti alla revoca o all'annullamento di un precedente provvedimento a carattere autorizzatorio o concessorio, ovvero alla emanazione di provvedimenti con effetti limitativi o estintivi di diritti o interessi legittimi o costitutivi di obblighi, quando siano rivolti a destinatari individuati o individuabili, debbono indicare, oltre agli elementi previsti dal comma 6 dell'art. 12, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

## Art. 21.

*Forme ed effetti del contraddittorio*

1. I soggetti indicati nell'art. 20, nonché coloro ai quali possa derivare un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno il diritto, oltre che di prendere visione degli atti del procedimento in relazione a quanto stabilito dalla presente legge, di:

a) assistere, personalmente o mediante un proprio rappresentante delegato per iscritto, alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione;

b) presentare documenti, memorie ed opposizioni scritte che l'autorità ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

c) chiedere di essere ascoltati dal soggetto competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.

2. Il provvedimento deve essere specificamente motivato in ordine agli elementi in contestazione.

3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 1 nel termine di venti giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 20.

4. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 1 l'amministrazione fa pervenire all'interessato comunicazione della data, dell'ispezione o dell'accertamento con almeno dieci giorni di anticipo.

## Art. 22.

*Valutazioni preventive*

1. Tutte le volte che una legge o un regolamento regionale prevedono senza ulteriori precisazioni che prima dell'emanazione di un atto amministrativo sia acquisita la valutazione di soggetti collettivi di natura privata, mediante formule quali «previa audizione», «sentito» o analoghe, la valutazione stessa viene acquisita dal Responsabile del procedimento. Questi assegna al soggetto interessato un congruo termine per far conoscere il suo parere.

2. Il parere può essere acquisito anche informalmente. In tal caso il provvedimento finale dà atto, in premessa, dell'avvenuta valutazione.

3. Decorso il termine il Responsabile del procedimento procede indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni.

4. Gli organismi che hanno espresso la valutazione possono inviare documenti e memorie per precisare le proprie determinazioni.

## Capo VI

## SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

## Art. 23.

*Attività private subordinate a denuncia preventiva o a silenzio assenso*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina:

a) i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di assenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente;

b) i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso od altro atto di assenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del rispettivo procedimento.

2. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare l'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e, se del caso, disporre con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, o l'annullamento dell'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

3. In relazione alla previsione della lettera a) del comma 1 l'atto del Consiglio regionale indica i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

4. La disciplina di cui alla lettera a) del comma 1 si applica nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e della salute dei cittadini.

## Art. 24.

*False attestazioni*

1. Con la denuncia o la domanda di cui all'art. 23 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano gli effetti permissivi previsti dal comma 1 dell'art. 23 e non è ammessa la sanatoria prevista dal comma 2 dello stesso articolo.

2. Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio alle attività ai sensi dell'art. 23 in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con la normativa vigente.

#### Art. 25.

##### *Dichiarazioni temporaneamente sostitutive*

1. Nei procedimenti che iniziano a domanda di parte, in luogo della documentazione relativa a spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimenti, contributi ricevuti, mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici, sussistenza di crediti o di debiti, è ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. L'amministrazione richiede la necessaria documentazione prima che sia emesso il provvedimento favorevole.

#### Art. 26.

##### *Accertamenti d'ufficio*

1. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono validamente attestati da documenti già in possesso della amministrazione regionale, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 27

##### *Procedimenti relativi a incentivi e sovvenzioni*

1. La promozione da parte della Regione di attività economiche e sociali di interesse regionale mediante concessione di ausili finanziari è attuata dalla giunta regionale in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e secondo le disposizioni dettate dallo Statuto.

2. La legge regionale regola i procedimenti di attuazione dei regimi di ausilio finanziario.

3. I provvedimenti di concessioni di contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione o da Enti da questa delegati sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale.

#### Art. 28.

##### *Comunicazione all'autorità comunitaria*

1. Ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), le proposte di atti amministrativi o legislativi concernenti nuovi regimi di aiuto debbono essere comunicate alla Commissione CEE, per il tramite del Ministro degli Affari Esteri, con le modalità dal medesimo disposte.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a comunicare le proposte di deliberazioni di cui al comma 1 adottate dalla Giunta regionale. Per gli atti di iniziativa consiliare il Consiglio regionale provvede a comunicare la proposta contenuta nel testo licenziato dalla competente Commissione consiliare.

3. Qualora la proposta subisca nell'iter deliberativo modificazioni sostanziali rispetto al testo originariamente comunicato alla Commissione CEE, la comunicazione deve essere rinnovata con le stesse procedure a cura del Presidente della Giunta regionale.

4. L'efficacia delle misure di aiuto è subordinata alla decisione favorevole della Commissione CEE. Della stessa è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Nelle proposte di atti amministrativi o legislativi relativi alle materie di cui al presente articolo è inserita una disposizione finale del seguente tenore: «Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della decisione favorevole della Commissione C.E.E.».

#### Art. 29.

##### *Analisi delle procedure*

1. La Giunta regionale, con l'ausilio del Comitato di direzione istituito dall'art. 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41, verifica la funzionalità, la trasparenza e la snellezza delle procedure previste dalle vigenti disposizioni e provvede, su proposta del comitato stesso, alla loro generale semplificazione e al loro adeguamento ai principi e alle disposizioni dello Statuto, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della presente legge.

#### Art. 30.

##### *Applicazione delle disposizioni sui termini ai procedimenti in corso*

1. Le disposizioni sui termini previste dal Capo II del Titolo III si applicano ai procedimenti la cui iniziativa, di parte o d'ufficio, sia assunta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini per la conclusione da essa previsti decorrono da tale data.

#### Art. 31.

##### *Disposizioni di attuazione*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale:

a) definisce le modalità in ordine alla divulgazione degli atti di cui al comma 3 dell'art. 3;

b) approva il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 8 concernente la disciplina delle esclusioni e dei limiti all'accesso;

c) stabilisce i casi in cui all'esercizio di attività privata si applica la disciplina dell'art. 23.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:

a) definisce le modalità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 concernenti l'identificabilità dei dipendenti regionali;

b) definisce le modalità organizzative di cui al comma 6 dell'art. 9 per l'esercizio del diritto di accesso;

c) adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui all'art. 26 concernente l'acquisizione d'ufficio dei documenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 settembre 1993

BERSANI

93R0680

## LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 33.

**Norme per l'attività dell'ente autonomo teatro comunale, della cineteca di Bologna, dei teatri stabili e dei centri di produzione della regione Emilia-Romagna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 settembre 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La regione Emilia-Romagna, nell'ambito dei propri interventi nel settore teatrale, musicale e cinematografico, regolato dalla legge regionale 4 aprile 1985, n. 11, che costituisce il quadro di riferimento normativo generale per tutte le attività di promozione, favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli organismi indicati nella presente legge, in ragione del particolare interesse pubblico e dello specifico rilievo regionale che la loro attività culturale e artistica riveste.

## Art. 2.

*Ente autonomo Teatro comunale di Bologna*

1. Ai fini del consolidamento e della valorizzazione delle risorse per un sistema regionale dello spettacolo musicale, la Regione Emilia-Romagna riconosce l'Ente autonomo Teatro comunale di Bologna come organismo di particolare interesse per la rilevanza della sua attività in ambito nazionale ed internazionale e per il ruolo centrale che esso svolge in ambito regionale.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione concede all'ente contributi sulla base di apposite convenzioni, anche poliennali, che definiscono le priorità e le modalità della programmazione delle attività aventi particolare interesse regionale.

## Art. 3.

*Cineteca comunale*

1. L'attività della Cineteca del Comune di Bologna viene riconosciuta di interesse regionale con riferimento all'importanza ed al rilievo da essa acquisiti nel settore cinematografico.

2. Per lo svolgimento di programmi di attività di interesse regionale nel settore cinematografico da parte della Cineteca comunale di Bologna, la Regione Emilia-Romagna concede contributi al Comune di Bologna sulla base di apposite convenzioni, anche poliennali.

## Art. 4.

*Teatri stabili e centri di produzione privati*

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 1 la Regione sostiene l'attività dei teatri stabili e dei centri privati di produzione in base alle modalità previste dal presente articolo.

2. La giunta regionale emana, con cadenza triennale, un bando per il riconoscimento dei soggetti di cui al comma 1. Il riconoscimento viene concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale e decade all'emanazione del successivo bando.

3. Il bando stabilisce le modalità per conseguire il riconoscimento e i requisiti che, a tale fine, devono possedere i soggetti interessati, sulla base dei seguenti criteri:

a) svolgimento di attività con carattere di stabilità e di elevato valore culturale, artistico e sociale;

b) dotazione di attrezzature e sedi teatrali con adeguato numero di posti;

c) capacità di direzione artistica ed organizzativa e comprovata qualificazione professionale;

d) programma che preveda un congruo numero di giornate recitative per ogni stagione teatrale.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede a revocare il riconoscimento ai soggetti che hanno perso i requisiti previsti dal bando.

## Art. 5.

*Contributi ai teatri riconosciuti*

1. Sulla base degli obiettivi individuati da un apposito programma poliennale di settore approvato dal Consiglio regionale, la Giunta adotta il Piano annuale per il finanziamento dell'attività dei teatri e dei centri riconosciuti a norma dell'art. 4.

2. Al fine della predisposizione del piano annuale, i soggetti riconosciuti presentano progetti di attività da ammettere a contributo secondo le modalità e corredati dalla documentazione stabilite dalla Giunta regionale in apposito avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La Giunta regionale delibera il piano annuale di finanziamento approvando i programmi di attività e concedendo i relativi contributi.

## Art. 6.

*Modalità per l'erogazione dei benefici*

1. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a presentare annualmente, secondo modalità stabilite dall'amministrazione regionale, i propri bilanci preventivi e consuntivi ed una relazione sull'attività svolta. A tali adempimenti è subordinata la concessione di contributi per gli esercizi finanziari successivi.

2. Gli enti di cui all'art. 4 sono tenuti a presentare, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, la certificazione comprovante la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

3. La Giunta regionale procede alla revoca dei contributi degli enti che non abbiano realizzato i programmi ammessi al contributo regionale.

4. I benefici previsti dalla presente legge sono erogati in un'unica soluzione all'atto dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 3. Detti benefici non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 4 aprile 1985, n. 11, fatti salvi i finanziamenti per le strutture di cui all'art. 3 della predetta legge.

5. È abrogato il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale n. 11 del 1985.

## Art. 7.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a due anni dalla sua entrata in vigore, il riconoscimento di cui all'art. 4, comma 2 è comunque accordato ai seguenti teatri stabili privati e centri stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e per la gioventù, che hanno ottenuto il riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo per la stagione teatrale 1992-93:

Teatro Stabile di Parma;  
Coop. Nuova Scena di Bologna;  
Teatro delle Briciole di Parma;  
Teatro Gioco-Vita di Piacenza;  
Coop. La Baracca di Bologna;  
Teatro Evento di Bologna;  
Accademia Perduta - Romagna Teatri di Forlì;  
Associazione Drama Teatri - San Geminiano.

2. Per il medesimo periodo di tempo si procede esclusivamente mediante piani annuali secondo le disposizioni dell'art. 5, commi 2 e 3.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana il bando di cui all'art. 4, comma 2.

## Art. 8.

*Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 settembre 1993

BERSANI

93R0681

## LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 34.

**Modifiche della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47: «Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna» e della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2: «Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 settembre 1993)

### II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Aggiunta dell'art. 5-bis «Iniziativa della giunta regionale» legge regionale 23 novembre 1988, n. 47*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 47 del 1988 è aggiunto il seguente:

## «Art. 5-bis.

*Iniziativa della giunta regionale*

1. La Giunta regionale emana condirettiva linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione di aree per nomadi».

## Art. 2.

*Modifica all'art. 6 «Funzionamento delle aree-sosta e delle aree di transito» legge regionale 23 novembre 1988, n. 47*

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 47 del 1988 è sostituito dal seguente:

«1. I Comuni singoli o associati assicurano il funzionamento delle aree di sosta e di transito favorendone l'autogestione da parte degli utenti. I Comuni possono altresì stipulare convenzioni con organizzazioni del volontariato, iscritte nel registro regionale, che operano in favore dei nomadi».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 15 «Contributi» legge regionale 23 novembre 1988, n. 47*

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 47 del 1988 è così sostituito:

«1. La Regione eroga contributi ai Comuni, singoli o associati, fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

a) per l'acquisto dell'area per la realizzazione delle aree-sosta e delle aree di transito;

b) per la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree-sosta e delle aree di transito.

I due contributi sono cumulabili».

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 47 del 1988 è così modificato:

«2. La Giunta regionale, sentite le province e i comuni interessati, elabora un programma ed individua altresì i comuni tenuti a realizzare le aree di sosta e di transito, oltre a quelli già individuati a norma del comma 1 dell'art. 5, con priorità nell'assegnazione dei contributi ai Comuni così individuati. Ove i Comuni non provvedano, alla localizzazione entro centottanta giorni, la Regione localizza l'area a mezzo dei Progetti Territoriali Operativi (PTO) di cui alla legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 (Artt. 7 e seguenti)».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 16 «Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi» legge regionale 23 novembre 1988, n. 47*

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 47 del 1988 sono così sostituite:

a) gli assessori ai servizi sociali delle province o loro delegati;

b) gli assessori ai servizi sociali dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati».

## Art. 5.

*Aggiunta dell'art. 16-bis «Gruppo di lavoro tecnico interassessorile» legge regionale 23 novembre 1988, n. 47*

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 47 del 1988 è aggiunto il seguente:

## «Art. 16-bis.

*Gruppo di lavoro tecnico interassessorile*

1. Al fine di consentire un maggiore raccordo tra gli assessorati competenti per rendere più efficace la capacità di analisi dell'intervento istituzionale è istituito, con le modalità di cui all'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, un gruppo di lavoro tecnico interassessorile.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 assume anche funzioni di supporto tecnico alla Giunta regionale per l'elaborazione del programma per la realizzazione delle aree di sosta e di transito».

## Art. 6.

*Aggiunta dell'art. 17-bis «Modifica all'art. 41 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2» legge regionale 23 novembre 1988, n. 47*

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 47 del 1988 è aggiunto il seguente:

## «Art. 17-bis.

*Modifica all'art. 41 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2*

1. Dopo il quarto alinea del terzo comma dell'art. 41 della legge regionale n. 2 del 1985, è aggiunto il seguente:

«a favorire l'inserimento sociale e lavorativo e l'integrazione dei nomadi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 settembre 1993

BERSANI

93R0682

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1993, n. 22.

Legge regionale sul volontariato.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 30 del 29 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e oggetto della legge*

1. La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni ed al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.

Art. 2.

*Attività del volontariato*

1. Ai fini della presente legge è volontariato il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, svolte sul territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui all'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato»; tali finalità vengono individuate nelle seguenti aree di intervento:

a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;

b) le finalità di carattere civile sono quelle rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamità;

c) le finalità di carattere culturale sono quelle rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

*Organizzazioni di volontariato*

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private.

6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4.

*Istituzione del registro generale regionale del volontariato*

1. È istituito, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991, il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato; a tal fine la giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del presidente, provvede:

a) ad approvare il modello di registro diviso in sezioni secondo le aree di intervento di cui al primo comma dell'art. 2;

b) ad emanare apposita disciplina riguardante i criteri di attuazione di quanto previsto dall'art. 3, le modalità e i contenuti delle domande da presentarsi da parte delle organizzazioni.

2. Il possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 3 della presente legge costituisce diritto all'iscrizione nel registro del volontariato.

3. La domanda di iscrizione è inoltrata dagli interessati al presidente della giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del comune nel cui territorio l'organizzazione ha la sede amministrativa e/o operativa, per l'espressione del parere che ne attesti l'esistenza e l'operatività; tale parere deve essere trasmesso alla giunta regionale entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso tale termine il parere si intende favorevole.

4. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del presidente della giunta regionale entro 90 giorni dalla data di acquisizione del parere del comune, o dall'inutile decorso dei sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.

5. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge n. 266/1991.

6. La mancanza dei requisiti comporta il diniego all'iscrizione da disporsi con decreto motivato del presidente della giunta regionale.

7. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del presidente della giunta regionale.

Art. 5.

*Partecipazione alla programmazione*

1. Le organizzazioni iscritte nel registro partecipano alla programmazione dei servizi a livello comunale, sovracomunale e regionale e a tal fine devono essere informate e consultate per i programmi regionali e locali nei settori di specifica attività; possono proporre al riguardo programmi ed iniziative.

## Art. 6.

*Formazione e qualificazione professionale*

1. Le iniziative di formazione e qualificazione professionale dei volontari sono attuate da:

a) le organizzazioni di volontariato che provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione ed all'aggiornamento dei propri soci;

b) la giunta regionale, che sulla base di proposte inoltrate dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato e dal comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato di cui all'art. 10 promuove iniziative di formazione ed aggiornamento del volontariato predisponendo un piano annuale per lo svolgimento di corsi utili all'esercizio dell'attività di volontariato.

2. I volontari delle associazioni iscritte nel registro hanno priorità, nell'ambito delle disposizioni emanate dalla giunta regionale, all'ammissione ai corsi di aggiornamento organizzati dai comuni, dalle province e dalla Regione o da questi finanziati.

## Art. 7.

*Contributo alle attività di volontariato*

1. La Regione interviene a sostegno delle organizzazioni di volontariato in forma di contributo sia a sostegno delle attività generali, ivi comprese le attività di formazione, sia per specifiche attività documentale e per progetti. La giunta regionale predispone annualmente una proposta per la definizione dei criteri di intervento, che comprendono la ripartizione dello stanziamento fra le aree di intervento di cui all'art. 2.

2. La proposta dei criteri di intervento è trasmessa dalla giunta regionale al consiglio regionale per il parere della commissione consiliare referente che si esprime con parere vincolante entro 60 giorni dal ricevimento. In assenza di parere dopo tale termine la proposta della giunta è ritenuta approvata.

3. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge è istituito presso la presidenza della giunta regionale ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42 un gruppo di lavoro pluridisciplinare cui partecipano i settori interessati dalle aree definite all'art. 2.

## Art. 8.

*Convenzioni*

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di:

- a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- b) attività innovative e sperimentali;
- c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma le convenzioni regolano:

- a) la durata del rapporto di collaborazione;
- b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
- e) le coperture assicurative di cui al sesto comma dell'art. 3;
- f) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- g) le modalità di risoluzione del rapporto;
- h) la verifica dei reciproci adempimenti.

3. La Regione e gli altri enti pubblici individuano le organizzazioni di volontariato con cui convenzionarsi per la realizzazione dei servizi previsti dal primo comma del presente articolo, tra quelle:

- a) le cui attività principali si realizzano nel settore per il quale si chiede l'intervento e che abbiano inoltre avviato esperienze concrete;
- b) che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riferimento all'area per la quale si chiede il convenzionamento.

4. Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni di volontariato continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza naturale: l'eventuale rinnovo avviene secondo le condizioni previste dall'art. 7 della legge n. 266 1991 e dal presente articolo.

## Art. 9.

*Attività di vigilanza*

1. La giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni in merito alle modalità di attuazione della vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale ai fini previsti dall'art. 6, quarto comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare entro il 30 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel registro e sulla attività svolta nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario mantenendo una giusta riservatezza per i soggetti coinvolti nell'attività dell'organizzazione.

## Art. 10.

*Comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato*

1. Con propria deliberazione, su proposta del presidente, la giunta regionale istituisce, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale», il comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato.

2. Il comitato, presieduto dal presidente della giunta regionale o suo delegato, è composto da tre esperti nelle aree di intervento di cui al primo comma dell'art. 2 e da 12 rappresentanti, scelti dal presidente della giunta regionale in una rosa proposta dalle organizzazioni di volontariato, così suddivisi:

a) 3 componenti per ciascuna delle aree di intervento di cui al primo comma dell'art. 2;

b) 3 componenti in rappresentanza degli ambiti provinciali di maggior diffusione del volontariato.

3. Ai componenti esterni del comitato viene riconosciuta una indennità di presenza ai sensi della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati».

4. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

5. Il comitato rimane in carica per cinque anni; i rappresentanti esterni non possono essere rieletti.

## Art. 11.

*Compiti del comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato*

1. Il comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato è un organo tecnico-consulivo per la conoscenza, l'informazione, la promozione e la diffusione delle attività di volontariato.

2. Tra i compiti del comitato rientrano:

a) l'attività di consulenza anche nei confronti delle organizzazioni di volontariato;

b) la ricerca e l'acquisizione di dati di conoscenza sul fenomeno generale del volontariato;

c) la convocazione della conferenza regionale sul volontariato a scadenza almeno biennale;

d) la programmazione dei servizi a favore del volontariato e le indicazioni al comitato per la gestione del fondo speciale regionale di cui all'art. 15, primo comma, della legge n. 266/1991.

3. Il comitato formula altresì osservazioni e proposte in merito a:

a) la promozione di ricerche e studi sul volontariato;

b) la promozione e sviluppo del volontariato;

c) la diffusione della conoscenza del registro regionale;

d) l'elaborazione di un rapporto biennale sullo stato del volontariato;

e) i progetti di formazione;

f) i progetti sperimentali presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro per far fronte alle emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

g) suggerimenti relativi alle proposte di modifica della normativa sul volontariato al fine di contribuire a renderla sempre più aderente alla realtà.

#### Art. 12.

##### *Nomine regionali nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato*

1. Il presidente della giunta regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al comitato di gestione, previsto dall'art. 2 del decreto del ministro del tesoro 21 novembre 1991, per la gestione del fondo speciale regionale di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 266/1991.

2. Il presidente del consiglio regionale nomina nel comitato di gestione previsto al primo comma, quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; tali componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

#### Art. 13.

##### *Conferenza regionale del volontariato*

1. La conferenza regionale si riunisce almeno una volta ogni due anni con il compito di dibattere indirizzi generali delle politiche regionali nelle aree di cui all'art. 2, e i rapporti fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni.

2. In particolare la conferenza esamina il rapporto sullo stato del volontariato ed esprime una valutazione dell'attività svolta dal comitato regionale di cui all'art. 11.

3. La conferenza potrà essere organizzata per tematiche specifiche e per sezioni.

4. Alla conferenza partecipano i responsabili o loro delegati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di volontariato. Alla conferenza sono altresì invitate le organizzazioni di volontariato non iscritte.

#### Art. 14.

##### *Integrazione di norma*

1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge, le competenze del gabinetto del presidente, come previsto dall'allegato C alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 «Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine», sono integrati dai seguenti alinea:

«27 - curare la tenuta del registro generale regionale del volontariato e gli adempimenti amministrativi connessi;

28 - assicurare la segreteria al comitato tecnico consultivo per lo studio e la documentazione sul volontariato».

#### Art. 15.

##### *Norma transitoria*

1. In fase di prima attuazione della presente legge, le organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/1986 e quelle iscritte nel registro provvisorio di cui alle deliberazioni della giunta regionale n. 20460 del 24 marzo 1992 e n. 27393 del 15 settembre 1992, sono iscritte di diritto nell'apposita sezione del registro, con l'obbligo di provvedere, ove necessario, al formale adeguamento dei relativi accordi fra gli aderenti e dei rispettivi statuti, nonché all'acquisizione del parere del comune, ove precedentemente non prescritto, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I relativi effetti, anche al fine del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 266/1991, decorrono dalla data della precedente originaria iscrizione ovvero, ove antecedente, dalla data di entrata in vigore della succitata legge.

#### Art. 16.

##### *Abrogazione di norme*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 25.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente primo comma, qualora la presente legge entri in vigore prima del 30 settembre 1993, possono essere applicate fino a tale data le norme di cui alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni limitatamente alla concessione alle organizzazioni di volontariato di contributi regionali iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993, al capitolo di spesa 2.2.4.1.2074, autorizzati ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34, dall'art. 6, primo comma, della legge regionale 14 giugno 1993, n. 19.

3. Restano salvi i provvedimenti attuativi, di mera esecuzione, relativi alle determinazioni di cui al precedente secondo comma.

#### Art. 17.

##### *Norma finale*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 266/1991.

#### Art. 18.

##### *Norma finanziaria*

1. È autorizzata, per l'anno 1993, la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 7.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione per pari importo nella dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.958, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

3. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente art. 7, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Agli oneri conseguenti al funzionamento del «Comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato» di cui all'art. 10 della presente legge si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziati al capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missioni ed i rimborsi spese».

5. Agli oneri di cui alla lettera a) del terzo comma del precedente art. 11, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziati al capitolo 1.2.7.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale».

6. Agli oneri di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 11 e all'art. 13, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziati al capitolo 1.2.8.1.363 «Spese per la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e riunioni di studio nonché l'adesione e la partecipazione della Regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti».

7. In conseguenza a quanto disposto dal precedente primo comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, è apportata la seguente variazione:

(Omissis)

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 24 luglio 1993

**GHILARDOTTI**

*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 giugno 1993 e vista dal commissario del governo con nota del 14 luglio 1993, n. 21402/1523.*

93R0625

## LEGGE REGIONALE 31 luglio 1993, n. 23.

**Modifiche ed integrazioni all'art. 22 della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42: «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale» come modificato ed integrato dalla legge regionale 16 gennaio 1993, n. 1.**

*(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31 del 5 agosto 1993)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

### Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale» sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Qualora il numero dei componenti della giunta regionale non sia superiore ad otto, gli organici di ciascuna segreteria sono aumentati di due unità di qualifica funzionale superiore alla sesta; sono altresì aumentate di una le unità estranee all'amministrazione.

1-ter. Qualora il numero dei componenti della giunta regionale non sia superiore a dodici, gli organici di cui al primo comma possono essere aumentati, per ciascuna segreteria, di una unità di qualifica funzionale non superiore all'ottava».

### Art. 2.

1. Il quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42 è sostituito dal seguente:

«4. La dotazione organica, l'assegnazione del personale e le nomine dei responsabili delle segreterie particolari sono determinate con decreto del presidente della giunta, su proposta dei componenti della giunta interessati».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 31 luglio 1993

**GHILARDOTTI**

*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 giugno 1993 e vista dal commissario del governo con nota del 22 luglio 1993, n. 20202/1589.*

93R0626

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 1993, n. 0224/Pres.**

**Regolamento di esecuzione di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale 18 marzo 1993, n. 12: «Metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda». Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 1993)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale», stabilisce, in particolare agli articoli 1 e 9, le modalità ed i limiti degli interventi a favore delle imprese industriali della Regione, individuando le classi dimensionali delle imprese beneficiarie e le intensità di aiuto massime ammissibili espresse in equivalente sovvenzione lorda, articolate per dimensione di impresa e per localizzazione territoriale;

Atteso che dette intensità definiscono il livello massimo di contabilità, a seguito dell'adeguamento comunitario, degli aiuti all'investimento, anche in cumulo, previsti dalla legislazione regionale di settore sotto forma di contributi sugli interessi, di credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia S.p.a., ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, nonché di contributi in conto capitale;

Ritenuto che le intensità medesime debbono essere applicate anche nella concessione dei contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di beni immobili ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2;

Preso atto che, al fine di determinare la compatibilità della misura degli interventi a favore delle imprese industriali sopra citati con le intensità espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda, l'articolo 9, comma 5, della richiamata legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 prevede l'adozione di un apposito regolamento di esecuzione «articolato sulla base delle modalità comunitarie di calcolo dell'aiuto»;

Visti il documento della Commissione delle Comunità Europee n. 17.973/IV/70-F contenente «Metodi per il calcolo del costo per lo Stato del contributo in conto interessi e dei crediti a tasso ridotto» e le relative tabelle attuariali curate dal Centro di calcolo della stessa Commissione di cui al documento n. IV/382/81;

Acquisito il parere favorevole del Comitato dipartimentale per le attività economiche produttive, che si è espresso nella seduta del 4 febbraio 1993;

Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 829 del 25 febbraio 1993;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni: metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda», nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare l'allegato regolamento come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 10 maggio 1993

**TURELLO**

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 luglio 1993  
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 15, foglio n. 250*

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1991, N. 12, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: METODO DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDA.**

**Art. 1.**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo degli aiuti all'investimento a favore delle imprese industriali ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2.**

1. Gli aiuti all'investimento a favore delle imprese industriali, sotto forma di contributi sugli interessi, di credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia S.p.a., concessi ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e di contributo in conto capitale, non possono superare cumulativamente, per un medesimo investimento, le intensità espresse in equivalente sovvenzione lorda, prevista dall'art. 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 3.**

1. Per equivalente sovvenzione lorda si intende il valore nominale, al lordo delle imposte, dei contributi in conto capitale ovvero il valore attualizzato, sempre al lordo delle imposte, dei contributi sugli interessi e dei crediti a tasso agevolato, entrambi espressi in termini di percentuale del costo dell'investimento ammissibile.

**Art. 4.**

1. Nel caso di contributi in conto capitale la percentuale di contribuzione concessa corrisponde all'equivalente lorda.

**Art. 5.**

1. Nel caso di contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, o di altre forme di credito agevolato, il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda si effettua, secondo i metodi di calcolo del costo per lo Stato dei contributi in conto interessi e dei crediti a tasso agevolato stabiliti dalla Commissione delle Comunità Europee (doc. 17.973/IV/70-F), applicando la seguente formula:

$$S_i = A.R.X.$$

laddove:

S = intensità espressa in equivalente sovvenzione lorda;

A = elemento dono unitario che esprime il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto di interesse a valere su di un credito, il cui ammortamento sia determinato secondo il criterio dell'ammortamento lineare;

X = misura del contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato per il settore industriale alla data di stipula del contratto di mutuo, o altro minor tasso, ed il tasso agevolato applicabile secondo le specifiche disposizioni di riferimento;

R = rapporto percentuale, comunque non superiore al 70 per cento, tra ammontare del finanziamento ed investimento dichiarato ammissibile; ivi comprese le scorte laddove previste dalle norme di riferimento.

**Art. 6.**

1. L'elemento dono unitario, ovvero il fattore «A» di cui all'art. 5, viene determinato sulla base delle tabelle del Centro di calcolo della Commissione delle Comunità Europee (doc. IV/382/81), ricavate utilizzando la seguente relazione:

$$\frac{\sum_{k=1}^{n-m} \left( 1 - \frac{h-1}{n-m} \right) h \frac{1}{(1+i)^k}}{(1+i)^m} + \sum_{k=1}^m \frac{1}{(1+i)^k}$$

laddove:

n = durata complessiva dell'operazione;

m = durata del preammortamento, inclusa nella durata dell'operazione (n), calcolata secondo i seguenti criteri:

fino a 11 mesi: preammortamento convenzionale 0 anni;

da 12 a 22 mesi: preammortamento convenzionale 1 anno;

da 23 a 24 mesi: preammortamento convenzionale 2 anni;

i = tasso di attualizzazione, pari al costo della provvista indicato nei decreti ministeriali relativi ai tassi di riferimento per il settore industriale vigenti alla data di stipula del contratto di mutuo;

h = variabile da 1 a (n - m);

k = variabile da 1 a m.

**Art. 7.**

1. Le modalità di calcolo di cui agli articoli 5 e 6 si applicano altresì per verificare il rispetto delle intensità di aiuto ammesse nel caso di concessione dei contributi sulle operazioni di locazione finanziaria dei beni immobili ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

**Art. 8.**

1. Al fine di consentire l'accertamento che l'eventuale cumulo degli aiuti all'investimento di cui all'art. 2, comma 1, non superi le intensità di equivalente sovvenzione lorda ammesse, i soggetti interessati debbono:

a) unitamente alla domanda di contributo a valere su una determinata legge regionale di incentivazione, presentare un dettagliato piano di copertura finanziaria dell'investimento, specificando le diverse forme di aiuto, regionale e statale, di cui intendono usufruire a sostegno dell'investimento medesimo considerato nella sua unitarietà;

b) preliminarmente all'atto di erogazione del contributo, presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ricognitiva dei contributi ottenuti per il medesimo investimento.

**Art. 9.**

1. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda nel caso di cumulo tra contributi in conto capitale e contributi in conto interessi, ove questi ultimi riguardino investimenti comprensivi di scorte nella misura massima del 30%, si effettua sommando l'ammontare dell'equivalente sovvenzione lorda del contributo in conto capitale concesso, in percentuale rapportata all'investimento comprensivo della spesa relativa alle scorte, all'ammontare dell'equivalente sovvenzione lorda del contributo in conto interessi.

**Art. 10.**

1. Qualora in sede di liquidazione del contributo le spese effettuate risultino inferiori a quelle preventivate, purché nel loro complesso non siano inferiori al 10%, e purché l'investimento realizzato corrisponda, nelle sue linee sostanziali alle voci di spesa programmate, il Direttore regionale dell'industria è autorizzato, senza necessità di ulteriori deliberazioni giuntali, ad adottare il relativo provvedimento rideterminando la misura del contributo nel rispetto del limite dell'equivalente sovvenzione lorda fissata nel decreto di concessione.

TURELLO

93R0639

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 1993, n. 0236/Pres.**

**Regolamento di esecuzione del Capo I, della legge regionale 16 gennaio 1993, n. 3. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 1993)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni concernente la concessione di provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi tra piccole imprese industriali;

Visto l'art. 28 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 con il quale è stato sostituito l'art. 1 della legge suddetta;

Visto l'art. 4 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 con cui è stato aggiunto il comma *l-bis* all'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3;

Visto l'art. 5 della stessa legge con cui è stato sostituito il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3;

Visto l'art. 52 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 con cui è stata prevista, tra l'altro, l'emanazione del regolamento di esecuzione dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che per motivi di completezza e di omogeneità normativa e procedurale, si rende necessaria anche la regolamentazione dei restanti articoli del Capo I della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Sentito il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 25 marzo 1993 ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento;

Sentita inoltre, come previsto dall'art. 52 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, la IV Commissione del Consiglio regionale che si è pronunciata nella seduta del 16 aprile 1993;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2080 del 4 maggio 1993;

Decreta:

**Art. 1.**

È approvato il regolamento di esecuzione del Capo I della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato che forma parte integrante del presente decreto:

**Art. 2.**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

**Art. 3.**

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 24 maggio 1993

**TURILLO**

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 28 luglio 1993  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 15, foglio n. 325

**REGOLAMENTO DEL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 3 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**Art. 1.**

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, così come sostituito dall'art. 28 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni, in materia di contributi a consorzi e società consortili per l'attuazione di programmi di penetrazione commerciale all'estero.

**Art. 2.**

*Soggetti beneficiari*

1. I contributi previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni possono essere concessi a consorzi e società consortili costituiti tra imprese industriali che abbiano stabilimento nella Regione e che abbiano come scopo sociale, ancorché non esclusivo, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla.

2. Possono beneficiare delle provvidenze di cui al comma 1 anche i consorzi e le società consortili tra imprese industriali, commerciali, artigiane e di servizi, singole o associate, ivi comprese le società cooperative nonché enti pubblici, sempre che la maggioranza assoluta dei soci appartenga al settore industriale e abbia stabilimento nella Regione, già costituiti o che si costituiranno per il medesimo fine.

**Art. 3.**

*Requisiti*

1. Le imprese industriali costituite in consorzio o società consortile devono possedere i requisiti previsti dall'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modificazioni.

2. Il possesso dei requisiti predetti viene attestato da apposita dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del consorzio o della società consortile, secondo l'allegato modello D).

**Art. 4.**

*Iniziativa ammesse a contributo*

1. I contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni sono concessi per l'attuazione di programmi di penetrazione commerciale, in linea con le indicazioni del programma regionale della promozione commerciale all'estero di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

2. Sono ammissibili a contributo anche iniziative realizzate nella regione che risultino finalizzate alla promozione dell'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate.

**Art. 5.**

*Spese ammissibili*

1. I contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni possono essere concessi sulle seguenti spese, purché le stesse facciano parte di un organico programma di penetrazione commerciale:

a) partecipazione a mostre, rassegne, fiere e manifestazioni similari che si svolgano all'estero;

b) studi di mercato concernenti i Paesi esteri nei quali si intende svolgere il programma di penetrazione commerciale;

c) pubblicità concernente il programma predetto;

d) personale dipendente, consulenti e collaboratori autonomi, nei limiti dell'effettiva utilizzazione per lo svolgimento del programma ammesso e sulla base di una dettagliata dimostrazione della formazione e dell'imputazione di tali spese;

e) viaggi, missioni, soggiorni del personale di cui al punto d), limitatamente alle spese alberghiere di ristorazione, e a quelle ai biglietti aerei e ferroviari;

f) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo concernente i prodotti o i servizi delle imprese consorziate;

g) ospitalità offerta alla clientela estera, limitatamente alle spese alberghiere di ristorazione e di viaggio nel territorio regionale.

2. Le spese di cui alla lettera d) del comma 1 sono ammesse entro il limite massimo del 30% del costo del programma.

3. Oltre alle spese di cui al comma 1, viene riconosciuta ammissibile a contributo una quota forfettaria di spese generali pari al 10% del totale dei costi del programma.

4. Le spese relative al programma di penetrazione commerciale sono considerate ammissibili a condizione che le relative fatture o altri documenti equivalenti siano di data posteriore a quella di presentazione della domanda di contributo, fatta eccezione per le spese regolate anticipatamente rispetto al periodo di competenza, in conseguenza di particolari necessità organizzative.

#### Art. 6.

##### *Presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo, redatte su carta bollata, devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro il 31 marzo, ovvero, se tale giorno è festivo o non lavorativo, entro il primo giorno lavorativo successivo.

2. Le domande pervenute oltre il suddetto termine si considerano validamente presentate solo se spedite tramite il servizio postale pubblico a mezzo raccomandata e nel rispetto del termine indicato al comma precedente.

3. Le domande vanno presentate secondo lo schema indicato nell'allegato A.

#### Art. 7.

##### *Documentazione*

1. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile debitamente registrato. Per le domande successive, se non sono intervenute modificazioni statutarie, sarà sufficiente presentare semplice fotocopia degli atti suddetti, corredata da apposita dichiarazione redatta dal legale rappresentante secondo lo schema di cui, all'allegato B);

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo l'allegato D);

c) elenco contenente la composizione delle cariche sociali;

d) programma di penetrazione commerciale previsto dall'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni contenute:

1) la descrizione dettagliata delle iniziative da attuare e l'elencazione delle relative spese;

2) l'indicazione delle imprese consorziate interessate al programma da svolgere;

3) una relazione sui previsti benefici economici dell'iniziativa;

e) eventuale programma delle iniziative di cui all'art. 4, comma 2, redatto, per quanto compatibile, secondo le modalità previste per i programmi di penetrazione commerciale.

#### Art. 8.

##### *Dichiarazioni delle imprese consorziate*

1. La dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere rilasciata dall'impresa consorziate, secondo l'allegato modello C, al momento della presentazione della prima domanda di contributo e consegnata al consorzio o alla società consortile di cui fa parte.

2. La dichiarazione stessa resta valida per le domande successive, salvo eventuali modificazioni dell'impresa.

3. Gli enti pubblici associati al Consorzio o alla società consortile sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione suddetta.

4. La dichiarazione viene conservata dal consorzio o dalla società consortile e tenuta a disposizione per eventuali controlli della Direzione regionale dell'industria.

#### Art. 9.

##### *Validità della documentazione*

1. La documentazione o le dichiarazioni richiamate negli articoli precedenti devono riferirsi a situazioni del consorzio, della società consortile o delle imprese consorziate di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di contributo.

#### Art. 10.

##### *Variazioni delle domande*

1. È fatto obbligo al consorzio o alla società consortile di dare tempestiva comunicazione delle variazioni verificatesi successivamente alla presentazione della domanda di contributo, limitatamente ai casi di particolare rilevanza per l'istruttoria della domanda stessa.

#### Art. 11.

##### *Misura dei contributi*

1. I contributi vengono concessi in misura non superiore al 20% delle spese ammesse, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, entro il limite massimo di lire 300 milioni.

2. I contributi predetti possono essere concessi per non più di una volta all'anno per ogni soggetto beneficiario.

#### Art. 12.

##### *Criteri di ripartizione*

1. Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, per quanto concerne le modalità di concessione dei contributi suddetti, si applicano i criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### Art. 13.

##### *Concessione contributi*

1. Alla concessione dei contributi si provvede su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni.

2. In relazione alla ripartizione dei contributi, il Comitato tecnico consultivo stabilisce una graduatoria fra le domande esaminate in funzione:

a) della idoneità dei programmi di raggiungere gli obiettivi previsti dal Programma regionale di promozione commerciale all'estero;

b) della capacità dei soggetti attuatori, sotto il profilo dell'adeguatezza delle strutture e dell'esperienza maturata, di realizzare i programmi approvati.

#### Art. 14.

##### *Anticipazione dei contributi*

1. Su richiesta dei beneficiari la Direzione regionale dell'industria può procedere all'erogazione di un acconto dell'80% del contributo concesso.

2. L'erogazione suddetta è subordinata alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni.

3. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale la somma anticipata entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell'industria, senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo.

4. L'erogazione del saldo e lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa, avranno luogo dopo l'approvazione del rendiconto.

#### Art. 15.

##### *Termine di rendicontazione*

1. I programmi di penetrazione commerciale devono essere conclusi entro l'anno successivo alla presentazione della domanda di contributo.

2. Il rendiconto relativo al programma svolto deve essere presentato entro i sei mesi successivi al termine precedente.

#### Art. 16.

##### *Riduzione del programma di spesa*

1. La riduzione del programma di spesa comporterà comunque la rideterminazione del contributo concesso, fatta salva la verifica sulla permanenza del pubblico interesse alla contribuzione.

2. Non si farà comunque luogo a rideterminazione del contributo qualora la differenza tra il Programma ammesso e la spesa rendicontata non superi il 10%, a condizione che la nuova percentuale del contributo non ecceda quella prevista dalla legge.

#### Art. 17.

##### *Relazione conclusiva*

1. Il consorzio o la società consortile devono presentare, entro il termine previsto per il rendiconto, una dettagliata relazione sul Programma realizzato.

#### Art. 18.

##### *Ritenuta d'acconto*

1. I contributi concessi ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni sono assoggettati alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#### Art. 19.

##### *Norme transitorie*

1. Le domande di contributo dell'anno 1993 pervenute prima dell'approvazione del programma regionale della promozione commerciale all'estero e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si considerano validamente presentate, fatto salvo l'obbligo della successiva regolarizzazione.

(Omissis).

93R0640

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Merio, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi della MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONI NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 24  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.  
Via Farni, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15

- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Ciodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietratre

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università
- ◇ **TICINUM**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PIRDLA  
Via Albuzzi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria SANTUCCI ROSINA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (VerCELLI)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
di Lecce Spazio Vivo  
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395

- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maesiranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**  
Editrice BARONI  
di De Mori Rosa s.a.s.  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
San Marco 4742/43  
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 345.000</li> <li>- semestrale ..... L. 188.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 63.000</li> <li>- semestrale ..... L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 193.000</li> <li>- semestrale ..... L. 105.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 63.000</li> <li>- semestrale ..... L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 193.000</li> <li>- semestrale ..... L. 105.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 664.000</li> <li>- semestrale ..... L. 366.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 325.000
Abbonamento semestrale .....	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per Informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 8 0 9 3 \*

**L. 5.200**